

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV Camera e 13 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> Senato) .....	»	34
COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera) .....	»	35
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	38
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	41
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI) .....	»	42
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	45
GIUSTIZIA (II) .....	»	54
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	68
DIFESA (IV) .....	»	69
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	72

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 68.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.**

FINANZE (VI) .....	<i>Pag.</i>	87
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	91
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	103
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	107
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	114
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	116
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	122
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	134
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	142
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	144

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in tema di modalità procedurali per l'elevazione di conflitti di attribuzione .....	3
ALLEGATO 1 (Intervento on. Marina Sereni) .....	21
ALLEGATO 2 (Intervento on. David Favia) .....	28
ALLEGATO 3 (Considerazioni integrative dell'intervento svolto dall'onorevole Calderisi nella seduta del 24 marzo 2011) .....	33

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.*

#### **La seduta comincia alle 16.05.**

**Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in tema di modalità procedurali per l'elevazione di conflitti di attribuzione.**

Gianclaudio BRESSA, intervenendo preliminarmente sull'ordine dei lavori, sottolinea come la riunione della Giunta per il Regolamento, che ha per oggetto questioni di grande rilevanza, tali da non renderne opportuna la sconvocazione, si svolga in concomitanza con la seduta dell'Assemblea nella quale sono previste votazioni.

David FAVIA, intervenendo anch'egli prima che si riprenda la discussione di merito sulle comunicazioni del Presidente rese alla Giunta il 24 marzo scorso, richiede una precisazione in ordine all'esito che assumeranno i lavori della Giunta: dal momento che il comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento prevede che la Giunta renda pareri su questioni di interpretazione del Regolamento, prospetta la possibilità che, posta in votazione un'ipotesi

di parere, ove questa fosse respinta, la Giunta dovrebbe avere la possibilità di pronunciarsi anche su ulteriori ipotesi alternative.

Gianfranco FINI, *Presidente*, nell'informare i membri della Giunta, con riferimento alla contestualità dei lavori con l'Assemblea, che tale concomitanza sarà valutata dagli organi competenti sull'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 48-*bis* del Regolamento, fa presente – quanto alla questione sollevata dall'on. Favia – di aver ritenuto opportuno convocare la Giunta per il Regolamento, organo di consulenza procedurale del Presidente della Camera, per conoscerne gli orientamenti che in essa si manifestano, da considerare ai fini delle decisioni che matureranno in seno all'Ufficio di Presidenza. Sarà, certamente, sua cura rappresentare a quest'ultimo organo tutte le opinioni espresse in seno alla Giunta sulla questione.

Passando al seguito della discussione sulle comunicazioni, rese lo scorso 24 marzo, in merito alle modalità procedurali per l'elevazione di conflitti di attribuzione, ricorda che in quella data la riunione della Giunta era stata aggiornata alla seduta odierna e che avevano già chiesto di intervenire i colleghi Bressa e Leone.

Gianclaudio BRESSA ritiene che la discussione alla quale è chiamata la Giunta possa definirsi allo stesso tempo strana e complicata. Innanzitutto si sofferma sul fatto che essa sarebbe da qualificare come una discussione sulle procedure, ma già solo questa definizione non manca di suscitargli perplessità. Una procedura si attiva solo se la pretesa da cui si parte e che si vuole vedere soddisfatta è una pretesa fondata; le procedure sono sempre riconducibili ad un fatto, ad un diritto, ad una regola, non valgono di per sé stesse. Anche nel caso di specie la discussione sulle procedure non può quindi prescindere dal merito e dalla conseguente pretesa da soddisfare. Solo se si richiama il merito della questione, infatti, si può impostare un discorso sulla procedura che sia a tutela della dignità delle Istituzioni e del Parlamento, che dovrebbe essere l'unico valore la cui salvaguardia dovrebbe stare a cuore a tutti.

Richiama quindi i fatti che hanno condotto all'odierna discussione. Con una lettera del 1° marzo scorso i presidenti dei Gruppi di maggioranza hanno chiesto al Presidente che la Camera accerti « la sussistenza delle condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale », richiamando a tal fine il dibattito svoltosi in Assemblea il 3 febbraio scorso quando in ordine alla richiesta dell'autorità giudiziaria di autorizzazione alla perquisizione negli uffici dell'on. Berlusconi l'Aula ha deliberato la restituzione degli atti alla medesima autorità giudiziaria. In particolare si sono invocate le considerazioni esposte dal relatore e dai deputati intervenuti a favore della proposta della Giunta per le autorizzazioni, sia quanto « alla sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della ministerialità, sia quanto alla superficialità con la quale i magistrati (dapprima quelli della procura, poi il giudice delle indagini preliminari), in presenza della qualità soggettiva dell'indagato, e tenuto conto proprio della funzione al momento esercitata, non hanno comunque rimesso gli atti al tribunale dei ministri per la valutazione da parte di que-

st'ultimo, come pure il buon senso – in difetto di una corretta lettura delle leggi e della più recente giurisprudenza costituzionale – avrebbe dovuto suggerire ». La richiesta in questione veniva quindi considerata come « una sorta di prosecuzione logica » della deliberazione assunta dall'Assemblea, che non aveva « sortito alcun effetto », non potendo sottovalutarsi « la portata lesiva delle prerogative della Camera di questo comportamento dei magistrati, fondato su un'interpretazione scorretta della disciplina vigente ».

Non può esimersi a questo punto di richiamare i fatti materiali da cui origina la richiesta: in una notte della primavera del 2010, il Presidente del Consiglio riceveva una telefonata dalla signora Michelle Conceicao dos Santos Oliveira, che lo avvisava di un problema riguardante un'amica. Il Presidente del Consiglio faceva a sua volta una serie di telefonate al Capo di gabinetto della Questura di Milano – presso la quale si trovava in stato di fermo con l'accusa di furto la persona in questione, Karima el Mahroug, minore – rappresentandogli che la suddetta signorina era la nipote di Mubarak e sollecitandolo ad accelerare la procedura per il suo rilascio, con l'affidamento al consigliere regionale Minetti. Effettivamente seguiva l'affidamento alla consigliera Minetti, che a sua volta la affidava alla signora Michelle Conceicao dos Santos Oliveira. Già su questa ricostruzione non può non registrare la singolarità rappresentata dal fatto che si affidi la nipote del Capo di Stato egiziano di quel momento ad una signora, che lungi dall'essere un diplomatico accreditato presso lo Stato italiano, risulta, invece, essere, come si evince dagli atti della procura di Milano, una prostituta brasiliana. Su tale ricostruzione dei fatti si è sviluppato quindi il dibattito in Assemblea il 3 febbraio, quando in particolare l'on. Paniz ha ricordato che il Presidente del Consiglio ha operato « nella convinzione, vera o sbagliata che fosse, che Karima El Mahroug fosse parente di un presidente di Stato ». E, a supporto della fondatezza di questa ricostruzione, faceva un riferimento a

quanto era accaduto nei rapporti tra Svizzera e Libia qualche tempo prima. L'on. Paniz si riferiva evidentemente ad un episodio che aveva visto, nel 2008, coinvolto il figlio più giovane di Gheddafi, arrestato insieme alla moglie a Ginevra per maltrattamenti nei confronti di domestici. All'arresto era seguita una crisi diplomatica, estesasi anche oltre l'ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Libia. Lo stesso on. Paniz successivamente, in sede di esame presso la Giunta per le autorizzazioni, ha qualificato come pienamente legittima la richiesta dei Capi-gruppo di maggioranza di elevare il conflitto, ritenendo che la Camera nella seduta del 3 febbraio 2011 aveva mandato un chiaro segnale all'autorità giudiziaria di Milano, statuendo sulla ministerialità del reato. In questa luce la richiesta dei Capi-gruppo di maggioranza costituirebbe, secondo la definizione della dottrina ed in particolare del prof. Cerri in una recente pubblicazione sulla giustizia costituzionale, un'ipotesi di scuola di *vindicatio potestatis*, in cui cioè si rivendicherebbe in radice il potere di qualificare come ministeriale o no il reato; non si tratterebbe, invece, per loro stessa scelta, di instaurare un conflitto da menomazione, e cioè della contestazione della legittimità dei modi di esercizio dell'altrui potere quando da ciò possa derivare un ostacolo al pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

In una recente intervista lo stesso Presidente del Consiglio è tornato poi sui fatti, ribadendo di aver agito nella preoccupazione di evitare l'insorgere di una crisi analoga a quella che si era verificata tra la Svizzera e la Libia, e sottolineando come gli fosse stata segnalata un'analogia del suo comportamento con quello tenuto dall'on. Craxi in occasione della crisi di Sigonella.

Riservandosi di tornare più diffusamente su quest'ultima nel seguito del suo intervento, richiama nuovamente il giudizio espresso nella lettera dei Capi-gruppo sulla portata lesiva delle prerogative della Camera derivante dal comportamento tenuto dai magistrati, fondata su un'interpretazione scorretta della disciplina vi-

gente suscettibile di introdurre « se trascurata e – come non improbabile – ripetuta in futuro in casi analoghi, una modifica implicita della Costituzione quanto ai rapporti fra poteri dello Stato. » Ora, proprio quanto a questo giudizio circa la scorrettezza dell'interpretazione in questione, ricorda come, per dottrina e giurisprudenza conforme, risulti pacifico che non spetta alla Camera operare la qualificazione ministeriale del reato e che tale opzione sia il risultato di una scelta effettuata consapevolmente al momento della genesi della nuova disciplina costituzionale approvata nel 1989. Al riguardo richiama un precedente verificatosi proprio alla Camera il 24 maggio 1990, un anno dopo l'approvazione della nuova legge costituzionale, quando l'Assemblea, in ordine ad una richiesta di autorizzazione a procedere, approvò le conclusioni della Giunta, deliberate nella seduta del 4 aprile 1990. Tali conclusioni erano nel senso della restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, in quanto la richiesta, « pur perfetta nei suoi elementi costitutivi », sembrava rimettere alla Camera la valutazione se « i fatti di cui alla richiesta possano o meno considerarsi commessi nell'esercizio della funzione ministeriale »; la Giunta aggiungeva quindi che « la qualificazione giuridica dei fatti, in ipotesi costituenti reato, non spetta né alla Giunta stessa né alla Camera, bensì esclusivamente al titolare dell'azione penale ».

A questo punto del procedimento, ritiene che l'unica strada giuridicamente corretta da percorrere sia che gli avvocati del Presidente del Consiglio sollevino la questione di competenza davanti alla Corte di Cassazione, mentre l'elevazione di un conflitto di attribuzioni è da lui ritenuta una pretesa manifestamente infondata. Il conflitto tra poteri dello Stato deve, infatti, insorgere tra organi costituzionali titolari entrambi di autonome attribuzioni costituzionali. Nel caso di specie le attribuzioni oggetto di contestazione sono invece quelle della Procura della Repubblica e del Gip del Tribunale di Milano, da una parte, e del Tribunale dei ministri di Milano, dall'altra. Si tratta,

come è evidente, di organi appartenenti tutti ad un unico potere, il potere giudiziario: circostanza che esclude la configurabilità di un conflitto di attribuzioni. Sempre con riferimento alla richiesta dei Capigruppo, laddove si imputa all'autorità giudiziaria di aver « colpevolmente (o peggio dolosamente) » omesso di trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri, giudica quest'accusa destituita di ogni fondamento, dal momento che non vi è alcuna norma che imponga all'autorità giudiziaria ordinaria, convinta della non ministerialità di un reato, di trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri. Al riguardo richiama le motivazioni contenute in una recente sentenza della Corte di Cassazione del 3 marzo scorso, che chiarisce in modo inoppugnabile proprio quest'aspetto.

A questo punto del suo intervento ritiene utile richiamare le ragioni che condussero, dopo il verificarsi dei casi Lockheed e Sigonella, ad una riforma della disciplina della responsabilità penale ministeriale. Il primo dei casi citati è il classico caso di scuola di reato ministeriale, riferibile al fatto che l'evento criminoso era conseguenza diretta del ricoprire la carica di ministro; ci si trovava quindi di fronte ad una tipica ipotesi di reato ministeriale funzionale. Quanto invece al caso Sigonella, invocato, come detto, dallo stesso Presidente del Consiglio a termine di paragone della sua condotta, i fatti svoltisi a partire dal 7 ottobre 1985 con il dirottamento della nave Achille Lauro sono a tutti noti; desidera soltanto ricordare che la vicenda fu attentamente seguita in ogni passaggio dal Governo italiano – e cioè oltre che dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli esteri e dal Ministro della difesa, in continuo costante contatto con i vertici diplomatici e militari e con le controparti internazionali – vide il coinvolgimento di numerose personalità politiche internazionali, a cominciare dal Presidente degli Stati Uniti, richiese ben 88 contatti telefonici, 16 vertici, 1 comunicazione alle Camere e 2 conferenze stampa del Presidente del Consiglio Craxi. Gli eventi degli anni '70 e '80 avevano, in definitiva, fatto maturare la convinzione

che la Commissione inquirente si fosse trasformata in un organismo corporativo e opaco, che procedeva ad un'archiviazione sistematica delle denunce.

La necessità di intervenire sulla responsabilità penale ministeriale si impose quindi in maniera netta, a seguito dello svolgimento di due referendum, l'ultimo dei quali si tenne nel novembre 1987 ed ebbe come esito l'abrogazione della legge istitutiva della Commissione inquirente. La revisione della disciplina doveva comportare essenzialmente l'eliminazione del filtro parlamentare sulla fondatezza dell'accusa. Il dibattito parlamentare al riguardo fu chiaro ed in equivoco; cita per tutti le parole del deputato Calderisi nella seduta dell'Assemblea del 7 marzo 1988: « Questa legge così com'è è destinata a riprodurre una situazione di paralisi della giustizia in questa materia [...] è gravissimo che si dia il segnale che la classe politica possa invocare per i suoi ministri non la contestazione di un reato che la magistratura asserisce essere stato compiuto e su cui bisogna indagare ma il diritto di violare la legge. Si stabilisce che coloro che vengono eletti perché attuino le norme possano ergersi al di sopra delle norme stesse ». Si tratta di parole che giudica integralmente condivisibili.

Con la riforma del 1988-89, si poneva quindi il problema di conservare al Parlamento un'interlocuzione sulle condotte ministeriali penalmente rilevanti ma senza consentire l'esercizio di una giurisdizione domestica e castale; si lavorava cioè su quell'ipotesi che già Moro, dieci anni prima, in occasione dello scandalo Lockheed aveva preconizzato, quando in occasione della seduta comune del Parlamento dal 3 al 5 maggio 1977 aveva ritenuto che fosse meglio restituire il potere d'accusa e il conseguente giudizio all'organo normale di giurisdizione. Se ne trasse quindi la conclusione che lo schema dovesse essere rovesciato. La competenza principale per la punizione dei reati ministeriali doveva essere trasferita al giudice ordinario. Con la riforma del 1989 al Parlamento, quindi, sarebbe spettata solo l'autorizzazione a procedere, che può es-

sere negata solo quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, ma non spettava in alcun modo l'accertamento della ministerialità del reato.

Ricostruite le origini della normativa costituzionale, che evidentemente escludono una competenza delle Camere in ordine alla qualificazione della natura del reato, prima di passare alla disamina dei precedenti e della prassi, sottolinea come la linea difensiva scelta dal Presidente del Consiglio, a suo avviso finalizzata a provocare l'estinzione del procedimento, sia palesemente suscettibile di compromettere sul piano politico e dell'opinione pubblica la sua credibilità; l'istituzione parlamentare deve quindi, a suo avviso, rimanere fuori da questa scelta, data l'impossibilità di ricondurre quello che, a suo avviso, è un grossolano sopruso compiuto sulle procedure di polizia a funzioni ministeriali.

Una volta giudicato inammissibile ed errato il conflitto – giudizio che auspica sia condiviso dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza – rimane dunque la domanda sulla sorte della richiesta dei Capigruppo. Se la conclusione dell'Ufficio di Presidenza è nel senso da lui auspicato non vi è dubbio che la procedura si debba arrestare. Del resto la prassi depone chiaramente in questo senso. Giova rammentare al riguardo alcune considerazioni di carattere sistematico in ordine al valore della prassi: la prassi è una fonte non scritta del diritto parlamentare, che trova legittimazione nell'autonomia costituzionale delle Camere. La prassi è il farsi ed il ripetersi uniforme e condiviso di certi modi di condursi, di dare soluzione pratica alle insorgenze quotidiane nella vita del Parlamento. La prassi è suscettibile di diventare consuetudine se negli attori parlamentari si insinua l'elemento dell'*opinio necessitatis*; la prassi ha la forza persuasiva del precedente. Nell'idea della ricerca dei precedenti è contenuta la convinzione profonda che non si possa cambiare soluzione ai problemi a seconda dell'interlocutore che si ha davanti, nemmeno a colpi di maggioranza. Non vi può essere una prassi *ad personam*, nemmeno per

estensione analogica della *lex ad personam*. La Presidenza della Camera, quella attuale come le precedenti, fornisce la prova lineare di ciò quando elenca i precedenti a fondamento delle proprie decisioni; un'apposita struttura della Camera, l'Ufficio del Regolamento, esiste anche per questo.

Quanto all'analisi puntuale dei precedenti relativi alla materia oggi in discussione essa rivela come le analogie sono in realtà assai più marcate di quanto non si voglia far credere. Tralasciati qui i casi della XV legislatura, si sofferma in particolare sul caso Faggiano Sardelli. Si è detto che nel caso oggi in esame vi è una pronuncia dell'Assemblea da tutelare, ma anche in quello vi era stata una pronuncia dell'Assemblea che il 20 giugno 2002 aveva convalidato l'elezione di Sardelli e respinto il ricorso di Faggiano. Con il conflitto – poi non elevato – ci si sarebbe doluti innanzi alla Corte costituzionale di un processo penale che, in definitiva, minacciava l'integrità del potere di verifica dei risultati elettorali che aveva condotto alla convalida dell'elezione di Sardelli. Sono evidenti le analogie con il caso in questione. Rileva inoltre il fatto che – *incidenter tantum* – nella relazione del collega Leone sulla richiesta di autorizzazione alla perquisizione domiciliare si ritenga dovuta la trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri non può considerarsi in alcun modo una pronuncia sul merito della questione. La decisione della Camera riguardava la richiesta di autorizzazione alla perquisizione in un ufficio dell'on. Berlusconi, e non concerneva in alcun modo una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. La Camera con la delibera del 3 febbraio ha travalicato le proprie competenze.

Di recente, peraltro, si è avuta la dimostrazione di come gli organi coinvolti nella procedura possano avere opinioni diverse, senza che questo alteri la procedura medesima: si riferisce alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del 2 marzo 2011, nella quale quest'organo, andando di diverso avviso rispetto alla Giunta per le autorizzazioni, si è pronunciato a favore

della costituzione in giudizio in un conflitto di attribuzioni riguardante l'on. Sgarbi.

Un'altra argomentazione alla quale si sente di controbattere è quella che vuole che l'Assemblea sia sovrana e non le si possa sottrarre il diritto di decidere. Giudica questa argomentazione tanto approssimativa quanto infondata. La Costituzione — all'articolo 1 — stabilisce che solo il popolo è sovrano e che quella sovranità si esercita nei modi e nei limiti della Costituzione. Preso alla lettera il principio che l'Assemblea è sovrana, esso condurrebbe ad esiti paradossali, palesemente confliggenti con le caratteristiche delle democrazie costituzionali dei nostri tempi. Ulteriore conferma del fatto che il principio di sovranità dell'Assemblea non può essere declinato in questi termini si trova nella disciplina della programmazione dei lavori.

La questione della c.d. «sovranità del Parlamento» e, per esso, di ciascuna Camera, e, all'interno di questa, dell'Assemblea, va esaminata sottoponendo il tradizionale slogan del costituzionalismo britannico della *sovereignty of Parliament* ad una serie di caveat, che ne circoscrivano e delimitino la residua portata nell'odierno diritto costituzionale italiano. Della «sovranità del Parlamento» va ricordata preliminarmente la valenza: con essa si intende affermare nell'ordinamento costituzionale il principio democratico: essendo il Parlamento l'unico organo eletto a suffragio universale, ad esso spetta naturalmente una posizione di primazia, che si traduce nella potestà (ad esso solo riservata) di rappresentare la nazione (rinvia al riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n.106 del 2002).

Detto questo, peraltro, va subito rilevato che, al di là di una eco simbolica dell'istanza ora evocata, la nozione di «sovranità» si rivela impropria se, intesa rigorosamente (vale a dire come pienezza dei poteri, *plenitudo potestatis*, sottratta a limiti giuridici), viene predicata di qualsiasi organo costituito. All'interno dell'ordinamento costituzionale vigente, ciascun organo — compreso il Parlamento — è

tenuto ad operare «nelle forme e nei limiti della Costituzione», i quali, ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione, astringono l'attività dello stesso popolo sovrano, e, dunque, a maggior ragione, di ogni autorità costituita, incluso l'organo direttamente rappresentativo del corpo elettorale. Ragionare di «sovranità del Parlamento», pertanto, significa evocare un concetto stantio, che ricorda per alcuni aspetti il diritto costituzionale inglese prima dell'insieme delle riforme che ne hanno segnato il sostanziale superamento (*dall'European Communities Act, 1972, allo Human Rights Act 1998*), il costituzionalismo della Terza repubblica francese (1875-1940) e quello italiano degli anni settanta (ove si ragionava di «centralità del Parlamento»). Il Parlamento — e ciascuna delle due Camere di cui esso si compone — è invece un organo dotato di un ambito di competenza costituzionalmente prestabilito, sia pure a portata generale, come deve continuarsi a ritenersi, malgrado la sopravvenuta competenza generale del legislatore regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, peraltro sensibilmente ridimensionata nella sua portata operativa nell'arco del decennio trascorso dal momento della sua entrata in vigore.

Se questo ragionamento vale per la principale potestà parlamentare, quella legislativa (aggiungasi che vale anche per la potestà di manifestare la sfiducia al Governo, che può esprimersi solo nelle forme tipiche di cui all'articolo 94 Cost., e che dunque non è neanche essa libera nella forma, pur essendola nel fine), la medesima tesi deve essere sostenuta per quanto concerne la tutela da parte di ciascuna delle Camere della sfera attribuzioni riconosciute dalla Costituzione nei rapporti con altri poteri, ed in particolare col potere giudiziario, che essa può tutelare, quando ne ricorrano le circostanze, per la via del conflitto di attribuzione ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione. La sanzione ultima di una eventuale esorbitanza da parte di una delle Camere dall'esercizio delle sue funzioni, o meglio, dall'ambito ben preciso in cui il conflitto

di attribuzione può essere esercitato, risiede nell'inammissibilità di un conflitto, che la Corte costituzionale può deliberare, rifiutandosi di esaminare un ricorso nel merito.

Per quanto attiene alla questione della sovranità di ciascuna Camera intesa come Assemblea, vale a dire come *plenum*, rispetto alle sue parti, incluse fra queste le sedi nelle quali le diverse forze politiche sono tutte rappresentate, anche tale questione richiede una serie di precisazioni (che devono peraltro intrecciarsi con quanto appena visto, che si riferisce all'uso dei propri poteri da parte della Camera medesima). In via generale si può sicuramente convenire sul principio per cui tutte le competenze che la Costituzione assegna alle Camere, devono in ultima istanza essere esercitate dal *plenum* dell'Assemblea. Quando la Costituzione intende riconoscere ad istanze diverse dal *plenum* facoltà spettanti alla Camera, essa lo fa espressamente: è il caso delle Commissioni di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione (si noti che l'inchiesta è un'attività che la camera non può esercitare direttamente, ma che deve esercitare, ove ritenga di farlo, necessariamente mediante una commissione individuata secondo le modalità di cui all'articolo 82 della Costituzione) e delle Commissioni in sede deliberante ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione. In questo ultimo caso, la stessa Assemblea non ha il potere di spogliarsi dell'esercizio della potestà legislativa a vantaggio di una sua Commissione, atteso che sia il Governo, sia una minoranza qualificata dell'Assemblea o della Commissione hanno facoltà di riportare la decisione nel *plenum*, a nulla valendo la volontà in senso contrario della maggioranza dell'Assemblea medesima. È alla luce di questo delicato rapporto regola – eccezione (la regola della spettanza al *plenum* del potere di decisione in ultima istanza, fermi i limiti costituzionali di competenza, e l'eccezione dei limiti a tale potere) che va esaminata la questione dell'esistenza di poteri filtro e di garanzia posti in capo al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza delle due Camere. Al riguardo

si deve muovere dalla constatazione che quelli sopra citati sono sì organi interni alle Camere medesime, ma che essi godono di un riconoscimento costituzionale espresso nell'articolo 63 della Costituzione, sia per quanto riguarda ciascuna delle due Camere, sia per quanto concerne il Parlamento in seduta comune. Tale espressa menzione costituzionale non può essere banalizzata.

Se essa vale anzitutto a riconoscere all'Assemblea il potere di scegliere il proprio Presidente ed il proprio Ufficio di Presidenza (a differenza di quanto accadeva ancora sotto lo Statuto, ove il Presidente del Senato era di nomina regia, come in molte monarchie costituzionali) e se tale è quindi la sua funzione storica originaria, occorre chiedersi se non si radichino in tale articolo altre funzioni degli organi in esame ed in particolare funzioni di garanzia finalizzate a consentire alla Camera di vincolare se stessa, autosottraendosi, mediante alcuni suoi organi interni, alle estreme conseguenze del principio maggioritario. Occorre in definitiva chiedersi se a tali organi la Costituzione non affidi implicitamente una funzione simile ai legacci con cui Ulisse ed i suoi compagni fecero ricorso per resistere alle sirene, secondo un'immagine nota nella teoria costituzionale per spiegare gli organi aventi funzioni contro-maggioritarie.

Le funzioni spettanti al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza sono note e complesse e non è possibile richiamarle in questa sede. Esse includono sicuramente la garanzia del corretto funzionamento dell'organo Camera, inclusa la facoltà di decidere, come accade e di norma come deve accadere, a maggioranza, con criteri liberi nel fine, in uno stile di schietta politicità. Ciò vale sicuramente per il merito delle scelte legislative e di indirizzo politico che sono il « pane quotidiano » di un'Assemblea politica e rispetto alle quali l'apposizione di « briglie » da parte del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza sarebbe semplicemente impensabile, in quanto da essa deriverebbe direttamente

un *vulnus* al contenuto essenziale del principio democratico di cui agli articoli 1, 70 e 94 della Costituzione.

Diverso è però il discorso per quanto attiene alle altre funzioni che pure spettano alla Camera, e che con sicurezza non rientrano nel perimetro legislazione-indirizzo politico delimitato dai citati articoli 1, 70 e 94 della Costituzione. È esattamente questo il caso che stiamo esaminando, come chiaramente ha spiegato il Presidente Fini nelle sue comunicazioni quando ha affermato che «La delibera è infatti considerata di carattere procedurale, costituendo un adempimento di tipo istituzionale, legato all'esercizio di prerogative della Camera; come tale nella prassi è assimilata alle decisioni adottate dall'Assemblea su questioni di carattere regolamentare...». Rispetto a queste «altre» funzioni è essenziale che la Camera mostri capacità di operare con *self restraint*, e di rispettare rigorosamente le condizioni procedurali di esercizio dei suoi poteri, quali sono stabilite, oltre che da norme costituzionali, legislative e regolamentari (di regolamenti parlamentari cioè), anche da prassi, convenzioni, e regole di correttezza costituzionale. Indipendentemente dalla qualificazione giuridica di queste ultime e sul loro riconoscimento, rispetto e prudente interpretazione evolutiva che riposa la funzionalità di un sistema parlamentare efficiente, al punto che, ove tale *corpus* di norme, non scritte e non giuridiche, sia rigorosamente stabilmente rispettato, diventa secondaria l'esistenza stessa di una Costituzione scritta (come il caso britannico ben dimostra). Ma anche nel caso italiano, nel quale le norme scritte hanno un ruolo del tutto prevalente, esse non sono in grado, da sole, di consentire al sistema di funzionare in maniera fluida e funzionale senza l'emersione, il riconoscimento ed il rispetto di tali regole convenzionali e di correttezza, che vengono talora chiamate «precedenti», ma che richiedono un continuo vaglio razionale per individuarne una *reason* ed elevarle a regole (ed evitare che si dia luogo ad una semplice rincorsa del «peggior prece-

dente» che sembra talora caratterizzare la democrazia maggioritaria *italian style*).

Nel caso del ruolo di filtro dell'Ufficio di Presidenza, al di fuori dell'ambito legislativo e di indirizzo politico di cui agli articoli 1, 70 e 94 della Costituzione, il rispetto della correttezza parlamentare si salda con il suo ruolo di garanzia. Esso è come un buon freno in una buona automobile: richiede di essere usato con prudenza nei momenti giusti, ma se non utilizzato quando occorre, rischia di aprire la via a conseguenze letali.

Tutto ciò premesso con riferimento alla sovranità dell'Assemblea, con riguardo all'intervento del collega Calderisi nella riunione del 24 marzo, sottolinea come egli abbia detto due cose, a suo avviso, errate. La prima è relativa alle procedure di raccordo con le Istituzioni dell'Unione europea. Come l'on. Calderisi ben sa, le decisioni prese dalla Giunta del Regolamento a quel proposito erano interamente comprese nell'ambito della funzione legislativa della Camera (sia in chiave di partecipazione alla fase ascendente della legislazione comunitaria, sia come denuncia della violazione della sussidiarietà legislativa), anche in raccordo con il Senato, come egli stesso ha puntualizzato nella seduta del 1° luglio 2010. Nel caso dei conflitti tra poteri viene in gioco tutt'altra funzione e – soprattutto – viene in rilievo la posizione costituzionale della sola Camera, del solo Senato o della sola Commissione d'inchiesta. Il riferimento alla sussidiarietà e al Trattato di Lisbona è dunque fuori luogo.

La seconda affermazione errata è quella per cui quando nell'ordinamento giuridico italiano si dice 'Camera' s'intende l'Assemblea, salvo i casi espressamente previsti dalla Costituzione.

Questa tesi è anzitutto un implicito ma pesante rilievo critico contro i Presidenti della Camera che hanno seguito la prassi più volte richiamata dal Presidente e dai colleghi intervenuti, non investendo l'Assemblea. Essa però è anche molto forzata. Si è detto, citando il prof. Lippolis, che quando l'articolo 66 della Costituzione attribuisce alla 'Camera' la verifica dei

titoli di ammissione (vale a dire la convalida delle elezioni e la verifica sulle cause d'incompatibilità) intende l'Assemblea. Non è così. Anzitutto, di regola, quando la Giunta propone la convalida delle elezioni l'Assemblea prende atto senza votazioni. Ma soprattutto, quando essa è destinataria di istanze di riapertura del procedimento di verifica per sopravvenienza di prove, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Giunta delle elezioni, la Giunta stessa di fatto può bloccare il procedimento ed evitare che l'Assemblea si pronunzi (come accadde proprio nel caso Faggiano-Sardelli, sul finire della XIV legislatura, in cui la maggioranza fece mancare il numero legale presso la Giunta delle elezioni). In quel caso l'Assemblea non si pronunziò perché mancava una proposta della Giunta.

Per rimanere in tema di competenze della 'Camera' in tema di verifica dei poteri ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, anche qui è solo la Giunta delle elezioni ad accertare le cause d'incompatibilità. Ciò è tanto vero che — se il deputato si dimette da deputato e opta per la carica dichiarata incompatibile — le dimissioni si annunziano all'Assemblea ma non si votano. Se invece il deputato non si dimette, l'Aula non è chiamata a votare sulla sussistenza della causa d'incompatibilità ma sulla decadenza. È un paradosso, se si vuole, ma è così. L'accertamento dell'incompatibilità che, secondo il collega, spetterebbe alla Camera è invece svolto dalla Giunta delle elezioni. Inoltre è proprio nella materia dei reati ministeriali — sotto la disciplina previgente — a offrire un ulteriore esempio. La Costituzione prevedeva la messa in stato d'accusa dei ministri da parte del Parlamento in seduta comune, che, secondo la logica sopra citata, si sarebbe dovuto pronunciare su tutte le denunce. Invece, già con una legge del 1962 e poi con quella del 1978, si intestò un potere di filtro alla Commissione inquirente che poteva ben sottrarre al *plenum* le decisioni finali.

Infine, per decidere autonomamente se inserire all'ordine del giorno una proposta così impegnativa, e cioè l'elevazione di un

conflitto di attribuzione sul caso Ruby, il Presidente della Camera dovrà tener conto dell'interesse della Camera ad agire, vale a dire se la Camera possa vantare una legittima pretesa a modificare il corso del giudizio. In altri termini: se l'autorità giudiziaria fosse costretta dal giudizio costituzionale a considerare il reato ministeriale e richiedesse l'autorizzazione a procedere, la Camera dovrebbe decidere se concedergliela o meno. In caso affermativo, tutta la discussione in corso sarebbe inutile. Si arriverebbe esattamente al punto in cui si è oggi. Ma, nel caso opposto, in cui la Camera volesse denegare l'autorizzazione, allora tutta la battaglia della maggioranza avrebbe avuto sì un senso, ma condurrebbe a dovere invocare che sussiste la ragion di Stato o un altro preminente interesse pubblico. Ma tutti gli organi coinvolti in questa valutazione possono ragionevolmente credere che sussista tale interesse, al cospetto del tipo di credenziali, certamente di natura non diplomatica, vantate da alcune protagoniste della vicenda in questione? Si può riconoscere un interesse della Camera ad affermare che lo scandalo dell'Olgettina è stato un affare di politica internazionale? A queste domande ritiene che la risposta non possa che essere univocamente negativa.

In conclusione ribadisce la propria convinzione che qualora, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, dovesse mancare una proposta di elevazione del conflitto, la procedura debba arrestarsi. Ciò peraltro non comporterebbe alcun pregiudizio per il Governo, dal momento che questo potrebbe benissimo — ove lo ritenga — elevare il conflitto a tutela delle proprie attribuzioni qualora effettivamente le consideri lese. Se, invece, la prassi e i precedenti fossero pretermessi e calpestati e se, con essi, lo fossero la praticabilità democratica e procedurale, sicuramente, a suo giudizio, le prerogative del Parlamento avrebbero subito una grave lesione. Tutto ciò al fine di impedire che si arrivi ad un giudizio da parte della magistratura, così come la legge prevede. Per di più, sulla base di una pretesa

inconsistente sul piano giuridico, costruita su una logica che ridicolizza, se non addirittura umilia il Parlamento italiano, che risulterebbe così essere l'unico soggetto al mondo a credere che Karima El Mahroug, detta Ruby rubacuori, sia la nipote di Mubarak.

Antonio LEONE preliminarmente ritiene necessario fare una premessa sulla vicenda dalla quale è scaturita la richiesta degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli, caratterizzata da contrapposizioni politiche probabilmente insanabili, già emerse nel dibattito in Giunta per le autorizzazioni e trapelate pure negli interventi svolti da alcuni colleghi nella precedente seduta: si tratta, a suo avviso, di contrapposizioni, da una parte, frutto di una diversa valutazione dei fatti, dall'altra del comportamento della magistratura che rischiano di non far osservare con il dovuto distacco la questione di merito, che riguarda il conflitto di attribuzioni, ossia l'esistenza o meno di una lesione delle attribuzioni della Camera e, conseguentemente, dell'interesse o meno ad agire della stessa. Nella consapevolezza che la Giunta per il Regolamento non è la sede per affrontare né il dibattito politico né il tema della fondatezza o meno del conflitto — che potrà essere sviluppato in Ufficio di Presidenza e, poi, auspica, in Assemblea — ritiene particolarmente importante che la discussione in Giunta si mantenga entro i confini segnati dalla competenza della stessa e dall'oggetto della convocazione. Richiami in questo senso sono stati fatti anche da qualche collega intervenuto nel dibattito, anche se, a suo avviso, non tutti, come, ad esempio, l'onorevole Bressa, si sono poi attenuti al criterio della competenza della Giunta. Ricorda infatti che a questa compete esclusivamente la valutazione delle modalità procedurali con le quali la Camera sarà chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di elevazione del conflitto di attribuzioni, senza che gli orientamenti espressi debbano essere guidati dalle opinioni sul merito della vicenda giudiziaria e offrendo invece valutazioni che, astraendosene il più possibile, si spo-

sino con i principi costituzionali e regolamentari cui si deve fare rigoroso riferimento.

In proposito, si chiede se su questioni così rilevanti come quelle attinenti l'elevazione o meno di un conflitto di attribuzioni, la decisione dell'Ufficio di Presidenza, ove fosse respinta la proposta di elevazione, possa essere considerata come definitiva manifestazione di volontà della Camera nel suo complesso. La risposta fornita dai deputati dell'opposizione è stata affermativa. Ritiene tuttavia che gli elementi da considerare in questa fattispecie siano molteplici.

In primo luogo, rammenta come nella riunione della Giunta del 24 marzo scorso, il Presidente della Camera abbia ricordato che tutta la procedura che disciplina le modalità di elevazione o di resistenza in giudizio nei conflitti di attribuzioni non è in alcun modo contenuta nei Regolamenti parlamentari, ma frutto — per la maggior parte degli aspetti — di una prassi. La prassi costante stabilisce, ad esempio, la competenza istruttoria dell'Ufficio di Presidenza; la prassi — sia pure più recente — attribuisce alla Giunta competente per materia un ruolo consultivo; sempre la prassi costante disciplina le modalità di discussione e voto in Assemblea, trattando le questioni in materia di conflitti come questioni procedurali ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento. Ancora la prassi costante vuole che — quando si tratta di resistere in un giudizio promosso da altro potere — l'eventuale deliberazione sfavorevole dell'Ufficio di Presidenza non precluda la successiva sottoposizione della questione all'Assemblea. In proposito, ricorda il valore delle prassi nel diritto parlamentare, valore già richiamato da alcuni colleghi: una prassi è la ripetizione costante nel tempo di un comportamento procedurale, ritenuto conforme ai principi regolamentari e costituzionali e, entro questi limiti, essa è vincolante quanto una norma scritta. Segnala tuttavia che ci sono aspetti relativi alla materia all'esame che non sono disciplinati da una prassi, perché non si sono mai posti in concreto o, se questo è avvenuto, non è mai stata assunta

una soluzione dirimente, poi ripetuta nel tempo e pertanto sono sostanzialmente non regolati. È il caso della questione specifica all'esame della Giunta, sulla quale si possono – non del tutto congruamente – invocare solo singoli, sparuti precedenti: quando il precedente è però – di fatto – uno solo, e molto discutibile, non crede si possa ritenerlo vincolante.

Come ricordato dal Presidente nella sua relazione, in tre soli precedenti vi è stata una deliberazione sfavorevole all'elevazione di un conflitto da parte dell'Ufficio di Presidenza, e in essi non vi è stato successivo approdo in Assemblea. Due di essi non sono a suo avviso pertinenti e, dunque, non sono invocabili. Si tratta di due casi (quelli della XV legislatura) in cui l'Ufficio di Presidenza ha convenuto, in uno (caso D'Elia), su proposta del relatore, e con una sola astensione, che non sussistevano i presupposti per l'elevazione di un conflitto e, nell'altro (caso Mancini), all'unanimità e sulla base di unanime orientamento conforme della Giunta per le autorizzazioni, che mancassero gli estremi per elevare un conflitto, non sussistendo violazione dell'articolo 68 della Costituzione. In entrambi i casi nessuno ha avanzato richiesta di sottoporre la questione all'Assemblea.

Quanto invece al cosiddetto precedente Faggiano-Sardelli della XIV legislatura, ricorda che ci fu reiezione – a parità di voti – della proposta di proporre alla Camera l'elevazione di un conflitto d'attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria: deve ricordare che il Presidente, nel proclamare il risultato della deliberazione, ha chiarito che ci si trovava di fronte ad un'ipotesi del tutto inedita, senza precedenti ed infatti ha avvertito che, per quanto riguardava un eventuale seguito della questione in Assemblea, si sarebbe riservato ogni valutazione. Il seguito in Assemblea, quindi, come ha ricordato anche il Presidente Fini, nella sua relazione introduttiva, non era stato escluso: il Presidente si è riservato un approfondimento dato il carattere inedito della vicenda. Vero è che la questione non è poi approdata in Assemblea; ma è vero pure che, anche in questo caso

(ed a differenza della fattispecie concreta all'esame della Giunta), nessuno ne fece richiesta e che il Presidente, né allora, né dopo, ha sciolto espressamente – cioè con una decisione esplicita e motivata – la riserva fatta. Non ritiene che un precedente, a suo avviso incerto e che pone più dubbi di quanti ne risolva, possa fondare oggi una decisione proceduralmente così importante e che così tanto rischia di pesare sul senso delle prerogative parlamentari. Rileva in proposito come, ove non c'è una prassi, e nemmeno una pronuncia motivata, ma solo una riserva di approfondimento, vi sia in realtà un vuoto normativo. Ed è proprio per questo che, a suo avviso, è stata convocata la Giunta per il Regolamento: infatti, come rappresentato dal Presidente, già nella riunione dell'Ufficio di Presidenza immediatamente successiva alla richiesta dei Capigruppo di maggioranza, i precedenti in questione non appaiono immediatamente applicabili.

Ritiene quindi che il compito della Giunta sia quello di colmare il vuoto, assumendo le necessarie iniziative interpretative in conformità ai principi regolamentari e costituzionali. Reputa peraltro necessario che – risolto in un modo o nell'altro il caso di specie – si proceda ad una « codificazione » della procedura sui conflitti di attribuzioni, al fine di evitare, in futuro, di trovarsi nuovamente di fronte alle stesse incertezze di oggi.

Ritiene inoltre che l'esclusione della competenza dell'Assemblea a pronunciarsi ogni qualvolta in Ufficio di Presidenza maturi un orientamento negativo sulla richiesta di elevazione del conflitto non possa che dipendere da un dato regolamentare (o costituzionale) che in modo inconfutabile lo preveda. Una previsione del genere esiste, ad esempio, come ha ricordato l'onorevole Calderisi, nel Regolamento con riferimento ad altre fattispecie, come per le proposte di modifica del Regolamento, per le quali è stabilito che – ove la Giunta si esprima in senso contrario – non è possibile sottoporle all'Assemblea. Si tratta, a suo avviso, di un'eccezione scritta al principio della « sovranità » dell'Assemblea – titolata in via generale a

manifestare la definitiva volontà della Camera — che non può essere estesa analogicamente né desunta interpretando in modo affrettato uno sparuto precedente. In presenza dell'attribuzione alla Camera del potere di elevare conflitto fra poteri (attribuzione che discende dall'articolo 134 della Costituzione, in quanto la Camera è potere dello Stato o — meglio — organo competente « a dichiarare definitivamente la volontà del potere » cui essa appartiene, secondo quanto stabilisce l'articolo 37 della legge n. 87 del 1953), la decisione finale su una richiesta del genere (ossia proprio la manifestazione di quella « volontà definitiva » del potere) deve — a suo avviso — essere comunque riservata all'Assemblea, che è appunto sovrana ed è l'organo plenario cui spetta ogni decisione definitiva, in particolare quando essa si riverbera nei rapporti con altri poteri dello Stato.

In proposito, ritiene opportuno segnalare che solo là dove la Corte costituzionale ha riconosciuto ad altri organi (Commissioni d'inchiesta, Commissione di vigilanza sulla Rai, Comitato sui servizi di cui alla abrogata legge n. 801 del 1977) la legittimazione ad elevare conflitto di attribuzione, in quanto organi competenti ad esprimere definitivamente la volontà del Parlamento nelle materie di competenza ed in considerazione della rilevanza costituzionale dei fini perseguiti, si è data attribuzione ad essi della competenza alla relativa deliberazione definitiva, senza, ovviamente, passaggi — neppure istruttori — in Ufficio di Presidenza. Una simile legittimazione non risulta invece assegnata dalla Corte all'Ufficio di Presidenza: ne consegue che, in nessun caso, una delibera dell'Ufficio di Presidenza contraria all'elevazione del conflitto, e non confortata da una pronuncia dell'Assemblea dello stesso tenore, possa precludere alla Camera stessa di agire a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali.

Osserva poi come la necessità che sia consentito all'Assemblea di assumere una decisione sull'elevazione del conflitto emerga ancora più evidentemente nel caso di specie, considerando che la richiesta dei

capigruppo di maggioranza consegue direttamente alla deliberazione dell'Assemblea del 3 febbraio 2011 quando — in ordine alla restituzione all'autorità giudiziaria degli atti relativi alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione di una perquisizione domiciliare — la Camera ha giudicato che fosse dovuta la trasmissione degli atti dalla procura al Tribunale dei ministri, ritenendo ministeriale il reato. A suo avviso, ove si dovesse affermare che un'eventuale decisione negativa dell'Ufficio di Presidenza può escludere la sottoposizione della questione all'Assemblea, quest'ultima sarebbe privata della possibilità di assumere iniziative costituzionalmente ammissibili e giuridicamente e logicamente conseguenti ad una manifestazione di volontà già assunta, e volte a ristabilire l'equilibrio corretto nei rapporti fra poteri dello Stato. Al riguardo, ricorda di aver sempre assunto un approccio coerente volto ad assicurare con ogni strumento, in modo rigoroso e coerente, la difesa delle delibere (anche se assunte a maggioranza) della Camera — ad esempio in tema di costituzione in giudizio — a tutela delle prerogative parlamentari. Ritiene infatti che — in nome della autonomia costituzionale della Camera — la forza delle sue delibere debba essere sempre sostenuta da ogni conseguente iniziativa che si renda necessaria in presenza di altri poteri dello Stato che cerchino di restringerne la portata o annullarla.

Ricorda che la prassi, nei casi (non di elevazione ma) di resistenza in un conflitto sollevato da altro potere dello Stato nei confronti della Camera, rimette univocamente all'Ufficio di Presidenza una funzione solo referente nei confronti dell'Assemblea, che è chiamata in ogni caso a decidere se costituirsi in giudizio (anche cioè quando l'Ufficio di Presidenza sia di avviso negativo). Pur rilevando come in tal caso il giudizio costituzionale è già instaurato, mentre in caso di elevazione occorre assumere un'iniziativa per instaurarlo, a suo avviso, da un punto di vista del valore della pronuncia della Camera e del suo rilievo nei rapporti con altri poteri dello Stato, le due decisioni non differiscono

molto fra loro e, crede, richiederebbero – per coerenza – un trattamento procedurale simile.

Da ultimo, intende soffermarsi su quello che, a suo avviso, rappresenta il punto più nevralgico e delicato, ancor più alla luce delle considerazioni giuridiche svolte: se si dovesse escludere la possibilità per l'Assemblea di deliberare su questo tema, si rimetterebbe ad un organo non proporzionalmente rappresentativo dei gruppi, ma anzi composto in modo quasi casuale (date le modalità di elezione e di integrazione, che prevedono sì la presenza di tutti i gruppi, ma a prescindere dalla loro consistenza numerica), una decisione a così forte rilevanza esterna, attinente appunto alla difesa delle prerogative della Camera ed ai confini della sua autonomia costituzionale nei confronti degli altri poteri dello Stato. Casualità nella composizione che ha portato in questa legislatura ad uno squilibrio nell'Ufficio di Presidenza nei rapporti complessivi fra maggioranza ed opposizioni. Precisando che non è sua intenzione mettere in discussione la legittimità della composizione dell'Ufficio di Presidenza, che dipende, come illustrato dal Presidente, da una peculiare disciplina di elezione, crede tuttavia che questa peculiarità – voluta appunto dal Regolamento – in tanto sia giustificata in quanto ci si attenga alle competenze specifiche che la legge o il Regolamento assegna a tale organo ed elencate in particolare all'articolo 12 e all'articolo 14: queste attengono principalmente a questioni di alta amministrazione, di ordine interno, di prerogative dei Gruppi, nonché all'esercizio di poteri normativi collegati a tali funzioni (i vari regolamenti cosiddetti minori). Il Regolamento elenca quindi le materie affidate all'Ufficio di Presidenza, che – almeno per la parte che vede una competenza decisoria esclusiva dell'organo – costituiscono a suo avviso un numero chiuso, da ancorare necessariamente ad un dato regolamentare testuale e non suscettibile di estensione analogica, proprio in quanto si tratta di un organo istituzionalmente non rappresentativo in modo proporzionale dei Gruppi. Nel caso

di specie, ove si riconoscesse invece all'Ufficio di Presidenza una competenza decisoria finale – ancorché limitata ai soli casi negativi – si determinerebbe una surrettizia integrazione di tale elenco, al di fuori delle procedure previste per la modifica del Regolamento. Pur precisando che non intende affatto porre in discussione la competenza istruttoria dell'Ufficio di Presidenza in materia di conflitti (univocamente ricostruita dalla prassi), ritiene tuttavia doveroso che sia assicurata all'Assemblea, anche in presenza di una decisione contraria di tale organo, la possibilità di essere investita della decisione finale.

Quanto alla preoccupazione, emersa in alcuni degli interventi svolti, circa l'opportunità di assegnare all'Ufficio di Presidenza un ruolo di filtro al fine di scongiurare il rischio di decisioni illegittime dell'Assemblea, fa presente che l'ordinamento attribuisce tale essenziale funzione ad organi di garanzia, quale è la Presidenza della Camera (per l'ammissibilità degli atti parlamentari e per la decisione sui richiami al regolamento), che può avvalersi della consulenza della Giunta per il Regolamento. Osserva che, quando competenze di filtro sono assegnate ad altri organi, come la Commissione bilancio (citata dall'on. Lanzillotta), questi sono comunque composti sulla base della proporzione dei Gruppi.

Le considerazioni svolte devono, a suo avviso, indurre alla massima cautela nel valutare la fattispecie all'esame ed a prevedere la possibilità che una decisione così delicata e rilevante sia comunque assunta dall'Assemblea, in presenza di una richiesta in tal senso (nel caso di specie sostenuta dagli interi tre Gruppi di maggioranza), ed avendo la Giunta per le autorizzazioni (organo parlamentare competente nel merito della questione) espresso un orientamento conforme: ciò anche se l'Ufficio di Presidenza maturasse una decisione contraria sul merito. Diversamente si finirebbe per alterare gli equilibri complessivi che assistono il funzionamento della Camera, facendo prevalere un approccio formalistico di corto respiro sulle

regole e sui principi costituzionali e regolamentari, ponendo in essere — questa volta sì — un grave precedente per il futuro.

Nicola MOLTENI, ringrazia preliminarmente il Presidente della Camera per aver ritenuto opportuno e doveroso — come peraltro era emerso nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 2 marzo scorso — sottoporre alla Giunta per il Regolamento la discussione sulla procedura per l'elevazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: ciò in considerazione del fatto che ci si trova dinanzi ad una questione delicata, importante sotto l'aspetto politico-parlamentare in quanto investe la tutela delle prerogative dei parlamentari, ma soprattutto perché, come è stato affermato e sostenuto dallo stesso Presidente e dall'Ufficio di Presidenza, non può ricondursi *sic et simpliciter* alla prassi. Richiamando quanto detto dal Presidente della Camera nella sua relazione, sottolinea come il caso in esame non appaia riconducibile in maniera immediata ai precedenti e ciò, a suo avviso, confuterebbe già in parte quanto sostenuto nel corso del dibattito da alcuni componenti della Giunta appartenenti alle opposizioni. Si è di fronte ad una vicenda nuova rispetto ai precedenti ricordati, che pertanto non possono essere direttamente ed immediatamente invocati per il caso in esame.

Condivide sia personalmente, sia a nome del Gruppo della Lega Nord Padania, la posizione espressa dall'onorevole Calderisi nel dibattito; manifesta, inoltre, piena e convinta adesione alla lettera inviata al Presidente Fini dai capigruppo di maggioranza nella quale si richiede di individuare nell'Assemblea la sede ultima delle decisioni della Camera e, di conseguenza, di investire in ogni caso l'Assemblea dell'esame di una proposta deliberata dall'Ufficio di Presidenza, indipendentemente dalla circostanza che questa proposta sia favorevole o contraria all'elevazione del conflitto di attribuzione medesimo ed anche indipendentemente dall'orientamento della Giunta per il

Regolamento: in proposito segnala che si tratta di organi dove attualmente i Gruppi di maggioranza sono sottorappresentati rispetto ai Gruppi di opposizione, circostanza questa sicuramente anomala che lo porta ad associarsi alla richiesta — già avanzata dall'onorevole Calderisi al Presidente della Camera — di un loro adeguato, doveroso riequilibrio nella composizione.

A favore della richiesta di investire comunque l'Assemblea della decisione militano numerosi elementi. Innanzitutto, in quanto appare pacifico e consolidato che nel nostro sistema costituzionale l'organo competente a dichiarare e a manifestare in via definitiva la volontà della Camera in ordine all'esercizio delle prerogative costituzionali (in particolare quando queste investano i rapporti con altri poteri dello Stato) è l'Assemblea, alla quale si riferisce la Carta costituzionale ogniqualvolta menziona la Camera; in secondo luogo in quanto vi è una manifestazione di volontà espressa in una lettera chiara ed inconfutabile indirizzata al Presidente dai capigruppo di maggioranza, volta ad investire l'Assemblea; in terzo luogo, perché la proposta di elevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si pone in collegamento logico con la deliberazione assunta dall'Assemblea il 3 febbraio scorso in merito alla richiesta di autorizzazione alla perquisizione domiciliare; infine, in quanto in un parere adottato a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni — parere non vincolante, ma certamente qualificato — si esprime il convincimento che la Camera debba elevare il conflitto nei confronti dell'autorità giudiziaria di Milano a tutela delle proprie prerogative costituzionali.

Evidenza, infine, come nel più volte richiamato caso Faggiano-Sardelli — se è vero che l'Ufficio di Presidenza all'epoca deliberò di non proporre all'Assemblea l'elevazione del conflitto di attribuzioni — l'ipotesi di sottoporre comunque la questione all'Assemblea, secondo quanto riferito dallo stesso Presidente nella sua relazione introduttiva, fosse apparsa comunque percorribile, ancorché essa successivamente non abbia avuto seguito in

mancanza di richieste in tal senso. A suo avviso, pertanto, anche questo caso non può essere considerato pertinente.

In conclusione, anche a nome del suo Gruppo, ritiene che, in base alla Costituzione ed indipendentemente dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, la competenza a pronunciarsi in merito all'elevazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato spetti all'Assemblea.

Antonio MILO ricorda che, a seguito dell'iniziativa assunta dai Presidenti dei Gruppi del Popolo della libertà, della Lega Nord Padania e di Iniziativa responsabile con la quale si chiedeva che la Camera accertasse la « *sussistenza delle condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale a tutela delle prerogative della Camera lese dall'operato omissivo della magistratura procedente nei confronti dell'onorevole Silvio Berlusconi* », la Giunta per le autorizzazioni ha espresso un orientamento favorevole all'elevazione del conflitto. Nel documento approvato dalla Giunta per le autorizzazioni si fa riferimento, sul piano della procedura, alla « *necessità di una presa di posizione da parte della Assemblea della Camera* ». A suo avviso, appare dunque necessario investire della questione l'organo della Camera che ne è per definizione competente, ossia l'Assemblea, pur nella consapevolezza che un'eventuale delibera di tale organo favorevole all'elevazione del conflitto di attribuzioni, non potrà determinare una sospensione del processo in corso, essendo – a suo avviso – al giudice competente preclusa soltanto la possibilità di emettere una sentenza nelle more del procedimento pendente innanzi alla Corte Costituzionale.

Ritiene tuttavia che la questione all'esame rappresenti un'occasione per avviare una riflessione sulla portata applicativa dell'articolo 96 della Costituzione con particolare riferimento alle prerogative che tale disposizione attribuisce alle Camere. Di pari passo, considera opportuna l'adozione di ogni iniziativa di carattere legislativo volta a definire in modo

organico le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri anche in relazione all'eventuale commissione di reati extrafunzionali. A suo avviso, ai fini della disciplina della materia, non è peraltro di ausilio la recente giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'ottica del bilanciamento tra la tutela dell'esercizio della funzione giurisdizionale e la tutela delle funzioni di governo, non è giunta ad inquadrare compiutamente i contenuti delle funzioni medesime, non sempre definibili e mutevoli per oggettive circostanze.

L'incertezza del quadro normativo di riferimento, a suo avviso, rischia di determinare l'insorgere di sempre più numerosi conflitti di attribuzione tra organi titolari del potere politico e autorità giudiziaria, cui deve aggiungersi il ruolo sempre più centrale della Corte costituzionale in relazione all'individuazione del nesso funzionale ai fini della qualificazione di un reato come ministeriale. A ciò deve aggiungersi, a suo avviso, che la recente prassi parlamentare (casi Matteoli e Castelli), che ha visto l'approvazione di delibere con le quali le Camere hanno operato un'autonoma valutazione circa la « ministerialità » di reati, potrebbe esporre ancor di più la Corte costituzionale sul piano delle valutazioni connesse all'accertamento del nesso funzionale, con il rischio che le decisioni da questa assunte assumano carattere prettamente politico, a discapito del ruolo di garanzia che la Consulta è chiamata a svolgere.

Conclusivamente ritiene, nel merito, al fine di non sacrificare le prerogative parlamentari sottese al disposto dell'articolo 96 della Costituzione, che la richiesta di elevazione del conflitto di attribuzioni in esame sia pienamente condivisibile, e, nel metodo, che della questione debba essere investita in ogni caso l'Assemblea.

Marina SERENI, affidando le sue considerazioni ad un testo scritto che chiede possa essere pubblicato in allegato al resoconto della seduta, ritiene che gli aspetti procedurali della questione non debbano prevalere sulla sostanza: a suo avviso, è il

presupposto stesso dell'iniziativa assunta dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza ad essere irragionevole. Davvero può dirsi che la condotta tenuta dal Presidente del Consiglio nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 rappresenti esercizio delle funzioni ministeriali ed in particolare di quelle attinenti alle relazioni diplomatiche? A suo avviso da quella vicenda deriva solo disdoro in ambito internazionale a danno del paese. Ove peraltro la condotta in oggetto dovesse essere considerata riconducibile all'esercizio di funzioni ministeriali, ritiene che il Governo, e non la Camera, dovrebbe assumere l'iniziativa di sollevare conflitto di attribuzioni: del resto, a suo avviso, anche ove l'Assemblea dovesse essere investita della questione e dovesse deliberare in senso favorevole all'elevazione del conflitto, il Governo presumibilmente solleverà in ogni caso conflitto innanzi alla Corte costituzionale.

Gianfranco FINI, *Presidente*, autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta del testo integrale dell'intervento dell'onorevole Sereni (*vedi allegato 1*), nonché del testo dell'intervento dell'onorevole Favia (*vedi allegato 2*) e di considerazioni integrative dell'intervento dell'onorevole Calderisi (*vedi allegato 3*), svolti nella seduta del 24 marzo scorso.

Ringrazia i membri della Giunta per le considerazioni approfondite svolte nel dibattito che saranno, da parte sua, doverosamente oggetto di attenta ponderazione, in vista dell'assunzione – in seno all'Ufficio di Presidenza, convocato domani per esprimersi sulla richiesta di elevazione del conflitto – di una decisione che possa dirimere la questione affrontata, in assenza di inequivocabili precedenti. Ritiene comunque che, una volta conclusa questa vicenda, sia necessario pervenire ad una più esplicita e compiuta disciplina delle modalità procedurali con le quali la Camera assume le decisioni di propria competenza in tema di conflitti di attribuzioni, data anche la rilevanza di tali decisioni nei rapporti con gli altri poteri dello Stato. A tal fine incarica come relatori i deputati Bressa e Leone, cui affida

il compito di presentare alla Giunta una loro proposta integrativa del Regolamento.

Questione diversa rispetto ai temi qui affrontati è quella che il Presidente del Gruppo dell'Italia dei valori gli ha segnalato con una lettera del 18 marzo scorso. In essa si constata non essere stato dato alcun seguito ad una precedente richiesta, avanzata assieme all'onorevole Evangelisti lo scorso 21 luglio, di sottoporre all'Ufficio di Presidenza la possibilità di elevare un conflitto di attribuzioni in merito ad una vicenda che ha interessato lo stesso onorevole Evangelisti ed il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta. Ho già fornito risposta all'onorevole Donadi lo scorso 25 marzo, ma – avendo l'onorevole Favia accennato alla questione nella precedente riunione – ritiene opportuno fornire una risposta anche alla Giunta.

Osserva che le due fattispecie – quella oggi in esame e quella richiamata dall'onorevole Donadi – sono profondamente diverse sul piano procedurale e chiarisce i motivi per i quali non ha ritenuto di dare corso alla richiesta. Il fatto oggetto di contestazione consisteva nel sostanziale diniego di risposta del Ministro Brunetta con riferimento ad un quesito posto in tre interrogazioni a risposta scritta, con le quali si chiedeva conto, tra l'altro, dell'asserito mancato assenso del suddetto Ministro alla proposta di scioglimento del comune di Fondi, avanzata dal Ministro dell'interno in sede di Consiglio dei Ministri, e delle relative motivazioni. Il Ministro, nelle risposte fatte pervenire, aveva motivato il diniego, oltre che con il fatto che non vi era stata alcuna deliberazione del Consiglio dei Ministri, con il rilievo che, secondo l'articolo 13 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, il verbale del Consiglio è atto riservato, esulando quindi l'attività svolta in tale sede dai limiti del sindacato ispettivo. A fronte di un invito rivolto dalla Presidenza della Camera, con lettera del 10 giugno 2010, a voler integrare la risposta fornita, sul presupposto che, una volta giudicato l'atto ammissibile dalla Presidenza, non compete al Ministro destinatario dell'atto svolgere rilievi, in sede di risposta, sui profili di

ammissibilità, il Ministro, con lettera del 12 luglio 2010, dichiarava di non aver voluto in alcun modo interferire con « l'esclusivo potere del Presidente della Camera di giudicare dell'ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo » e ribadiva la sua posizione negativa circa la possibilità che il sindacato ispettivo si estenda alle « opinioni espresse dai singoli Ministri nell'ambito del processo formativo della volontà collegiale », richiamando al riguardo il conforme avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, « che ha costantemente ritenuto le discussioni interne al Consiglio sottratte alla responsabilità e alla disponibilità del singolo Ministro e, per questa via, al sindacato ispettivo ». Tale risposta è stata dagli onorevoli Donadi e Evangelisti considerata in contrasto con gli articoli del Regolamento della Camera che prevedono il potere di controllo ispettivo nei confronti dell'Esecutivo e, in definitiva, con gli articoli 64 e 94 della Costituzione.

Ricorda che – se in linea generale non vi è dubbio che il Governo è tenuto a dare risposta agli atti di sindacato ispettivo – l'articolo 131 del Regolamento, con espresso riferimento alle interrogazioni, prevede la possibilità che il Governo dichiari di non poter rispondere, indicandone il motivo. È evidente che l'esercizio di una prerogativa prevista dal Regolamento non può essere considerato lesivo delle attribuzioni parlamentari. La citata norma, inoltre, non individua i motivi che possono giustificare tale decisione del Governo, né prevede una sede di sindacato sulle motivazioni addotte dal Governo, diversa da quella della censura sul piano politico – attraverso gli strumenti procedurali idonei a farla valere – dovendosi escludere, invece, che la decisione del Governo possa dar luogo agli effetti giuridici ipotizzati dai colleghi del Gruppo dell'Italia dei valori.

È questa dunque la ragione per la quale non ha ritenuto di dare corso alla richiesta di rimettere all'Ufficio di Presidenza la questione posta, rientrando la

stessa negli schemi della dialettica tra Governo e Parlamento definiti a livello dei Regolamenti parlamentari.

Infine, risponde alla questione – posta il 24 marzo dall'on. Calderisi e ripresa oggi dall'on. Molteni – dello squilibrio nei rapporti fra maggioranza ed opposizioni nella Giunta per il Regolamento, squilibrio insorto nel corso della legislatura a seguito delle variazioni nella composizione dei Gruppi. Ricorda che l'articolo 16, comma 1, del Regolamento prevede che « la Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi ».

All'inizio della legislatura, la Giunta è stata nominata tenendo conto del criterio di proporzionalità, compatibilmente con il ridottissimo numero di componenti dell'organo: ne risultava escluso il solo Gruppo Misto. La composizione è stata quindi integrata, previo parere favorevole della Giunta medesima (21 maggio 2008), con un rappresentante di tale formazione, ritenendosi, anche alla luce del limitato numero di gruppi costituiti nella legislatura, di consentire la rappresentanza nell'organo di tutti i Gruppi.

La situazione attuale vede tuttora rappresentati tutti i Gruppi, compresi quelli formati in corso di legislatura; ma risultano sottorappresentati quelli del Popolo della libertà e del Partito democratico. Quindi, se si volesse intervenire ora sulla composizione della Giunta, al fine di una maggiore aderenza della sua composizione alla proporzione fra i Gruppi, occorrerebbe assegnare un seggio in più al Popolo della libertà ed al Partito democratico. Non sarebbe invece possibile un ulteriore incremento numerico della rappresentanza dei Gruppi di maggioranza (al fine di giungere ad una prevalenza numerica rispetto alle opposizioni), poiché ciò altererebbe considerevolmente la proporzio-

nalità, ossia un requisito che, sia pure tendenzialmente, il Regolamento e la prassi prevedono espressamente.

Conclusa la trattazione del punto all'ordine del giorno, desidera affrontare brevemente un'ultima questione, relativa alla seduta dell'Assemblea del 24 marzo scorso: in sede di comunicazioni del Governo sulla crisi libica, al momento dell'annuncio della presentazione delle risoluzioni aveva ritenuto opportuno svolgere alcune precisazioni, essendo sorto un fraintendimento fra gli uffici della Presidenza ed il Gruppo del Partito Democratico circa il momento a partire dal quale si possono presentare le risoluzioni e circa il loro ordine di votazione. Ritiene opportuno — al fine di evitare per il futuro ulteriori equivoci o incertezze — confermare anche in questa sede quanto detto in Assemblea.

L'articolo 118 del Regolamento prevede che, « in occasione di dibattiti su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione ». La prassi applicativa di tale norma è nel senso che sia possibile presentare proposte di risoluzione dal momento in cui il Governo prende la parola per rendere le comunicazioni stesse e fino all'intervento con il quale il rappresentante del Governo rende il parere. Non è invece possibile presentarle prima. Si tratta, infatti, di strumenti che « accedono » al dibattito e non di strumenti che lo « introducono » (come le mozioni) e che, come tali, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta.

L'ordine di presentazione delle risoluzioni — in base all'univoca e consolidata

prassi parlamentare — rileva ai fini del loro ordine di votazione, fatto salvo ovviamente il caso in cui il Governo ponga la questione di fiducia. Allo stato si tratta, del resto, dell'unico criterio oggettivo che è a tal fine possibile utilizzare, non essendo evidentemente applicabili i criteri che presiedono all'ordine di votazione degli emendamenti (fondati sulla maggiore o minore distanza dal testo di riferimento), né quelli previsti dal Regolamento per gli atti di indirizzo riferiti al documento di programmazione economico-finanziaria (articolo 118-*bis*, comma 2) e alla relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea (articolo 126-*ter*, comma 7), in base ai quali si vota per primo lo strumento accettato dal Governo.

Se questa è la prassi applicativa sinora seguita, il caso verificatosi ha comunque posto l'esigenza di una verifica della medesima. Ritiene quindi che la Giunta per il Regolamento debba valutare l'opportunità di una più puntuale precisazione del significato dell'espressione regolamentare « in occasione di dibattiti su comunicazioni del Governo », in modo da individuare termini e modalità per la presentazione delle risoluzioni — così come criteri da seguire per il relativo ordine di votazione — che si sottraggano a qualsivoglia margine di incertezza applicativa.

Incarica gli onorevoli Calderisi e Sereni di effettuare una riflessione complessiva su questi temi e di riferire in una prossima riunione, che si riserva di convocare quando sarà ultimato il loro lavoro istruttorio.

**La seduta termina alle 17.35.**

## ALLEGATO 1

## INTERVENTO ON. MARINA SERENI

1. *Perché cambiare la prassi?*

Lei ci ha convocato, signor Presidente, perché ha ritenuto di renderci comunicazioni sulla procedura con cui la Camera eleva conflitto d'attribuzioni, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.

Lei sa bene, tuttavia, che la prassi parlamentare su questo punto è ben consolidata.

Quando un altro potere eleva conflitto e chiama in causa un atto della Camera, l'Ufficio di Presidenza deve avanzare una proposta all'Assemblea.

Quanto taluno avanza l'ipotesi che sia la Camera a elevare conflitto nei confronti di un altro potere, l'Ufficio di Presidenza può avanzare una proposta all'Assemblea.

È dunque assodato che l'Ufficio di Presidenza non solo è l'organo referente ma ha anche il potere esclusivo di proporre all'Assemblea la levata del conflitto. Si tratta di un potere che deve essere esercitato entro il termine che la Corte costituzionale assegna alla Camera per resistere al conflitto, quando – ripeto – è un altro potere che ricorre alla Corte costituzionale medesima.

È – viceversa – un potere che l'Ufficio di Presidenza ha facoltà di esercitare o non, se non pende alcun giudizio e se manca ogni termine entro cui costituirsi parte.

La prassi ha un valore di fonte normativa. Non ripeto quel che ha appena detto il collega Bressa. E la prassi dunque è quella che ho esposto.

Perché cambiarla? C'è un evento eccezionale, inedito, cui non sappiamo far fronte con le regole attuali e con i precedenti che abbiamo disponibili? Direi di no.

Nuove prassi e nuove regole si fanno strada e s'impongono via via che la vita

parlamentare si evolve e presenta esigenze nuove. Ma nel nostro caso, quale sarebbe la novità? Qual è il fatto nuovo e inedito che ci costringe a confrontarci con la necessità di nuove soluzioni normative?

Ricordo, per esempio, che il c.d. lodo Iotti, che consentì nel 1978 di modificare la procedura d'esame dei disegni legge di conversione dei decreti legge, fu emanato dal Presidente della Camera nell'incandescenza del caso Moro e per l'ostruzionismo di una parte assai minoritaria del Parlamento e con il consenso del più grande partito d'opposizione; altre prassi furono introdotte o mutate per specifiche e condivise scelte, in relazione a esigenze di fatto ben individuate.

2. *Che fatto è, quello per cui si domanda di cambiare la prassi?*

La maggioranza implicitamente domanda di cambiare la prassi per cui è esclusiva dell'Ufficio di Presidenza avanzare proposte di conflitto, perché in questo organo essa non è più maggioranza (scusate il bisticcio).

Per la verità, è un classico di questa maggioranza di centro-destra. Le regole vanno bene purché si debbano applicare solo agli altri. Se invece sono regole che vanno contro i suoi interessi, allora devono essere cambiate. Di qui l'infinita serie di *leges ad personam*.

Ecco: la maggioranza oggi vuole costringerci a elaborare una prassi *ad personam*.

Siccome con le regole attuali non si potrebbe elevare un conflitto sul caso Ruby, si vuole la prassi *ad hoc* per il Presidente del Consiglio.

Dietro a questa prassi *ad personam* che si vorrebbe introdurre, per cui l'Ufficio di

Presidenza deve comunque portare una proposta all'Assemblea, anche se non pende alcun conflitto, che fatto c'è?

Lo sa il mondo intero, signor Presidente. C'è quella sciagurata notte tra il 27 e il 28 maggio dell'anno scorso, in cui la Presidenza del Consiglio fa pressioni sulla questura di Milano per far sì che una giovinetta, minorene e spregiudicata, venga consegnata anziché a una comunità di tutela e di recupero alla consigliera Minetti, la quale, a sua volta, la riaccom-pagna presso una signora che non ha credenziali da diplomatica e non esercita la professione di istitutrice.

La maggioranza di centro-destra ha avuto il coraggio di sostenere che questo sarebbe un atto pertinente all'esercizio delle funzioni ministeriali; e che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto accorgersene; e che non averne preso atto lede le prerogative della Camera; e che non si può impedire alla Camera di dolersene; e che quindi — oggi — bisogna cambiare la prassi.

Come ognuno vede, si tratta di una catena di sillogismi assolutamente assurda.

### 3. Si può cambiare la prassi per una bugia?

La sequenza di telefonate dall'on. Berlusconi verso il dott. Ostuni della questura di Milano e da questi verso la funzionaria di turno, Giorgia Iafrate, non può dirsi rientrare nelle funzioni del Presidente del Consiglio.

Essa, fosse stata fatta dal ministro dell'interno, avrebbe avuto più appigli per essere considerata una condotta funzionale. Ma effettuata dal Presidente del Consiglio non ha alcun legame con l'esercizio dei poteri ministeriali.

Nella relazione del collega Leone si dice che le funzioni del Capo del Governo non sono tipiche, spaziano in lungo e in largo per mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo dello Stato. E qui, siccome Ruby era la nipote di Mubarak, l'on. Berlusconi stava salvando le relazioni internazionali.

Già il collega Bressa ha chiarito quando è che un Presidente del Consiglio esercita i suoi poteri in politica estera: lo fa quando convoca il ministro degli esteri e della difesa in una crisi come quella dell'ACHILLE LAURO.

Nello sviluppo della nottata sul 28 maggio 2010 Frattini e La Russa non vengono informati; Maroni nemmeno. Il consolato egiziano non sa alcunché. Sanno tutto invece la Minetti e le altre persone dell'equivoco *entourage* di Mora e Fedè.

Mi domando dove starebbe l'esercizio delle funzioni ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione.

Vedete, signor Presidente e colleghi: risulta agli atti della Giunta per le autorizzazioni che l'on. Leone — relatore sulla vicenda — avesse avanzato l'ipotesi che, forse, la concussione poteva essere ascritta a quelle funzioni. Ma poi si era prudentemente attestato su una risposta negativa alla domanda di perquisizione avanzata dai giudici di Milano.

Invece è stato l'intervento dell'on. Paniz che ha avanzato il concetto, tanto fantasioso quanto francamente ridicolo, che la ministerialità del reato non stesse tanto nell'interlocuzione in sé del Capo del Governo con un ufficio di pubblica sicurezza quale è la questura, ma nel fatto che davvero si doveva pensare che Karima el Marough fosse imparentata con Mubarak.

Credo che sia grottesco rimproverare — attraverso un conflitto d'attribuzioni — alla magistratura milanese di non aver creduto a questa pura invenzione.

Mi si obietterà: infatti la lettera dei colleghi Cicchitto e altri non sostiene apertamente questo. Si limita a rivendicare che la valutazione sull'inerenza dei reati alle funzioni ministeriali spetta alle Camere e che la Camera, nella sua delibera dello scorso 3 febbraio sulla perquisizione, aveva stabilito quell'inerenza.

Ma si tratta di un'obiezione destituita di ogni fondamento.

La Corte di cassazione ha — a più riprese — stabilito che fissare la natura ministeriale o meno del reato è potere dell'autorità giudiziaria. Da ultimo, questo

concetto è stato riaffermato dalla Corte di cassazione nella sentenza del 3 marzo 2011, n. 10130.

Mi si permetta di leggerne alcuni tratti.

Scriva il giudice Fidelbo, della VI sezione: «L'ordinanza oggetto del presente ricorso per cassazione è stata emanata nel corso dell'udienza preliminare, disposta a seguito della richiesta di rinvio a giudizio di Mario Clemente Mastella per i reati di abuso d'ufficio e di concussione, sull'eccezione di incompetenza funzionale avanzata dai difensori dell'imputato, secondo i quali la competenza a conoscere di tali reati sarebbe dell'apposito collegio previsto dall'articolo 7 delle legge cost. n. 1 del 1989 (c.d. tribunale dei ministri).

Le attribuzioni al collegio previsto dall'articolo 7 legge cost. cit. hanno come presupposto la natura ministeriale del reato e qualora tale presupposto manchi l'accertamento del reato, seppure commesso da un ministro, segue le ordinarie procedure. I problemi che possono sorgere in ordine all'individuazione di quale « giudice » deve procedere, anche in relazione alla qualifica del reato, danno luogo a questioni che investono la « competenza » funzionale dei diversi organi giudiziari interessati, questioni che devono essere risolte con i mezzi che l'ordinamento processuale in questi casi mette a disposizione.

Nella specie, i ricorrenti hanno sollevato un'eccezione di incompetenza che però non è stata accolta dal GUP., il quale ha motivato le ragioni della sua scelta con un'ordinanza, rispetto alla quale il nostro sistema processuale, ispirato al principio di tassatività delle impugnazioni, non prevede alcun mezzo tipico di gravame, se non quello dell'impugnazione della sentenza riguardante la responsabilità dell'imputato, momento in cui potrà proporsi nuovamente l'eccezione davanti a nuovi giudici.

D'altra parte non è previsto un mezzo per regolare la competenza, in maniera da assicurare un intervento immediato della Cassazione, come invece accade nel processo civile. Nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura pe-

nale del 1988 il mancato inserimento di un meccanismo preventivo che verifichi la corretta attribuzione della competenza è stato giustificato con la preoccupazione che « deduzioni defatigatorie di incompetenza potessero ritardare l'inizio del dibattimento »: scelta del tutto condivisibile in un sistema processuale – come quello riferibile al modello originario – che ha « assoluta urgenza di pervenire all'acquisizione delle prove », ma che oggi, dinanzi alla constatata dilatazione di fatto dei tempi del processo, meriterebbe di essere riconsiderata, in funzione di assicurare immediata certezza alle situazioni giuridiche processuali collegate alle questioni di competenza, anche in considerazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

In realtà, il legislatore ha attribuito alla Cassazione il ruolo di unica autorità deputata alla verifica della legittimità dei provvedimenti del giudice di merito sulla propria competenza, ma attraverso la predisposizione della disciplina sui conflitti di cui agli artt. 28 e seg. c.p.p., differenziandola nettamente dalla categoria delle impugnazioni. Ma perché possa aversi un conflitto di competenza è necessario che almeno due giudici contemporaneamente prendano o ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla persona, situazione che nella specie non ricorre.

In conclusione, il provvedimento con cui il GUP del tribunale di Napoli ha deciso sull'eccezione di incompetenza sollevata dall'imputato non è autonomamente impugnabile.

Tuttavia, una deroga al principio di tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei mezzi di impugnazione è prevista dall'articolo 568 comma 2 c.p.p., che riconosce la generale ricorribilità per cassazione delle sentenze – ad eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo a conflitto – e in questa deroga sono ricompresi anche gli atti abnormi. Infatti, « se per il principio di tassatività, dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, è vero pure che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente co-

munque l'esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento» (Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale 1988).

Ed è con riferimento alla ritenuta abnormità dell'ordinanza emessa dal GUP del tribunale di Napoli che i ricorrenti hanno proposto ricorso immediato per cassazione, sicché questa Corte è chiamata, innanzitutto, a verificare la sussistenza di quei caratteri di eccezionalità e di singolarità denunciati dai ricorrenti che renderebbero comunque ammissibile il ricorso. [...].

Il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento sotto differenti profili, tutti riconducibili alla ritenuta violazione della disciplina in materia, con riferimento, in particolare, all'obbligo di informare comunque la Camera di appartenenza dell'imputato, la cui omissione sarebbe lesiva delle attribuzioni costituzionalmente previste a favore del Parlamento, perché significherebbe riconoscere alla sola autorità giudiziaria procedente «la potestà esclusiva di qualificare la natura del reato», in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 2009, secondo cui all'organo parlamentare non può essere sottratta l'autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati. Sarebbero questi i sintomi dello sviamento di potere in cui sarebbe incorso il GUP ponendo in essere il provvedimento ritenuto, per questo, abnorme».

Osserva ancora la Corte che «con la riforma del 1989 il legislatore, nel modificare l'articolo 96 Cost., che originariamente prevedeva il sistema di messa in stato di accusa dei ministri da parte del Parlamento e il relativo giudizio affidato alla Corte costituzionale in composizione aggregata (artt. 134 e 135 Cost.) ha voluto valorizzare i meccanismi del «diritto processuale comune» (come ha stabilito la precedente Corte costituzionale, n. 134/2002), riconducendo l'accertamento della responsabilità penale dei ministri nell'ambito del «processo ordinario», sebbene

differenziato per consentire alle Camere, attraverso l'autorizzazione a procedere, di valutare se la condotta oggetto dell'imputazione sia da porre in relazione con un «interesse dello Stato di rilievo costituzionale» ovvero con il perseguimento di un «preminente interesse pubblico».

Si è trattato, quindi, di una riforma certamente non funzionale alla creazione di una speciale garanzia per i ministri e la riprova è che la competenza a giudicare dei «reati c.d. ministeriali» è stata attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, evitando l'istituzione di una giurisdizione speciale.

Ed infatti il collegio per i reati ministeriali è «organo specializzato del giudice ordinario», quindi tutto interno alla giurisdizione. Il preliminare compito che gli assegna la legge costituzionale è quello di svolgere le indagini, al termine delle quali, ove non ritenga di disporre l'archiviazione, deve trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica per l'inoltro immediato alla Camera di appartenenza dell'interessato per le competenti valutazioni in merito all'autorizzazione a procedere e, in caso in cui l'autorizzazione venga concessa, sono attribuiti allo stesso organo specializzato anche poteri decisori in ordine al rinvio a giudizio all'esito della udienza preliminare. È una disciplina che, come ha affermato la Corte costituzionale, è volta a «contemperare la garanzia della funzione di governo e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge», realizzando un ragionevole bilanciamento tra le due esigenze indicate».

La sentenza costituzionale n. 241 del 2009, richiamata con insistenza dalla lettera degli onorevoli Cicchitto e altri, si è preoccupata di garantire tale bilanciamento, chiarendo che in tutti i casi in cui il collegio per i reati ministeriali disponga l'archiviazione debba essere data comunicazione al Presidente della Camera competente.

Invero, nel risolvere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la Corte costituzionale, con la sentenza indicata, ha affermato che l'onere di dare comunicazione al Presidente della Camera compe-

tente, previsto dall'articolo 8 comma 4 legge cost. n. 1 del 1989 per i casi di archiviazione, sussiste anche qualora il collegio disponga la c.d. archiviazione « asistemica » o 'anomala'. Si tratta dell'archiviazione del solo fascicolo ministeriale, perché il reato è ritenuto comune e non ministeriale. Prosegue quindi il procedimento ordinario.

In quest'ultimo caso, l'articolo 2 della legge n. 219 del 1989 prevede che il collegio trasmetta gli atti all'autorità giudiziaria « competente a conoscere del diverso reato » e tale disposizione era stata interpretata dal collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Firenze, nella fattispecie oggetto del conflitto di attribuzione, come non implicante nessun obbligo informativo nei confronti delle Camere.

Ora: è evidente che la Corte di cassazione ha stabilito – e diversamente non poteva essere – che la comunicazione sull'archiviazione è dovuta alle Camere solo da parte del tribunale dei ministri e non da parte del giudice per le indagini preliminari. Ecco perché l'accusa che la maggioranza muove al giudice Di Censo è pretestuosa e infondata.

Ma, soprattutto, dai chiari passaggi della sentenza della Cassazione di pochi giorni fa traiamo conferma di quanto già sapevamo perché lo aveva stabilito la medesima Cassazione in molte altre sentenze del 1992 (caso Ferlin), del 1994 (caso De Lorenzo), del 1998 (caso De Michielis) e del 2008 (caso Amato).

Quel che traiamo è che la qualificazione di un reato, se ministeriale o non, spetta all'autorità giudiziaria. Ed è la logica che ci indica che non potrebbe essere diversamente. Se dicessimo che la qualificazione di un reato spetta alle Camere, perché allora non attribuire alle Camere anche la facoltà di dire su un certo fatto che è una corruzione anziché una concussione; oppure una mera molestia sessuale anziché una violenza sessuale; un furto anziché una rapina?

Veramente voi ritenete che noi parlamentari abbiamo la facoltà di dare ai

fatti-reato la giusta qualificazione? Che siamo il tribunale, una corte d'appello o la Cassazione?

E soprattutto, voi pensate che noi possiamo arrogarci il compito di qualificare un fatto-reato quando agli atti abbiamo documentazione certa che ci dice che la qualificazione del reato operata dal giudice di Milano è esattissima?

La Giunta per le autorizzazioni ha accertato senza ombra di dubbio che la dottoressa Iafrate riferì a Ostuni che Karima non era egiziana e che non aveva parentele con Mubarak; non c'è ombra di dubbio che Fede avesse detto a Lele Mora che aveva notato Karima in un concorso di bellezza in Sicilia nell'estate del 2009 quando la ragazza aveva 16 anni.

Allora, signor Presidente, noi dovremmo ravvisare in questa situazione gli estremi per elevare conflitto e per giungere ad elevarlo dovremmo anche cambiare la prassi procedurale della Camera!!

Mi sembra francamente troppo!

E lo è sembrato, evidentemente, anche ai professori ascoltati in audizione dalla Giunta per le autorizzazioni indicati dal centro-destra, i quali non hanno avuto l'improntitudine di affermare che il caso Ruby costituisce un reato ministeriale. In particolare, la professoressa Ida Nicotra, nelle 6 pagine che ha depositato presso la Giunta, non è riuscita – comprensibilmente – ad affermare una simile tesi.

Mi sia consentito, peraltro, riportare un passaggio della deposizione del prof. Alessandro Pace presso la Giunta per le autorizzazioni, lo scorso 22 marzo: « Quando la Camera dei deputati, lo scorso 3 febbraio 2011, anziché limitarsi a respingere la richiesta ex articolo 68, comma 2, Cost. di autorizzazione domiciliare di alcuni locali, siti in Segrate, recanti la scritta 'Segreteria onorevole Silvio Berlusconi', ha addirittura assunto, a base della sua delibera, l'incompetenza funzionale della procura di Milano in quanto il reato contestato all'on. Berlusconi avrebbe 'natura ministeriale', ha esorbitato dalle sue attribuzioni costituzionali (pur senza adottare un provvedimento atto a menomare le attribuzioni della procura della Repub-

blica, che ha conseguentemente potuto continuare a svolgere le proprie funzioni) ».

Quindi, non solo la magistratura non ha leso le attribuzioni della Camera ma è plausibilmente questa ad aver intaccato (sia pure in via astratta) quelle della magistratura.

Sulla stessa lunghezza d'onda si è posto il prof. Stelio Mangiameli, che ha fatto specifico riferimento all'articolo 37, comma 2, della l. n. 87 del 1953, il quale dispone che – a prescindere dalle disposizioni in materia di giudizio di legittimità costituzionale e di conflitto di attribuzione – restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione. È quindi chiaro che non si può elevare conflitto per un asserito difetto di giurisdizione del giudice penale ordinario.

#### 4. Quali sono le funzioni che la maggioranza ritiene violate?

Facciamo finta, per mero artificio argomentativo, che il sostrato di fatto delle doglianze della maggioranza sia – non dico vero – ma meritevole di un qualche approfondimento.

Facciamo finta che davvero il Presidente del Consiglio fosse stato preso da un dubbio che meritasse di essere dissipato sulla parentela di Ruby. E che quindi fosse quella la motivazione delle telefonate in questura.

Sia chiaro: è tutto falso ed è dimostrato dagli atti che abbiamo a disposizione che è falso. Ma facciamo finta.

Quale sarebbe la funzione che Berlusconi avrebbe esercitato e che il giudice disconosce? Quella parlamentare? No di certo!

I colleghi Cicchitto e altri dicono che sarebbe quella governativa.

Fatemi leggere un passo della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004, quella sul Lodo Schifani.

« La situazione cui si riconnette la sospensione disposta dalla norma censurata – cioè, ribadisco, il c.d. Lodo Schifani – è costituita dalla coincidenza delle condi-

zioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato ed il bene che la misura in esame vuol tutelare deve essere ravvisato nell'assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche.

Si tratta di un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale. È un modo diverso, ma non opposto, di concepire i presupposti e gli scopi della norma la tesi secondo la quale il legislatore, considerando che l'interesse pubblico allo svolgimento delle attività connesse alle alte cariche comporti nel contempo un legittimo impedimento a comparire, abbia voluto stabilire una presunzione assoluta di legittimo impedimento. Anche sotto questo aspetto la misura appare diretta alla protezione della funzione ».

Insomma, dice la Corte costituzionale che la serenità nello svolgimento delle funzioni è un interesse apprezzabile. A tutelarla sta anche l'articolo 96 della Costituzione che prevede – per i reati compiuti nell'esercizio delle funzioni ministeriali – un procedimento penale ordinario corretto da alcune garanzie procedurali.

Ma allora apprezzabili, a questi fini, sono le funzioni del Governo! Non sono quelle del Parlamento nel suo complesso.

E infatti, quando è stato emanato il c.d. Lodo Alfano, la relazione del medesimo ministro Alfano al disegno di legge si poggiava proprio sull'assunto che « la *ratio legis* risiede, pertanto, nei principi di continuità e di regolarità nell'esercizio delle più alte funzioni pubbliche, nel pieno rispetto del principio di eguaglianza, che consente di prevedere un regime differenziato, anche riguardo all'esercizio della giurisdizione, purché risultino concretamente tutelati anche gli altri concorrenti valori costituzionali, secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004 ».

Le alte funzioni pubbliche, cui si riferiva Alfano, erano quelle del Presidente del Consiglio e quelle del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle Camere.

Dunque, le attribuzioni del Parlamento in quanto tale non c'entravano affatto.

La domanda allora sorge spontanea: perché questo conflitto non lo eleva il Presidente del Consiglio? Egli lo ha fatto serenamente nel caso Abu Omar, da cui è scaturita la sentenza n. 106 del 2009, sui poteri inerenti al segreto di Stato.

Che un membro del Governo possa stare in un giudizio costituzionale per conflitto tra poteri, nel quale siano in discussione le sue prerogative, è notorio: ricordo le sentenze della Corte costituzionale n. 7 del 1996 (caso Mancuso) e 200 del 2006 (caso Castelli, per la grazia a Bompreschi).

Ecco che allora si profila un'altra assurdità della nostra discussione: siamo qui a domandarci se la Camera debba cambiare prassi per elevare un conflitto tra poteri che non è necessario elevare perché può tranquillamente elevarlo il Governo a tutela delle sue funzioni!

Lei, Presidente si sta facendo carico di un problema che la maggioranza le pone.

Ma la questione in fondo non è drammatica come i toni della maggioranza sembrano far pensare. Sono convinta inoltre di una cosa: che se la Camera dovesse sollevare il conflitto — come spero non accadrà — il Governo dispiegherà un intervento *ad adiuvandum* nel giudizio. Ma se vi sarà l'intervento *ad adiuvandum* tanto vale che il Governo faccia direttamente il ricorso principale.

Sicché credo che noi ci dobbiamo risparmiare il disdoro di elevare conflitto su una materia di questo genere e per di più modificando la prassi.

##### 5. *Un'ultima osservazione sui precedenti.*

Mi consenta, Presidente, di tornare un attimo sulla procedura di approvazione del lodo Alfano.

Lei ricorda, signor Presidente, che nella seduta dell'Assemblea dell'8 luglio 2008 Ella lesse il contingentamento del disegno di legge n. 1442, che prevedeva — per l'appunto — la sospensione automatica dei processi in corso per il Presidente del Consiglio.

In quell'occasione, i miei colleghi Giachetti e Franceschini espressero dubbi sulla correttezza delle Sue decisioni in materia di contingentamento dei tempi.

In particolare, i colleghi ritenevano che — concernendo le disposizioni del lodo Alfano una materia soggetta a voto segreto — non si sarebbe potuto avere il contingentamento sin dal primo calendario.

Nondimeno, Ella confermò la Sua decisione che io oggi, ovviamente, non intendo in alcun modo contestare e su cui non recrimino. Sarebbe un esercizio sterile. Ricordo però che Ella in Assemblea difese con forza la sua determinazione e lo fece con il supporto di numerosi precedenti. Ella in sostanza si rifece alla prassi e alle precedenti occasioni nelle quali si era avuto un contingentamento su materie analoghe. Ella ebbe anche la sensibilità di convocare la Giunta per il regolamento per venire incontro alle perplessità che noi le manifestammo.

Tutto questo per dire quanto i precedenti e la prassi siano il senso stesso del Suo magistero e dell'affidabilità delle procedure della Camera dei deputati.

Già altri colleghi hanno sottolineato come la procedura per sollevare un conflitto d'attribuzioni sia tracciata nella prassi. L'ho ricordata all'inizio. Non credo che vi siano spazi per modificarla, soprattutto non ritengo che ci possiamo permettere di forgiare una prassi *ad personam* che sarebbe l'ennesimo tentativo di sottoporre il Parlamento alle esigenze personali del Presidente del Consiglio.

## ALLEGATO 2

**INTERVENTO ON. DAVID FAVIA**

Siamo chiamati a esprimerci su quale sia la procedura parlamentare per elevare un conflitto d'attribuzioni tra poteri dello Stato.

Si tratta all'evidenza di una situazione diversa da quella della resistenza a un conflitto che fosse elevato da un altro potere nei confronti della Camera. Quando questa è parte convenuta nel giudizio per conflitto, essa è chiamata in causa come Assemblea in quanto tale: è infatti impugnato un atto dell'Assemblea ed è pertanto questa che ha il dovere di decidere se costituirsi o meno in un giudizio già instaurato.

Quando viceversa si tratti di deliberare se elevare o meno un contenzioso costituzionale, la procedura è largamente nota: c'è una proposta dell'Ufficio di Presidenza e una deliberazione dell'Assemblea.

Se non c'è la proposta, manca un oggetto su cui la Camera nel suo *plenum* possa deliberare.

Mi sembra del tutto evidente. Ma siccome per taluni non lo è, allora vi citerò i precedenti:

2002, 18 dicembre, levata del conflitto sul domicilio del deputato Maroni: l'Ufficio di presidenza, dopo un'istruttoria della Giunta delle autorizzazioni, propose all'Assemblea di sollevare il conflitto. Sulla proposta il Presidente Casini diede la parola a un oratore a favore e a uno contro (nella circostanza Carboni dei DS contro e Cola, di Alleanza Nazionale, a favore. Peraltro, l'on. Cola disse espressamente che parlava a favore «della proposta dell'Ufficio di presidenza»). Nella circostanza, l'on. Bielli chiese all'Ufficio di Presidenza – sottolineo all'Ufficio di Presidenza, non alla maggioranza parlamentare – di ripensarci e di svolgere un supplemento d'istruttoria.

2007, 16 maggio, sul caso Matteoli: l'Ufficio di presidenza, dopo un'istruttoria della Giunta delle autorizzazioni, propose all'Assemblea di sollevare il conflitto. Sulla proposta il presidente di turno Castagnetti diede la parola a un oratore a favore e a uno contro (nella circostanza Vacca dei Comunisti italiani e Tenaglia del PD) e poi mise ai voti «la proposta dell'Ufficio di presidenza».

2008, 31 luglio sul caso Englaro: l'Ufficio di presidenza, senza l'istruttoria di alcun altro organo, propose all'Assemblea di sollevare il conflitto. Sulla proposta il presidente Fini diede la parola a un oratore per gruppo ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento. Poi mise ai voti «la proposta dell'Ufficio di presidenza».

Non mi sembra quindi dubbio, sotto alcun profilo, che l'oggetto di un'eventuale pronuncia dell'Assemblea debba essere una proposta dell'Ufficio di Presidenza e che questo – non solo è organo referente ma – è soprattutto titolare del potere di proporre. In altre parole, per usare un linguaggio caro agli esperti di diritto pubblico e amministrativo, l'Ufficio di Presidenza in questo procedimento non ha solo il potere istruttorio ma ha anche l'esclusiva sull'iniziativa.

Non c'è dubbio che quest'iniziativa può essere sollecitata e arricchita da apporti di altri soggetti (singoli parlamentari, altri organi parlamentari, impulsi dello stesso presidente della Camera), ma l'iniziativa resta un potere dell'Ufficio di Presidenza.

D'altronde, lo stesso avviene per esempio per l'iniziativa legislativa del Governo. Essa è costituita da un sub-procedimento: v'è una proposta di un singolo ministro, poi c'è il pre-Consiglio e poi la riunione del Consiglio dei ministri. Infine c'è l'au-

torizzazione del Presidente della Repubblica alla presentazione del disegno di legge alle Camere.

Sostenere che l'Assemblea deve pronunziarsi comunque significa contemplare l'ipotesi che le Camere si debbano pronunziare anche se l'iniziativa legislativa del Governo non si compie, perché il relativo sub-procedimento non si è completato. Sarebbe una conclusione assurda.

La mia conclusione è dunque che – se l'Ufficio di Presidenza non perviene ad alcuna proposta – non c'è materia per una deliberazione dell'Assemblea.

D'altro canto, i precedenti sono esattamente in questo senso.

È stato già ricordato da più parti come il principale tra questi concerne i colleghi Faggiano-Sardelli del 21 ottobre 2003.

Era successo che – per uno scambio di totali elettorali, doloso o meno non si sa – era stato proclamato eletto il collega Sardelli (ironia della sorte, proprio colui che sottoscrive la lettera di cui stiamo parlando) che le elezioni le aveva perse e fu dichiarato sconfitto il deputato Faggiano, che le elezioni le aveva vinte.

Faggiano fece ricorso alla Giunta delle elezioni. Questa non si curò del suo ricorso: propose all'Assemblea di convalidare la sua elezione. L'Assemblea accolse la proposta.

Successivamente fu presentata una denuncia penale per falso in atto pubblico. Nell'ambito dell'inchiesta, il pubblico ministero contò le schede elettorali e accertò che lo scambio dei totali era effettivamente avvenuto. Non seppe però ascriverlo al dolo di alcuno e pertanto chiese l'archiviazione.

L'Ufficio di Presidenza discusse a lungo sull'ipotesi se elevare conflitto contro il PM perché questi aveva maneggiato le schede senza chiedere il permesso alla Camera stessa.

L'ipotesi di elevare conflitto si basava sul fatto che le schede sono a disposizione della Giunta a fini di verifica dei poteri, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

Che il PM avesse verificato i totali, secondo questa ipotesi, significava surrettiziamente che questi contestava l'esito

della deliberazione della Camera del 20 giugno 2002 sulla convalida di Sardelli e, in definitiva, metteva a rischio il potere di verifica sui titoli di ammissione secondo il citato articolo 66 della Costituzione.

Ebbene: l'Ufficio di Presidenza respinse la proposta di proporre – si perdoni il bisticcio – all'Assemblea l'elevazione del conflitto e il Presidente Casini non portò la questione all'attenzione dell'Assemblea.

Ma tutto ciò ha ricevuto conferme nei casi – di cui pure si è già parlato – Mancini e D'Elia.

Si deve aggiungere il precedente ultimo in ordine di tempo. Esso riguarda il mio collega di gruppo, l'onorevole Evangelisti.

Egli aveva presentato alcune interrogazioni al ministro Brunetta, chiedendogli conto su come questi avesse votato in Consiglio dei ministri sullo scioglimento del comune di Fondi.

Brunetta avrebbe potuto rispondere che non intendeva dar conto all'interrogante su quel profilo, avrebbe potuto sostenere molti argomenti di tipo politico.

Invece egli scelse il più maldestro, quello per cui egli era impedito di rispondere per vincolo giuridico di segretezza delle riunioni del Consiglio dei ministri.

Si trattava di un abbaglio: punto sul vivo, il Ministro aveva reagito con stizza.

Evangelisti scrisse una lettera al Presidente della Camera chiedendo che si elevasse un conflitto d'attribuzioni nei confronti del Governo perché Brunetta si sottraeva illegittimamente – con inconsistenti argomenti ordinamentali – al potere ispettivo della Camera. L'on. Evangelisti prese anche la parola in Assemblea l'8 giugno 2010.

Il Presidente della Camera scrisse una nota al ministro Brunetta – devo dargliene atto – e gli contestò due profili, uno di sua stretta pertinenza e un altro più generale.

Quello di sua pertinenza era relativo al potere di vaglio di ammissibilità delle interrogazioni.

Opponendo un divieto giuridico alla possibilità di rispondere, il ministro Brunetta contestava implicitamente l'ammissibilità dell'interrogazione. (E qui – ag-

giungo io – il conflitto tra poteri avrebbe potuto elevarlo anche il solo Presidente, quale organo monocratico).

L'altro profilo invece riguarda tutta la Camera, cioè l'ambito del controllo parlamentare sull'Esecutivo. Sostenere che il Consiglio dei ministri abbia un regime di riunione segreta è incredibile e lede il potere di controllo sul Governo che tutti i parlamenti del mondo civile esercitano.

Nella lettera di risposta del Ministro Brunetta si riconobbe che in effetti non poteva essere messa in discussione la sua attribuzione di vagliare l'ammissibilità delle interrogazioni e delle interpellanze. Nondimeno, il ministro insistette, nella sua lettera dell'11 giugno 2010, che gli orientamenti espressi dai Ministri in Consiglio sono coperti da segreto. E qui v'era un'evidente lesione delle prerogative della Camera.

È per questo che il 20 luglio 2010 gli onorevoli Donadi ed Evangelisti le chiesero di portare in Ufficio di Presidenza la questione affinché fosse proposto all'Assemblea di sollevare conflitto. Ma in Ufficio di Presidenza quell'istanza non è mai arrivata né tanto meno in Assemblea.

Ne devo trarre che la procedura di elevazione di un conflitto è precisamente quella che da molti decenni conosciamo. O c'è un impulso sufficiente affinché vi sia una proposta dell'Ufficio di Presidenza per l'Assemblea oppure questa non si pronunzia affatto.

Si potrebbe sostenere che tutta questa è solo prassi: il Regolamento non dice alcunché sulla procedura e quindi la regola generale sarebbe che si pronunzia la Camera nel suo *plenum*.

Sarebbe però anche questo inesatto. L'Assemblea non si pronunzia se non su proposte. E qui di proposte potremmo non averne affatto.

D'altronde mi sembra significativo, visto che stiamo proprio nella Giunta per il Regolamento, che l'articolo 16 del Regolamento – per le proposte di modifica del suo testo – richiede che sia la Giunta del Regolamento ad adottare una proposta da sottoporre all'Assemblea. Non potrebbe approdare mai in Assemblea una proposta

di modifica regolamentare che non sia istruita e approvata da questa Giunta: ripeto istruita e approvata.

L'esempio portato dal collega Calderisi nella seduta dello scorso giovedì 24 marzo non è per nulla calzante, giacché è relativo alle procedure di raccordo con le Istituzioni dell'Unione europea.

Le decisioni prese dalla Giunta del Regolamento a quel proposito erano interamente comprese nell'ambito della funzione legislativa della Camera (sia in chiave di partecipazione alla fase ascendente della legislazione comunitaria sia come denuncia della violazione della sussidiarietà legislativa), anche in raccordo con il Senato, come Calderisi stesso ha puntualizzato nella seduta del 1° luglio 2010.

Nel caso qui all'esame la funzione legislativa non è in discussione.

La prassi è dunque nel senso che ho detto. E la prassi è una fonte del diritto parlamentare.

Se prendiamo i manuali di diritto parlamentare troviamo dense pagine scritte sulla sua natura giuridica. Essa è costituita di un susseguirsi di comportamenti e precedenti che vengono ritenuti, da chi li assume, conformi a diritto e che disattendere sarebbe sintomo di un cattivo andamento dei lavori parlamentari, proprio laddove il Presidente della Camera e i presidenti di commissione devono assicurare il buon andamento dei lavori medesimi ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento della Camera.

Nella mia personale esperienza, conferma indiscutibile di quanto precede si trova, per esempio, nelle sedute di questa Giunta dell'8 luglio 2008 e del 13 gennaio 2009.

In quelle occasioni, il Presidente non ha fatto altro che un lungo elenco di precedenti che giustificavano – *a posteriori* – il contingentamento del lodo Alfano; e la sostituzione d'ufficio del deputato Pionati da membro della Giunta per le autorizzazioni.

Mi voglio sforzare, però, e concedere che una procedura di sicurezza, per con-

sentire alla Camera di reagire a delle enormità, a dei casi eccezionali, deve esservi.

Ma allora andiamo a vedere il *fumus* di questa proposta di conflitto.

Si dice – molto genericamente, per la verità, e mai esplicitamente agli atti parlamentari – che le cospicue e ripetute pressioni telefoniche del Presidente del Consiglio sulla questura di Milano nella notte tra il 27 e il 28 maggio siano state fatte nel nome della tutela della politica estera italiana, perché Karima el Marough era considerata, fino alla smentita successiva, la nipote di Moubarak. Vi sarebbe stato dunque l'esercizio di funzioni ministeriali e dunque si sarebbe dovuta radicare la procedura dei reati ministeriali prevista dall'articolo 96 della Costituzione e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

A parte le facili ironie sulla rilevanza e la capacità d'incidere della politica estera italiana nelle vicende di queste settimane, risulta inequivocabilmente dagli atti che la Camera aveva ed ha a disposizione che – mai – nessun pubblico ufficiale coinvolto nella vicenda potesse anche dubitare per un istante dell'identità di quella ragazza.

C'è una legge che porta anche il nome del Presidente della Camera (la Bossi-Fini) che prevede le impronte digitali per gli immigrati. Ebbene, quando Ruby venne portata in questura quella notte fu identificata con le impronte digitali e si seppe subito chi fosse, dove era nata, quanti anni avesse, chi fossero i suoi genitori. Si poté escludere immediatamente che era la nipote di Mubarak.

E infatti, Karima non fu consegnata al consolato egiziano a Milano ma alla consigliera regionale Minetti la quale, tra breve tempo, potrebbe essere rinviata a giudizio per induzione e favoreggiamento della prostituzione insieme a Emilio Fede e Lele Mora. Occorre aggiungere, signor Presidente e colleghi, che nessuno degli illustri professori che sono stati escussi in audizione il 22 marzo 2011 presso la Giunta per le autorizzazioni ha affermato che si tratta di un reato ministeriale.

Quindi – dal punto di vista fattuale – la proposta di elevare conflitto è totalmente priva di ogni *fumus boni iuris* e quindi impegnare la Camera in una deliberazione palesemente infondata sarebbe del tutto ridicolo.

Mi si dirà che questo è il merito della questione e non ha impatto sul quesito procedurale.

Ma occorre ribattere che il merito ha un suo spessore se si invoca la necessità di ribaltare la prassi consolidata. Che bisogno ci sarebbe di analizzare e verificare la tenuta di una prassi se non vi fosse l'urgenza di un fatto nuovo? Ecco perché ho illustrato il fatto. E questo fatto non è certamente idoneo a indurre il rovesciamento della prassi. Si consideri inoltre che la giurisprudenza costante della Corte costituzionale è nel senso che il conflitto d'attribuzione è inammissibile quando si risolve in un surrettizio espediente per un'impugnazione processuale.

Cito le ordinanze, tra le tante, nn. 27 del 1999 e 117 del 2006. Il senso che se ne trae è che la giurisdizione civile, penale e amministrativa non può subire turbative improprie con lo strumento del conflitto. Tanto più che l'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 – che disciplina l'attività della Corte costituzionale – mantiene ferme le disposizioni in materia di giurisdizione.

Ho poi sentito dire che non sarebbe giusto che un organo, l'Ufficio di Presidenza, che ha casualmente una maggioranza difforme da quella dell'Assemblea, sottragga a quest'ultima il potere dell'ultima parola. Anche questo è un argomento privo di consistenza.

Anzitutto – come ho poc'anzi rammentato – la Giunta del Regolamento ha il potere di non sottoporre all'Assemblea una deliberazione sulle proposte avanzate da singoli deputati di modifiche regolamentari e, attualmente, mi sembra che la maggioranza in seno al nostro organo è più o meno analoga a quella dell'Ufficio di Presidenza e quindi, anche qui, ci si potrebbe rimproverare di esercitare abusivamente il ruolo che l'articolo 16 del Regolamento ci assegna. Ma sarebbe, come

potete vedere, un rimprovero chiaramente errato. Anche perché qualche volta si usa l'espressione « non si può sottrarre all'Aula il potere di deliberare ». Ma la sottrazione è un concetto sbagliato: si sottrae qualcosa a un altro quando qualche cosa c'è. Qui il potere dell'Assemblea non c'è senza la proposta dell'Ufficio di Presidenza e quindi non c'è alcuna sottrazione di cui discorrere.

In secondo luogo, l'obiezione muove da un'idea populistica e totalitaria del Parlamento.

Dire che le Commissioni e gli organi referenti devono avere la stessa composizione e maggioranza dell'Assemblea, altrimenti il loro ruolo è illegittimo, significa negare il senso stesso della rappresentanza parlamentare e del divieto di mandato imperativo. Se i deputati sono liberi di cambiare orientamento e di cambiare gruppo d'appartenenza, perché mai dobbiamo imporre agli organi parlamentari di esprimere la stessa composizione e la stessa volontà politica della maggioranza dell'Assemblea?

Si negherebbe il senso dell'articolo 67 della Costituzione, il cui valore a questo proposito è stato richiamato dal Presidente della Camera nella seduta, che torno a ricordare, del 13 gennaio 2009.

Per quanto riguarda poi il criterio di proporzionalità nella composizione degli organi parlamentari, nel caso del deputato Pionati, che rifiutava di dimettersi dalla Giunta per le autorizzazioni, noi stessi — qui in Giunta per il Regolamento, nella citata seduta del 13 gennaio 2009 — abbiamo concluso che non v'è un rigido criterio proporzionale nella composizione di quegli organi. Abbiamo ritenuto che solo l'esclusione totale da un organo di un gruppo parlamentare (che invece abbia i requisiti numerici per esservi rappresentato) giustificasse un intervento riequili-

bratore del Presidente della Camera. E proprio su questa circoscritta applicazione del principio di proporzionalità concordò con una qualche enfasi il collega Leone.

L'Ufficio di Presidenza della Camera, che peraltro non è un organo legislativo (e quindi non può essere richiamato l'articolo 72 della Costituzione), è — viepiù — costituito non da membri designati dai gruppi ma da personalità elette dalla Camera stessa. Sicché la loro libertà di mandato deve considerarsi ancor più accentuata.

Ricordo inoltre che nella scorsa legislatura, al Senato, fu eletto presidente della Commissione Difesa il senatore De Gregorio, che era stato eletto senatore con il centro-sinistra ma che poi cambiò casacca e la Commissione finì in mano al centro-destra. La maggioranza di quella commissione era dunque diversa dalla maggioranza del *plenum* del Senato.

A chi mi obiettasse che però la Commissione permanente non ha il potere di bloccare un disegno di legge e di impedire all'Assemblea di esprimersi si può rispondere che essa ha altri poteri — per esempio, sulle nomine militari — che esercita a prescindere dal rapporto con l'Assemblea e che quindi potrebbe esplicare in difformità dalla volontà presunta del *plenum*.

Insomma, l'argomento della casuale difformità delle maggioranze tra Ufficio di Presidenza e Assemblea mi sembra un argomento finto.

Concludo pertanto, signor Presidente, nel senso che l'Assemblea può pronunciarsi solo se l'Ufficio di Presidenza avanza una proposta in senso favorevole all'elevazione del conflitto. Altrimenti la procedura non potrà che arrestarsi come è accaduto in tutti gli altri precedenti.

On. David Favia

## ALLEGATO 3

**CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO SVOLTO DALL'ONOREVOLE CALDERISI NELLA SEDUTA DEL 24 MARZO 2011**

Pur ribadendo che la Giunta non è chiamata a pronunciarsi sul merito del conflitto di attribuzione, ma solo sugli aspetti procedurali, ritiene opportuno ricordare la sentenza n. 241 del 2009 della Corte Costituzionale sul caso Matteoli nella quale si afferma, tra l'altro che: « All'organo parlamentare, infatti, non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno – ove non condivida la conclusione negativa espressa dal tribunale dei ministri – la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, assumendo di essere stata menomata, per effetto della

decisione giudiziaria, della potestà riconosciuta dall'articolo 96 della Costituzione ».

Dalla mancata comunicazione alla Camera degli atti del procedimento – afferma ancora la Corte – « deriva la menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita della Camera dei deputati, che, se del caso, potrebbe sollevare conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, ritenendo, in ipotesi, che l'asserita indebita qualificazione come non ministeriale del reato contestato abbia precluso alla Camera competente la possibilità di far valere la garanzia di cui all'articolo 96 della Costituzione ».

## COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati  
e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per l'ambiente Janez Potočnik, in merito allo stato e alle prospettive delle politiche europee in materia di ambiente (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 34

#### AUDIZIONI

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica Rossana BOLDI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del Commissario europeo per l'ambiente Janez Potočnik, in merito allo stato e alle prospettive delle politiche europee in materia di ambiente.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Commissario europeo Janez POTOČNIK, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*, Alessandro BRATTI (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) e i senatori Giacomo SANTINI (PdL), Roberto DELLA SETA (PD), Franco ORSI (PdL), Gennaro CORONELLA (PdL) e Vincenzo DE LUCA (PD).

Il Commissario europeo Janez POTOČNIK, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione*) ..... 35

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione*) ..... 36

##### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) (*Svolgimento, ai sensi degli articoli 144 e 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione*) ..... 36

##### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 11.15.**

**Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo**

**recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Silvana AMADORI, *ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Massimo VANNUCCI (PD) e il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD).

Silvana AMADORI, *ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Amadori per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta sospesa alle 12 è ripresa alle 12.10.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*, e Antonio GENNARI, *direttore Affari economici e Centro studi dell'ANCE*, svolgono un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, il deputato Massimo VANNUCCI (PD), nonché il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD).

Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*, e Antonio GENNARI, *direttore Affari economici e Centro studi dell'ANCE*, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i partecipanti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328).**

*(Svolgimento, ai sensi degli articoli 144 e 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Raffaele FITTO svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco CAUSI (PD), Rolando NANNICINI (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Francesco BOCCIA (PD), nonché il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD).

Il ministro Raffaele FITTO fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	38
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli e C. 2803 Stucchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40

#### SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga.

**La seduta comincia alle 14.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori delle Commissioni per svolgere prima la riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Le Commissioni concordano.

**La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.10.**

**Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli e C. 2803 Stucchi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto)*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di considerare chiusa la discussione preliminare e di nominare un comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, concorda con la proposta del presidente Bruno di costituire un co-

mitato ristretto. Evidenzia che in quella sede potrà essere utilmente valutata anche la possibilità di collegare la previsione di un'apposita riserva nel concorso relativo all'accesso alla polizia municipale con il pregresso impiego in reparti dislocati nelle medesime zone. L'obiettivo potrebbe essere duplice: da un lato, quello di favorire, in sede di reclutamento della polizia municipale, i militari che hanno già svolto il servizio in reparti dislocati tipicamente in quei medesimi territori; dall'altro lato, incentivare l'arruolamento dei volontari nelle zone in cui i reparti sono stanziati.

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime perplessità sull'articolo 3 della proposta di legge C. 1527, che prevede che nei concorsi relativi all'accesso alla carriera iniziale della polizia municipale una quota non inferiore al 30 per cento dei posti messi a concorso sia riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo e in possesso dei prescritti requisiti. Fa presente che la polizia municipale ha natura completamente diversa da quella dei corpi di provenienza dei volontari in ferma prefissata, che sono militari.

Esprime altresì perplessità sul principio di territorialità cui sembra far riferimento il presidente Cirielli nel suo intervento. Ritiene infatti che sarebbe meglio riservare alla discrezionalità delle amministrazioni competenti la scelta della destinazione del personale, fermo restando che nulla osta a che, dove possibile, il servizio sia svolto vicino al luogo di residenza.

Alessandro NACCARATO (PD) condivide le perplessità espresse dal deputato Mantini sull'articolo 3 della proposta di legge C. 1527 ed esprime l'avviso che il problema dovrebbe essere affrontato prima della nomina del comitato ristretto, trattandosi di questione delicata,

che investe il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni stabilito dalla Costituzione.

Maria Elena STASI (IR), *relatore per la I Commissione*, ricorda che nella sua relazione introduttiva aveva fatto presente come l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001 prevedesse che l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili, fosse disciplinato entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso fosse disciplinato, con apposito regolamento, sentita la Conferenza unificata.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, nel condividere pienamente l'esigenza di un massimo coinvolgimento degli enti territoriali in tutte le sedi, rileva che la disciplina quadro in materia di reclutamento della polizia municipale risulta tuttora rinvenibile in una legge statale, che la proposta di legge a sua firma intende quindi integrare.

Alessandro NACCARATO (PD) ricorda che la legge statale cui fa riferimento il presidente Cirielli risale a prima della riforma del titolo V della parte II della Costituzione e che, dopo di allora, alcune regioni hanno disciplinato la materia del reclutamento del personale dei corpi di polizia municipale con proprie leggi. Ribadisce che un intervento statale in questa materia rischia quindi di ledere le competenze legislative delle regioni.

Pierguido VANALLI (LNP), nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo alla costituzione di un comitato ristretto, esprime a sua volta forti perplessità sull'articolo 3 della proposta di legge C. 1527, essendo il suo gruppo contrario in linea di principio ad interventi statali in materie attribuite all'autonomia degli enti territoriali.

La Commissione delibera di nominare un comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 29 marzo 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa .....

41

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 29 marzo 2011.*

**Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica.  
C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano e C. 4119 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 42

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente della XI Commissione Giuliano CAZZOLA.*

#### La seduta comincia alle 12.40.

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano e C. 4119 Fedriga.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Marialuisa GNECCHI (PD), soffermandosi in particolare sulla proposta di legge presentata dal suo gruppo, fa notare che essa, oltre a stabilire incentivi fiscali, previdenziali e di accesso al credito per sostenere le forme di autoimprenditorialità, prevede tutele nei confronti dei lavoratori sotto diversi profili. Fa presente che, dal punto di vista previdenziale, si dà la possibilità al lavoratore di riscattare anche

la parte contributiva non versata (in virtù della riduzione delle aliquote prevista dal provvedimento), osservando che tale disposizione, ponendosi in antitesi rispetto ai recenti orientamenti del Governo sulla materia, mira ad assicurare una pensione dignitosa a tutti i lavoratori, agevolando la ricostruzione del proprio percorso contributivo.

Sottolinea, inoltre, che il progetto di legge predisposto dal suo gruppo prevede particolari benefici in favore delle lavoratrici autonome a sostegno delle cure parentali, nell'ottica di agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché importanti disposizioni in tema di salvaguardia della salute e di sicurezza sul lavoro.

In conclusione, ritiene che l'iniziativa legislativa appena descritta, per quanto concerne l'ambito di competenza più specifico della XI Commissione, presenti significativi elementi di interesse, che auspica che il relatore possa seriamente prendere in considerazione in vista dell'elaborazione di un testo unificato delle diverse proposte di legge abbinata: si tratta, a suo avviso, di predisporre norme che favoriscano la ripresa produttiva del

Paese e, allo stesso tempo, garantiscano ampie tutele nei confronti dei lavoratori, autonomi e dipendenti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, segnala come – con l'intervento del deputato Antonino Foti, che ha appena chiesto la parola – possano considerarsi esauriti gli interventi di carattere generale sui provvedimenti in titolo; invita, pertanto, le Commissioni a valutare se, dopo lo svolgimento di tale intervento, possa considerarsi concluso l'esame preliminare dei provvedimenti medesimi e si possa conseguentemente richiedere ai relatori di svolgere eventuali considerazioni conclusive e proporre le più opportune modalità di prosecuzione dell'esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente della X Commissione*, nel far presente che la X Commissione dovrà riunirsi a breve per l'esame di un importante atto del Governo, si domanda se non sia preferibile rinviare ad altra seduta il dibattito sulle modalità di prosecuzione dell'*iter* dei progetti di legge in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ritiene che non vi siano particolari ostacoli a concludere nella seduta odierna, con lo svolgimento dell'ultimo intervento previsto, il dibattito di carattere generale sulle proposte di legge in esame, rimettendo successivamente alle Commissioni riunite la valutazione circa un eventuale rinvio alla prossima seduta degli interventi in replica da parte dei relatori, i quali dovranno anche prospettare una proposta per il seguito dell'*iter* dei medesimi progetti di legge.

Antonino FOTI (PdL) fa presente che la proposta C. 3696, a sua prima firma, prevede forme di tutela fiscale e previdenziale specifiche e limitate nel tempo in favore delle cosiddette « microimprese », configurando un regime speciale di interventi straordinari, imposti dalla gravità della crisi economica e produttiva in atto. Osserva che le altre proposte di legge abbinate, pur meritevoli della massima

attenzione, si differenziano tuttavia per un contenuto più esteso ed eterogeneo, meno mirato al tema specifico in discussione. In questo ambito, ritiene che la propria proposta di legge si dimostri certamente preferibile rispetto agli altri progetti di legge, attesa anche la necessità di non disperdere l'azione del Parlamento su misure frammentarie, che rischiano di compromettere il fine ultimo dell'intervento normativo in questione, rappresentato dall'introduzione di una forma di « legislazione leggera » in favore delle piccole e piccolissime imprese guidate da donne e giovani.

Segnala, poi, le norme contenute all'articolo 12 della proposta di legge C. 4068 Damiano, in tema di totalizzazione dei contributi, che giudica apprezzabili e condivisibili, nonché gli articoli 4 e 10 della proposta di legge C. 4052 Mura, in materia di reinserimento delle lavoratrici madri e di collocamento obbligatorio dei soggetti disabili, disposizioni che ritiene importanti in un'ottica di tutela di soggetti deboli del mercato del lavoro.

Fa presente, in conclusione, che tali disposizioni potranno essere attentamente valutate ai fini di un loro inserimento all'interno del testo della sua proposta di legge C. 3696, sulla quale auspica la massima convergenza tra i gruppi.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sulle modalità di organizzazione dei lavori, auspica che l'intervento appena svolto non intenda considerare una singola proposta di legge come prioritaria – sebbene sia stata la prima presentata sulla materia – rispetto alle altre. Ritiene, pertanto, opportuno – per il prosieguo dell'esame – optare per l'elaborazione di un testo unificato e non certo per l'adozione di un testo base, dichiarando di non condividere, peraltro, la considerazione che si tratti di testi disomogenei, che rimane una valutazione politica certamente rispettabile, ma ascrivibile unicamente al giudizio del deputato Antonino Foti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, si dichiara convinto che i relatori sapranno affrontare con attenzione il contenuto di

tutte le proposte di legge in esame, essendosi dichiarati aperti al confronto e disponibili a valutare tutte le disposizioni più direttamente collegabili all'oggetto della discussione in corso.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'associarsi alle osservazioni svolte dal deputato Lulli, ribadisce quanto già sostenuto in un suo precedente intervento sulla necessità di dotare di adeguate risorse finanziarie il provvedimento che sarà licenziato dalle Commissioni riunite. Ritiene, pertanto, che le proposte di legge in titolo non siano tra loro disomogenee, ma che il punto sostanziale sul quale convergere sia l'individuazione di una copertura finanziaria adeguata, che renda applicabili le disposizioni in esse contenute, auspicando peraltro che

le stesse siano esposte in modo più coordinato all'interno di un testo unificato.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, facendo seguito a quanto già segnalato nel corso della seduta e preso atto delle valutazioni svolte dai rappresentanti dei gruppi intervenuti, ritiene opportuno rinviare alla prossima seduta le eventuali considerazioni conclusive dei relatori, anche al fine di consentire alla X Commissione di proseguire i propri lavori senza discostarsi eccessivamente dai previsti orari di convocazione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	46
DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini .....	48
---	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 54-A Realacci (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	48
Misure contro la durata indeterminata dei processi. Emendamenti C. 3137-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	50
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	49
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	51
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	49
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	53
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	49

**SEDE REFERENTE**

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Laura Ravetto.

**La seduta comincia alle 12.05.****Variazioni nella composizione  
del Comitato permanente per i pareri.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Popolo della Libertà il deputato Annagrazia Calabria è entrato a far parte del Comitato permanente per i pareri.

**DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.**

**C. 4215 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (Pdl), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge n. 5 del 2011, adottato dal Governo per sancire gli effetti civili della festività del 17 marzo 2011.

La giornata del 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è stata dichiarata «festa nazionale» già dall'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. L'articolo 7-bis citato non ha tuttavia disciplinato gli effetti giuridici derivanti dalla dichiarazione di festività nazionale. Il problema era stato peraltro segnalato dalla Commissione affari costituzionali, che, nel parere favorevole espresso il 22 giugno 2010 in sede di esame alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64, aveva osservato come fosse oppor-

tuno chiarire se la giornata del 17 marzo 2011 dovesse intendersi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono.

Ora l'articolo 1 del decreto legge in esame, al comma 1, chiarisce che il giorno 17 marzo 2011 è considerato festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 260 del 1949, per cui si riconosce l'osservanza del completo orario festivo e si dispone l'imbandieramento degli edifici pubblici.

Va ricordato che i giorni festivi sono determinati in modo tassativo dalla legge. In particolare, il carattere di «festività» viene determinato in base alla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni, il cui articolo 2 riporta l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale. La festività comporta l'osservanza del completo orario festivo ed il divieto di compiere determinati atti giuridici.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge citata, in occasione di alcune festività e solennità civili, espressamente indicate, si provvede all'imbandieramento degli edifici pubblici. Il complesso dei giorni festivi può riassumersi come segue: tutte le domeniche; 1° gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (anniversario della liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 2 giugno (fondazione della Repubblica), 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine Maria), 1° novembre (Ognisanti), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale) e 26 dicembre.

Va precisato che le giornate festive sono determinate, oltre che dalla legge, dai contratti collettivi. Questi ultimi, in particolare, disciplinano essenzialmente gli ulteriori giorni festivi, quali la ricorrenza del Santo Patrono, il giorno di riposo compensativo per i lavoratori impegnati di domenica, e, in taluni casi, di sabato. Ulteriori aspetti regolamentati dalla contrattazione collettiva riguardano le cosiddette ex festività, di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, le ore che devono essere retribuite per le festività fruiti dai lavo-

ratori compensati ad ore nonché la determinazione della maggiorazione per lavoro festivo.

Per quanto attiene alle cosiddette festività soppresse, l'articolo 1 della legge n. 54 del 1977 ha disposto la cessazione delle festività, agli effetti civili, dei giorni dell'Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo (alcune di queste festività, quali l'Epifania e, per il solo comune di Roma, la giornata dei santi Pietro e Paolo, sono state in seguito ripristinate).

Successivamente, la legge 23 dicembre 1977, n. 937, ha introdotto, a favore dei dipendenti pubblici, in seguito alla soppressione delle richiamate festività civili e religiose, 6 giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno, di cui 2 giornate da aggiungere obbligatoriamente al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a)), e 4 giornate, a richiesta degli interessati, da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio (articolo 1, comma 1, lettera b)).

Mentre le prime 2 giornate seguono la disciplina del congedo ordinario, per le 4 giornate non fruiti nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, è previsto un rimborso forfetario.

La legge 20 novembre 2000, n. 336, pur ripristinando a decorrere dal 2001 la festività del 2 giugno, non ha ridotto il numero delle festività soppresse introdotte dalla citata legge n. 937 del 1977, che pertanto continuano ad essere conteggiate sulla base di 6 giorni l'anno.

Per quanto attiene alla disciplina contrattuale delle cosiddette festività soppresse, in generale, l'abolizione delle 4 festività è stata generalmente compensata dalla contrattazione collettiva attraverso permessi individuali pari, in totale, a 32 ore. Normalmente, la fruizione delle richiamate ore di permesso viene subordinata, dai contratti collettivi, alla loro maturazione (cioè ogni mese matura 1 dodicesimo delle 32 ore). I permessi per le festività soppresse devono essere goduti entro l'anno (a parte alcune eccezioni

presenti in alcuni contratti, che prevedono la possibilità di usufruire delle ex festività entro un determinato limite temporale dell'anno successivo) altrimenti devono essere retribuiti. La materia delle ex festività, nella sua regolamentazione di settore, è quindi demandata alla contrattazione collettiva.

Ciò premesso, il comma 2 dell'articolo 1, nel testo iniziale del Governo, stabilisce che, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e delle imprese private, per il solo 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Rispetto a tale testo, la nuova formulazione introdotta al Senato prevede la non applicazione degli effetti economici e degli istituti giuridici e contrattuali derivanti dal riconoscimento quale festa nazionale del 17 marzo 2011 non solamente in riferimento alla festività soppressa del 4 novembre ma anche, in alternativa, « per una delle altre festività » tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Il testo in esame, come risulta dalle modifiche apportate dal Senato, prevede inoltre espressamente, con riguardo al lavoro pubblico, la riduzione da 4 a 3 delle giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 937 del 1977 e dai contratti e accordi collettivi in base a tale disposizione.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.**

**C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 29 marzo 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.40.

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 29 marzo 2011.*

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.**

**C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 13.20.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.**

**Emendamenti C. 54-A Realacci.**

*(Parere all'Assemblea).*

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che i nuovi emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 (10.24 Cambursano, 11.26 Borghesi, 11.25 Borghesi e 11.27 Piffari) non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Misure contro la durata indeterminata dei processi.**

**Emendamenti C. 3137-A, approvato dal Senato.**

*(Parere all'Assemblea).*

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte**

sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.

**C. 4135 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.**

**Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in esame, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20**

gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

**C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, dopo aver illustrato le modifiche apportate dal Senato al provvedimento approvato dalla VII Commissione della Camera, formula su di esse una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Legge comunitaria 2010.**

**Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, gli articoli aggiuntivi 13.0200 e 18.05 del Governo e gli emendamenti 11.300 e 25.300 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009 (C. 4135 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4135 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009 », |

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (Nuovo testo C. 797 Angela Napoli).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 797 Angela Napoli., recante « Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione », risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che:

il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « tutela della salute » e « professioni », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

tenuto conto che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 105 del 2007), « la materia della sanità, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ricomprende sia la tutela della salute, che assume oggi un significato più ampio rispetto alla precedente materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, sia l'organizzazione sanitaria in senso stretto, nella quale le Regioni possono adottare una disciplina anche sostitutiva di quella statale » (sentenze nn. 328 e 181 del 2006, n. 270 del 2005, n. 510 del 2002) e che l'organizzazione sanitaria è ascrivibile dunque alla competenza residuale regionale;

rilevato che, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

osservato che la modifica della denominazione dei servizi di anestesia e rianimazione sembra rientrare nella competenza residuale delle regioni in materia di organizzazione sanitaria;

rilevato che non è chiara la portata normativa del riconoscimento, ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, della competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica: in particolare non sono chiare le implicazioni e le finalità di tale riconoscimento;

ricordato che l'articolo 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010, che la proposta di legge in esame mantiene espressamente in vigore, prevede che le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, tra i quali i medici specialisti in anestesia e rianimazione, sono individuate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

si sopprima la disposizione che impone di mutare il nome dei servizi di anestesia e rianimazione nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospeda-

liero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture private accreditate;

*e con la seguente osservazione:*

sarebbe opportuno chiarire la portata normativa della disposizione che riconosce ai medici specialisti in anestesia e rianimazione la competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica, in particolare precisando a quali fini operi tale riconoscimento.

ALLEGATO 3

**Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti modificate dal Senato, il testo della proposta di legge C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato;

richiamato il parere espresso da questo Comitato il 3 febbraio 2010 nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A ( <i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i> ). .....	54
ALLEGATO ( <i>Testo base</i> ) .....	59

##### SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	55
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	56
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
---	----

##### COMITATO DEI NOVE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. Emendamenti C. 3137-A .....	58
AVVERTENZA .....	58

#### SEDE LEGISLATIVA

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**C. 2364-728-1944-2564-A.**

*(Discussione e rinvio. — Adozione del testo base).*

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, rileva come l'ordine del giorno rechi la discussione delle proposte di legge n. 2364, approvata dal Senato, n. 728 La Russa, n. 1944 Losacco e n. 2564 Volontè, in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Ricorda che la Commissione ha concluso il 30 luglio 2010 l'esame in sede referente della proposta di legge, giungendo all'approvazione di un testo risultante dall'approvazione di emendamenti. Si sono quindi realizzati i presupposti per il trasferimento in sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea giovedì 24 marzo scorso.

In sostituzione del relatore, l'onorevole Giulia Bongiorno, si riporta alla relazione svolta nel corso dell'esame in sede referente.

Interviene il Sottosegretario Giacomo CALIENDO.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

In sostituzione del relatore, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo adottato dalla Commissione, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente nonché dalle ulteriori modifiche alle quali il Governo ha subordinato il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa (vedi allegato).

Ricorda infatti che il Governo ha subordinato il consenso al trasferimento alla sede legislativa alla soppressione dell'articolo 5 del predetto testo, recante una modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

La Commissione approva la proposta di adozione del testo base.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il testo base sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverte inoltre che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà definita l'organizzazione della discussione, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.**

**C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 marzo 2011.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che, esaurito il ciclo di audizioni, il dibattito in Commissione dovrebbe focalizzarsi sulle questioni più controverse. Esprime, in primo luogo, forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 20 del provvedimento, che sembrerebbe prestarsi ad una interpretazione assolutamente inaccettabile: stante il riferimento contenuto nel comma 2 alle verifiche mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale, sembra infatti che al Consiglio nazionale forense sia attribuito il potere di cancellazione dall'Albo anche in base a criteri reddituali. Se questa norma non fosse corretta, è stato stimato che potrebbero essere cancellati dall'Albo circa 50.000 giovani avvocati.

Altra questione riguarda i poteri regolamentari del Consiglio nazionale forense, che sembrano ampliati a dismisura. Poteri così ampi appaiono difficilmente giustificati e dovrebbero quantomeno essere controbilanciati da un sistema elettorale che preveda l'elezione diretta dei membri che compongono il Consiglio.

Rileva infine come il tema delle specializzazioni, trattato dall'articolo 8, non sia stato sufficientemente approfondito nel corso delle audizioni. Sottolinea, in particolare, come le associazioni e gli organismi che non sono stati auditi non abbiano adeguatamente rappresentato la totale avversità della maggior parte degli avvocati nei confronti di questa disposizione.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, non condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole Capano sull'articolo 20 del provvedimento, sottolineando comunque come il tema centrale sia la disciplina da applicare a coloro che non esercitano concretamente la professione. Con riferimento al Consiglio nazionale forense ritiene che il provvedimento non introduca norme rivoluzionarie, bensì disposizioni dettate da esigenze di funzionalità ed efficienza, nonché garanzie idonee a sostenere i poteri attribuiti al Consiglio.

Per quanto concerne il prosieguo dei lavori della Commissione, ritiene che la migliore soluzione sarebbe quella di costituire un Comitato ristretto.

Mario CAVALLARO (PD) ricorda di avere presentato, insieme alla rappresentante del gruppo e ad altri colleghi del PD, una richiesta di dati ed informazioni al Governo.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, assicura che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi, sarà valutata la richiesta di dati ed informazioni dei colleghi del PD ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento. Nella medesima riunione sarà inoltre valutata l'opportunità di procedere nei lavori tramite la costituzione di un Comitato ristretto, fermo restando che l'eventuale proposta di costituzione del Comitato dovrà essere sottoposta all'approvazione della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**

**Testo unificato C. 2699-ter.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, rileva come il testo unificato delle proposte di legge A.C. 2699-ter (approvata dal Senato) e abbinata, rechi disposizioni finalizzate alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

L'articolo 1 istituisce e disciplina, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), una struttura di prevenzione delle frodi nel settore delle assicurazioni RCA. Tale struttura è costituita da un gruppo di lavoro e da un archivio informatico (comma 2).

Si demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'istituzione e la disciplina del gruppo di lavoro avente i compiti di cui al comma 3 e, tra i quali, si segnala il particolare quello di collaborare.

I membri del gruppo (comma 4) sono designati tra persone in possesso di specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo.

Per quanto riguarda l'archivio informatico di cui dovrà avvalersi il gruppo di

lavoro per la propria attività (comma 5), di esso è titolare l'ISVAP, con affidamento della gestione a CONSAP SpA. Le disposizioni in commento indicano le banche dati cui è collegato l'archivio (tra cui la banca dati degli attestati di rischio e quella dei sinistri, il Pubblico registro automobilistico e il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL), consentendo di individuarne ulteriori con decreto ministeriale. L'archivio è articolato in due sottosistemi (comma 6): il primo analizza le informazioni presenti nella banca dati, mentre il secondo è un modulo informatico di allerta volto a evidenziare i rischi di frode.

Si demandano (comma 7) a un provvedimento secondario le modalità di connessione con le banche dati e le modalità di gestione, conservazione e accesso all'archivio. Tra gli obblighi intestati in capo alle imprese di assicurazione in connessione con l'archivio (comma 8), si ricorda il dovere di mettere a disposizione gli elementi informativi relativi ai contratti contenuti nelle proprie banche dati.

Le norme proposte intendono garantire la collaborazione tra la struttura di prevenzione e le altre autorità coinvolte nell'ambito antifrode (comma 9); affidano all'ISVAP il compito di determinare l'assetto organizzativo e il funzionamento dell'istituenda struttura (comma 10); recano l'obbligo, ove le informazioni raccolte contengano riferimenti a professionisti iscritti ad appositi albi, di trasmetterle ai relativi ordini professionali ai fini dell'esercizio di eventuali azioni disciplinari (comma 11).

L'articolo 2 reca modifiche al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209 del 2005).

In primo luogo (comma 1) viene introdotta la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l'ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC per i veicoli a motore; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe.

Per quel che riguarda l'attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall'impresa al contraente, essa deve contenere (comma 2) anche la spe-

cificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato e può essere trasmessa per via telematica. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere (in luogo della sola possibilità di prevederlo) la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC.

È modificata anche la disciplina del risarcimento del danno (comma 3), in particolare per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione.

Viene introdotta una specifica procedura, atta a consentire all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento ove dalla consultazione della banca dati sinistri siano riscontrati almeno due « parametri di significatività » (in sostanza, ove emergano elementi sintomo di frode). Inoltre, si prevede che il soggetto danneggiato non possa sottrarsi agli accertamenti strettamente necessari alla stima del danno, in pendenza dei termini per la formulazione dell'offerta da parte della compagnia assicuratrice.

L'articolo 3 sanziona le condotte volte alla distruzione, falsificazione o alterazione dei dati contenuti nell'archivio informatico (comma 1) nonché le condotte che ostacolano il collegamento tra l'archivio e le banche dati (comma 2). Viene inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per la falsa attestazione di invalidità per sinistri stradali (modificando l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010): a tal fine si prevede l'applicazione, agli esercenti le professioni sanitarie che attestino falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale, sia di sanzioni penali che di misure disciplinari (queste ultime nei confronti dei dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate).

L'articolo 4 reca misure volte a contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi RC auto: a tal fine è prevista una progressiva dematerializzazione dei

contrassegni (comma 1) e la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici.

Inoltre, la disposizione (comma 4) introduce ulteriori modalità di rilevazione dell'obbligo di assicurare i veicoli per la responsabilità civile: in particolare, dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione; dispositivi e apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato; altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.

La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

L'articolo 5 istituisce un sistema di valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi.

L'articolo 6, infine, reca disposizioni di natura finanziaria.

Ritenuto che il provvedimento, pur essendo sostanzialmente condivisibile, presenti taluni aspetti che necessitano di essere approfonditi, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 29 marzo 2011.*

**Misure contro la durata indeterminata dei processi.  
Emendamenti C. 3137-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 15.25.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Riforma delle professioni regolamentate.  
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.*

*SEDE CONSULTIVA*

*Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.  
C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.*

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (C. 2364-728-1944-2564-A).****TESTO BASE**

## CAPO I

## MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

## ART. 1.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108).

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fal-

lito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime »;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « data » sono inserite le seguenti: « di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti »;

e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera *a-bis*), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

*a-bis*) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari ».

2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: « rappresentanti » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* ed *antiusura*, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in

caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: « con l'arresto » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da due a quattro anni ».

4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma *6-bis* è aggiunto il seguente:

« *6-ter*. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio ».

#### ART. 2.

(*Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44*).

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al falli-

mento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

*1-ter.* Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento »;

c) dopo l'articolo 18-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 18-*ter.* — (*Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi*). — 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci »;

d) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri

sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* ed *antiusura*, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività »;

e) all'articolo 20:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente »;

2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

*7-ter.* Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo ».

## ART. 3.

*(Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).*

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ».

## ART. 4.

*(Modifiche all'articolo 629 del codice penale).*

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « con la multa da euro 516 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 »;

b) al secondo comma, le parole: « da euro 1.032 a euro 3.098 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 5.000 a euro 15.000 ».

## ART. 5.

*(Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).*

1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « passata in giudicato » sono inserite le seguenti: « per reati di usura, riciclaggio nonché ».

## CAPO II

## PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

## ART. 6.

*(Finalità).*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette

né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per « sovraindebitamento » si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

## ART. 7.

*(Presupposti di ammissibilità).*

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

## ART. 8.

*(Contenuto dell'accordo).*

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

## ART. 9.

*(Deposito della proposta di accordo).*

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con

l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

## ART. 10.

*(Procedimento).*

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per *telex* o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

#### ART. 11.

##### *(Raggiungimento dell'accordo).*

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per *telex* o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

#### ART. 12.

##### *(Omologazione dell'accordo).*

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi

espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

#### ART. 13.

##### *(Esecuzione dell'accordo).*

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liqui-

datore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

#### ART. 14.

*(Impugnazione e risoluzione dell'accordo).*

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno

dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

#### ART. 15.

*(Organismi di composizione della crisi).*

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non

spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 16.

*(Iscrizione nel registro).*

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

ART. 17.

*(Compiti dell'organismo di composizione della crisi).*

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

ART. 18.

*(Accesso alle banche dati pubbliche).*

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 15

possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità del comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

ART. 19.

*(Sanzioni).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

#### ART. 20.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circon-

dario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

### CAPO III

#### ENTRATA IN VIGORE

#### ART. 21.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani dell'OSCE, Maria Grazia Giammarinaro (*Svolgimento e conclusione*) ..... 68

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.**

**Audizione del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani dell'OSCE, Maria Grazia Giammarinaro.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Maria Grazia GIAMMARINARO, *Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani del-*

*l'OSCE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Matteo MECACCI (PD), Paolo CORSINI (PD), Claudio D'AMICO (LNP) e Franco NARDUCCI (PD).

Maria Grazia GIAMMARINARO, *Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani dell'OSCE*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia e C. 4106 Cirielli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio - Disabbinamento della proposta C. 4106 Cirielli</i> ) .....	69
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	70

#### SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate.**

**C. 2861 Paglia e C. 4106 Cirielli.**

(*Seguito dell'esame e rinvio - Disabbinamento della proposta C. 4106 Cirielli*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta, in qualità di relatore, ha illustrato i contenuti dei provvedimenti in esame e su di essi si era aperto il dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel ritenere che le proposte all'ordine del giorno affrontino temi di sicuro interesse per la Difesa, rileva che esse presentano tuttavia profili problematici dal punto di vista degli effetti finanziari, che auspica possano essere superati nel corso dell'istruttoria dei due progetti di legge.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, rileva che le due proposte di legge, sebbene abbiano elementi comuni, incidono tuttavia su due ambiti diversi. Come già evidenziato nella relazione introduttiva, la proposta di legge a sua firma è principalmente volta a creare una struttura di supporto alle Forze armate in grado di colmare il vuoto normativo susseguente alla sospensione della leva obbligatoria. La proposta di legge dell'onorevole Paglia mira, invece, a riformare la disciplina relativa alle Forze di completamento, prefiggendosi l'obiettivo di rendere queste ultime più facilmente impiegabili a supporto degli impegni, anche internazionali, dei nostri contingenti militari.

Invita pertanto i gruppi ad esprimersi in ordine alla possibilità di costituire un comitato ristretto per giungere ad un testo

unificato delle proposte in esame, ovvero di procedere ad un eventuale disabbinamento, mantenendo entrambe le proposte all'ordine del giorno delle prossime sedute della Commissione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) nel ritenere che le proposte in discussione muovano da prospettive diverse, si esprime negativamente sulla possibilità di costituire un comitato ristretto che abbia il compito di redigere un testo unificato.

Pier Fausto RECCHIA (PD), concordando con il deputato Di Stanislao, sottolinea come le due proposte siano idonee a proseguire in modo autonomo e parallelo.

Gianfranco PAGLIA (FLI) ritiene che l'ipotesi formulata dal Presidente di disabbinare le due proposte, mantenendole entrambe all'ordine del giorno della Commissione, sia condivisibile ed auspica che possano entrambe concludere il proprio *iter*.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, prendendo atto degli orientamenti della Commissione, propone quindi di deliberare il disabbinamento del progetto di legge C. 4106 Cirielli.

La Commissione approva la proposta di disabbinamento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.**

**C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 15 marzo 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 15 marzo, la Commissione ha adottato, come testo base, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e che nella seduta del 23 marzo si è svolta l'audizione informale del Generale Borrini, Capo del I Reparto dello stato maggiore della Difesa.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ritiene che si debba adeguatamente riflettere sui rilievi critici avanzati nel corso dell'audizione del rappresentante dello stato maggiore della Difesa sui contenuti del testo base adottato dal comitato ristretto. Auspica quindi che si possa utilmente aprire un dibattito al fine di pervenire ad una soluzione equilibrata tra due contrapposte esigenze: quella di garantire la partecipazione attiva alle Forze armate anche a coloro cui risulta precluso dagli attuali limiti di altezza e quella di assicurare la funzionalità dello strumento militare.

Registra, peraltro, come dinanzi a provvedimenti di riforma da parte del Parlamento siano frequentemente assunte posizioni di eccessiva chiusura da parte degli auditi, che tuttavia sono sempre meritevoli di valutazione e approfondimento.

Augusto DI STANISLAO (IdV) nel concordare con le osservazioni del relatore, chiede di procedere celermente nel seguito dell'istruttoria.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rileva che dalle posizioni espresse dal Generale Borrini in sede di audizione possa essere ricavato, in termini costruttivi, il suggerimento di intervenire in misura attenuata sugli attuali requisiti di altezza, senza quindi procedere ad una loro sostanziale eliminazione ma ad una significativa riduzione di quelli attuali, fondata su dati statistici, che consenta di ampliare la platea dei potenziali volontari.

Antonio RUGGHIA (PD) condivide il ragionamento del relatore in ordine alla necessità di intervenire con soluzioni equilibrate, che tengano anche conto dei ca-

ratteri di rigidità sul piano organizzativo e funzionale dell'attuale sistema, sottolineati dal generale Borrini.

Ricorda, tuttavia, che il principio secondo cui debba essere riconosciuta la possibilità a coloro che risultano al di sotto dei limiti di altezza di arruolarsi come volontari delle Forze armate è meritevole di essere affermato, tanto più che gli elementi statistici riportati in sede di audizione hanno messo in luce che la questione riguarda un numero esiguo di persone. Ciò consente di confrontarsi con modelli stranieri che adottano parametri diversi da quelli italiani, senza entrare in contrasto con le esigenze funzionali delle Forze armate ma cercando invece una via di equilibrio.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, segnala che dalla comparazione dei diversi sistemi di arruolamento adottati in altri paesi emerge che in essi il requisito dell'altezza è sostituito dalla previsione di un percorso che orienta ciascun soggetto verso una destinazione di impiego in funzione delle sue caratteristiche, anche fisiche.

Preannuncia quindi l'intenzione di proporre l'audizione di specialisti in campo

medico, estranei alle Forze armate, che possano fornire utili elementi di valutazione sul punto.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) prende atto positivamente della volontà del relatore di approfondire le problematiche sollevate nel corso dell'audizione del generale Borrini. Ricorda che esse si connettevano ad esigenze di impiego flessibile delle risorse umane in settori operativi, non essendoci in Italia quella specializzazione di funzioni che evidentemente consente in altri paesi di prescindere da taluni requisiti fisici.

Gianfranco PAGLIA (FLI), invita a valutare la possibilità di integrare ulteriormente il programma di audizioni con rappresentanti delle Forze di polizia.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel rinviare tali determinazioni alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	72
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	75
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137-A, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emendamenti – Parere</i> ) .	85
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	86

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 29 marzo 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.**

**C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pier Paolo BARETTA, *relatore*, rileva che, con la seduta odierna, riprende l'esame presso questo ramo del Parlamento della proposta di legge presentata da tutti i rappresentanti dei gruppi pre-

senti in questa Commissione, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio – e in particolare i contenuti e la tempistica di esame dei principali documenti contabili nazionali – alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri, in relazione all’introduzione del cosiddetto semestre europeo. Fa presente che, in questa relazione, darà conto esclusivamente delle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato della Repubblica, conclusosi nella seduta del 23 marzo 2011. In primo luogo, all’articolo 2, che riscrive il ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio, sostituendo l’articolo 7 della legge n. 196 del 2009, è stato precisato che i disegni di legge collegati alla legge di stabilità devono essere presentati alle Camere entro il mese di gennaio di ciascun anno. È stata, poi, sostanzialmente ripristinata l’originaria formulazione del progetto di legge, secondo la quale lo schema di DEF è inviato, per il relativo parere, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale deve esprimersi in tempo utile per le deliberazioni parlamentari su esso. Il Senato ha ritenuto poi di sopprimere la disposizione, introdotta in prima lettura alla Camera, che prevedeva – nell’ambito della procedura di formazione del DEF – la presentazione da parte del Governo alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i diversi livelli territoriali, ai fini dell’espressione del parere su di esse. Conseguentemente le linee guida sono trasmesse entro il 10 settembre e tale parere si esprime direttamente entro il 15 settembre, solo nel caso di una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi del nuovo articolo 10-*bis*, comma 2. Con riferimento al contenuto del DEF, in seguito ad una modifica introdotta al Senato, si è stabilito che, all’interno della seconda sezione del documento, si debba dare conto anche delle risorse destinate allo sviluppo delle

aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali, così come del resto previsto dalla vigente normativa contabile. Relativamente alle aree sottoutilizzate, ricorda che il progetto di legge già nel testo approvato dalla Camera conferma anche la Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, prevedendo però che questa venga presentata in allegato al DEF (e non più in allegato alla Relazione sull’economia e finanza pubblica). Con riferimento all’indicazione, in allegato al DEF e alla Nota di aggiornamento, degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, che concorrono all’attuazione del Programma nazionale di riforma e all’attuazione degli obiettivi programmatici, è stata inoltre specificata l’esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi relativi alla manovra di finanza pubblica, composta dalla legge di bilancio e dalla legge di stabilità. Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto un nuovo articolo 5, volto a sostituire la delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nell’articolo 42 della legge di contabilità, con una nuova delega, da esercitare entro il 1° gennaio 2014, al fine di riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza, sopprimendo conseguentemente l’originario articolo 6 che recava una modifica alla richiamata delega. Tra i principi e criteri direttivi finalizzati alla riorganizzazione della fase gestionale della spesa statale, vi è la razionalizzazione della disciplina degli accertamenti d’entrata e degli impegni di spesa, nonché di quella relativa alla formazione e al regime contabile dei residui attivi e passivi. Ai fini del potenziamento del ruolo di programmazione del bilancio di cassa, è previsto un raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria. Confermando quanto disposto dal citato articolo 42, viene ribadito l’obbligo, a carico del dirigente responsabile, di redigere

un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale lo stesso dirigente ordina e paga le spese. Ulteriori principi e criteri direttivi riguardano la revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento e la previsione della graduale estensione delle disposizioni legislative delegate alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con la delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale e, in particolare, con la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili. È quindi previsto un periodo di sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari propedeutico alla predisposizione del decreto legislativo di attuazione della delega. L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca non più l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, relativo alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, e la sua sostituzione con una nuova Relazione predisposta annualmente dall'ISTAT – come previsto nel corso dell'iter alla Camera – bensì una revisione dei suoi contenuti. A tale revisione provvede una Commissione, da istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, incaricata di valutare le informazioni da far confluire nella relazione, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. L'articolo prevede che la Relazione sulla situazione economica del Paese venga presentata annualmente nel mese di aprile. Per l'anno 2011, è previsto che la relazione sia presentata entro il 30 settembre. In conseguenza di ciò, viene abrogato l'articolo 2, comma 17-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, il quale ha previsto che la Relazione in esame venga presentata annualmente entro il 30 settembre. L'articolo 7, recante le ulteriori modifiche alla legge di contabilità e ad altre leggi connesse al processo di programmazione economico-finanziaria, talune di carattere formale, altre di

carattere sostanziale, a seguito di una modifica introdotta dell'esame al Senato, differisce a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di contabilità, il termine per l'esercizio della delega al Governo per la razionalizzazione delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche. Il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, un differimento di diciotto mesi. Nel corso dell'esame al Senato è stata, infine, introdotta la previsione di una sperimentazione, per l'esercizio finanziario 2012, finalizzata all'introduzione delle « azioni » quali unità elementari e gestionali del bilancio dello Stato per il lato della spesa. Come si evince dal tenore delle modifiche introdotte, il Senato ha in larga misura confermato l'impianto della proposta di legge presentata alla Camera dei deputati e condivisa da tutti i gruppi parlamentari, introducendo tuttavia modifiche di rilievo politico. Per tali ragioni, nonché per consentire la prima applicazione delle nuove disposizioni in occasione della presentazione del prossimo Programma nazionale di riforma, auspica che questo ramo del Parlamento possa procedere all'approvazione della proposta di legge in tempi assai rapidi, restando comunque salva la possibilità di apportare ulteriori modifiche, in relazione al lavoro svolto dal Senato della Repubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Renato CAMBURSANO (IdV), richiamando la relazione svolta dall'onorevole Baretta, evidenzia come, tra le modifiche apportate dal Senato della Repubblica, debba essere considerata positivamente l'introduzione di un termine più stringente per la presentazione degli eventuali disegni di legge collegati alla legge di stabilità. Esprime invece perplessità in ordine alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera, che prevedeva la presentazione da parte del Governo alla Conferenza permanente per

il coordinamento della finanza pubblica delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i diversi livelli territoriali, ai fini dell'espressione del parere su di esse. In proposito, rileva di non comprendere la filosofia che ha ispirato tale modifica, anche in considerazione dei compiti e del ruolo da attribuire alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. A titolo personale, non ritiene particolarmente problematica la soppressione del passaggio ad un bilancio di sola cassa, sottolineando invece l'opportunità dell'introduzione di un bilancio economico. Condivide il richiamo del relatore per una rapida approvazione del testo, senza detrimento tuttavia del necessario livello di approfondimento sul medesimo, in relazione alle modifiche apportate dal Senato della Repubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, come convenuto in Ufficio di presidenza, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di oggi e rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta i domani.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Legge comunitaria 2010.**

**C. 4059-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite trasmesse dall'Assemblea.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Fa presente che il testo originario è corredato di relazione tecnica e che il provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, che nella seduta del 1° marzo 2011 ha espresso il prescritto parere. Successivamente la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente, apportando ulteriori modifiche al testo. Con riferimento a tali modifiche non risultano pervenute relazioni tecniche.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di missioni connesse con gli impegni europei, osserva che la norma non dà luogo a rilievi – per i profili di quantificazione – qualora la disapplicazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea sia configurabile all'interno della più ampia deroga – già prevista a legislazione vigente – riferita a « gli accordi internazionali indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari ». In proposito andrebbe acquisita una conferma dal Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, al fine di verificare l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal provvedimento, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse di bilancio la disposizione faccia riferimento.

Con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *m*), in materia di Fondi comuni gestiti da Società di gestione del risparmio, rileva che andrebbe confermato che l'inclusione di un ulteriore principio di delega (finalizzato a prevedere, nei casi di Società di gestione del risparmio anche non sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori, qualora le attività del fondo

siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale conferma appare opportuna in quanto la nuova disposizione, pur rientrando formalmente nell'ambito di applicazione della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, non specifica a carico di quali risorse i predetti meccanismi di tutela potranno essere attivati.

Con riferimento all'articolo 11, in materia di recepimento delle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE in materia di IVA, rileva che la norma introduce numerose modifiche al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Tali modifiche appaiono suscettibili di determinare effetti in termini di variazioni del gettito IVA, anche di segno opposto. Segnala in particolare le seguenti modifiche: l'individuazione del momento in cui si intendono rese, a fini IVA, le prestazioni di servizi transfrontalieri, che è effettuata all'ultimazione delle medesime prestazioni ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla maturazione dei corrispettivi; le modifiche all'articolo 7-*septies*, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernenti la territorialità delle concessioni di accesso ai sistemi di gas naturale ed alle reti connesse; le modifiche all'elenco delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, di cui all'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; l'ampliamento dell'ambito delle operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, in quanto rese a particolari soggetti, quali, in particolare, sedi e rappresentanti diplomatici esteri in condizione di reciprocità, organi dell'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; l'eliminazione, dall'elenco di cui alla Tabella A Parte III relativo ai beni e servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento, delle prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga resi dalle organizzazioni della proprietà

edilizia e dei conduttori; la determinazione delle modalità di attivazione di un sistema di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione. Tale sistema dovrebbe attuarsi senza oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In considerazione della molteplicità delle modifiche introdotte alla normativa in materia di IVA, al fine di escludere che le medesime determinino variazioni nette di segno negativo del gettito di tale imposta, ritiene opportuno disporre di valutazioni quantitative analitiche relative all'impatto delle singole disposizioni in esame. In ordine alla disposizione riguardante un sistema di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, andrebbero fornite assicurazioni circa l'effettiva possibilità di attivare il meccanismo di controllo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 13, comma 3, in materia di capacità trasmissiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, rileva che la disposizione prevede la facoltà per l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale di concedere capacità trasmissiva a specifici soggetti. Andrebbe chiarito se la disposizione è suscettibile di interferire con le procedure relative all'assegnazione di frequenze in ambito nazionale, anche con riferimento a quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 220 del 2010, cui sono connessi rilevanti introiti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 13, comma 4, lettera m), in materia di investimenti nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, rileva l'opportunità che il Governo confermi la neutralità per la finanza pubblica del criterio di delega, anche alla luce delle modifiche introdotte. Con riferimento all'articolo 15, recante delega in materia di commercializzazione e uso di mangimi, rileva che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria e precisa altresì che le amministrazioni in-

teressate provvederanno all'adempimento dei compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto del tenore della norma, non sussistono, allo stato, elementi per valutare l'eventuale impatto finanziario della delega. Pertanto la conformità alla clausola di neutralità finanziaria potrà essere valutata soltanto con riferimento ai decreti attuativi della delega. Con riferimento all'articolo 16, comma 5, recante poteri sanzionatori in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva, rileva che la norma, sostituendo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 225 del 2005, attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, poteri relativi all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva. Il testo precisa, inoltre, che tale potere è esercitato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che i predetti poteri possano effettivamente essere esercitati con le risorse già assegnate al Ministero. In merito ai profili di copertura finanziaria, ferma restando l'opportunità di una conferma circa l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la suddetta clausola riferendola al solo aggregato del bilancio dello Stato, dal momento che la stessa concerne l'applicazione di sanzioni, prima di competenza delle Regioni e delle province autonome, ed ora del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Con riferimento all'articolo 17, comma 4, recante disciplina della fiducia, ricorda che le modifiche apportate rispetto al testo precedentemente esami-

nato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione, sono volte a recepire una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla suddetta Commissione in data 1° marzo 2011.

Con riferimento all'articolo 18, in materia di responsabilità civile dei magistrati, evidenzia che la norma – adottata in attuazione della sentenza C-173/03 della Corte di Giustizia dell'Unione europea – modifica la disciplina della responsabilità civile dei magistrati e del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giudiziaria. La norma, nello specifico, introduce la « violazione manifesta del diritto » – quale elemento rilevante ai fini della qualificazione di una condotta come illecita – in sostituzione dei requisiti del « dolo o colpa grave », previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988. Evidenzia altresì che, a fronte della suddetta modifica, l'articolo 2, comma 3, della medesima legge è fatto salvo dall'intervento normativo in esame e continua a disciplinare gli elementi costitutivi della « colpa grave ». Il testo in esame sopprime, inoltre, il comma 2 della medesima disposizione, che esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova. Sul punto, rileva che non appare chiara la portata della norma in esame considerato che, se da un lato le modifiche introdotte sembrerebbero configurare la fattispecie della responsabilità civile dei magistrati – e *per relationem* dello Stato – in termini innovativi e presumibilmente più ampi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, dall'altro, dall'interpretazione sistematica dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 nel testo modificato, il criterio della colpa grave – riferito ad elementi sia di diritto che di fatto – continuerebbe ad essere rilevante ai fini della qualificazione della condotta illecita. A tale riguardo, appare, pertanto, opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo al fine di valutare l'eventuale impatto finanziario della disposizione in esame.

Con riferimento all'articolo 25, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo sulle modalità che si prevede di adottare sia per l'espletamento dell'attività ispettiva sia per la predisposizione della banca dati telematica, presso il Ministero della salute, per la raccolta dei dati relativi all'utilizzo degli animali, previste dalle lettere *f)* e *g)* del comma 1, allo scopo di verificare la compatibilità tra tali nuove attività e la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, ferma rimanendo l'opportunità di una conferma circa l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente facendo riferimento ai « nuovi o maggiori oneri », anziché, più genericamente come previsto dal testo, agli « oneri aggiuntivi ». Con riferimento all'articolo 29, in materia di istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname, rileva che la norma contempla, tra i criteri di delega, l'individuazione di una o più autorità nazionali competenti per la verifica, mediante risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze. Inoltre è prevista una tariffa per l'importazione di legname, destinata all'integrale copertura delle spese delle autorità competenti finalizzate ai controlli. Infine, viene dettata una clausola di non onerosità per la finanza pubblica. Dato il tenore della norma di delega, la compatibilità della disciplina con la clausola di invarianza potrà essere verificata in modo esaustivo soltanto sulla base della normativa che sarà adottata nell'esercizio della delega. Sarebbe comunque opportuno acquisire elementi volti ad individuare le strutture cui dovranno presumibilmente essere affidati i compiti di autorità competenti, nonché elementi circa l'idoneità delle stesse ad esercitare tali attività nell'ambito delle risorse già assegnate. In merito ai profili di copertura finanziaria, ferma rimanendo l'opportunità di una conferma circa l'effettiva ido-

neità della clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente eliminando il riferimento alle « minori entrate », le quali sono già ricomprese nella locuzione « nuovi o maggiori oneri » contenuta nel testo. Con riferimento all'articolo 30, recante disciplina delle emissioni di composti organici volatili dall'uso di pitture e di vernici, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo – che la soppressione dei termini temporali prevista dal testo risulti compatibile con gli obblighi stabiliti dall'ordinamento europeo. Con riferimento all'articolo 31, in materia di reintroduzione e ripopolamento di specie autoctone, andrebbe chiarito a carico di quali soggetti e di quali risorse debbano essere sostenute le spese per l'elaborazione degli studi di valutazione richiesti – ai sensi del capoverso 4 – per l'introduzione delle specie e delle popolazioni non autoctone. Per quanto attiene all'articolo 32, in materia di tutela dall'inquinamento acustico, osserva che le norme di delega recate dalla disposizione in esame sono assistite da una previsione di invarianza riferita alla finanza pubblica (comma 6). Tenuto conto del tenore dei criteri di delega indicati, la conformità degli stessi alla predetta clausola di neutralità finanziaria potrà essere verificata soltanto sulla base delle discipline emanate nell'esercizio delle deleghe. In relazione all'articolo 33, in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche, rileva che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria e precisa altresì che le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto del tenore assai ampio della delega, non sussistono, allo stato, elementi per valutare la conformità dei criteri di delega rispetto alla predetta clausola di invarianza. La conformità alla clausola di neutralità finan-

ziaria potrà essere pertanto valutata soltanto con riferimento ai decreti attuativi della delega. Con riferimento all'articolo 34, in materia di recupero dei vapori di benzina nelle stazioni di servizio, andrebbe chiarito a quali soggetti spetterà l'effettuazione dei controlli sulle attrezzature installate per il recupero dei vapori di benzina e con quali risorse tali adempimenti saranno eseguiti. Per quanto attiene all'articolo 35, in materia di emissioni industriali, stante l'ampiezza della disciplina prevista dalla direttiva 2010/75/CE — che interessa un ambito assai esteso di attività industriali da sottoporre ad autorizzazione e controllo a fini di tutela ambientale —, ritiene che andrebbe precisata la portata attuativa del criterio direttivo di cui alla lettera *d*), che prevede una revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli. In particolare, andrebbe chiarito il coordinamento fra la revisione prevista dal testo e la disposizione di carattere generale richiamata dall'articolo 4 del provvedimento in esame, riguardante tutte le norme di recepimento di obblighi comunitari. In base a tale ultima disposizione, gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. In relazione all'articolo 36, recante disciplina per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari, nel rilevare l'ampiezza della disciplina oggetto del coordinamento legislativo in esame — che interessa un ambito assai esteso di attività da sottoporre a controllo a fini di tutela della salute e dell'ambiente —, osserva che la verifica dell'effettiva coerenza delle norme di attuazione rispetto agli obblighi di neutralità finanziaria disposti dai commi 4 e 5 potrà essere valutata soltanto sulla base della normativa adottata nell'esercizio della delega. Analoga osservazione riguarda l'attuazione del comma 2, lettera *c*), circa l'applicazione del principio di integrale copertura dei costi effettivi del servizio tramite le tariffe dovute dalle imprese per il rilascio

delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari. Con riferimento all'articolo 38, in materia di poteri delle Autorità europee nei settori assicurativo e finanziario, rileva che le norme delegano il Governo ad apportare modifiche al testo unico bancario, al testo unico dell'intermediazione finanziaria al codice delle assicurazioni private alla disciplina delle forme pensionistiche complementari e ad una serie di decreti legislativi di attuazione di normativa comunitaria in materia di attività finanziarie e assicurative. Sono dettati i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Questi, tra l'altro, prevedono che le Autorità nazionali competenti debbano cooperare con le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto, le Autorità competenti degli altri Stati membri e il Comitato europeo per il rischio sistemico. Detta cooperazione si dovrà sostanziare, ad esempio, nello scambio di informazioni e nella possibilità di delega di compiti tra autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee. Si prevede che dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto del tenore della norme di delega, non appare possibile valutare in via preventiva il possibile impatto finanziario della stessa, in particolare per quanto attiene all'eventuale ricaduta, in termini di carichi di lavoro, sugli enti pubblici che dovranno concretamente dare attuazione alle disposizioni di futura emanazione. Pertanto la conformità della disciplina alla clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 2 dell'articolo in esame, potrà essere valutata soltanto sulla base delle norme dettate nell'esercizio della delega. Con riferimento all'articolo 39, in materia di detraibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, in merito ai profili di quantifica-

zione, rileva che l'emendamento, prevedendo l'applicabilità dell'agevolazione a decorrere dal 1° gennaio 2012, determina effetti di minore gettito a partire dall'anno 2013, mentre la clausola di cui al comma 3 prevede la copertura dell'onere a decorrere dall'anno 2012. Inoltre, la quantificazione dell'onere non appare considerare il meccanismo del saldo e dell'acconto, in base al quale si ha un effetto di minore gettito pari quasi al doppio nel primo anno di applicazione della norma. Giudica, pertanto, necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere al fine di verificare la congruità della copertura disposta. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, appare opportuno che il Governo chiarisca se lo stesso rechi ancora disponibilità almeno pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, e se l'utilizzo della stessa non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In ogni caso, fatti salvi i chiarimenti richiesti sul testo del provvedimento approvato dalla Commissione di merito, segnala che nel parere reso il 1° marzo 2011 dalla Commissione bilancio si era evidenziato che il Governo non aveva ancora provveduto ad aggiornare la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Ricorda in proposito che, alla luce della limitata portata finanziaria delle modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato e dei chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione aveva tuttavia ritenuto di poter esprimere comunque il proprio parere, a fronte dell'impegno del Governo a trasmettere l'aggiornamento entro l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento. Ritengo, pertanto, opportuno chiedere al Governo se sia disponibile la relazione tecnica sul testo approvato dal Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, con riferimento all'emendamento Mariani 1.1, riferisce che esso introduce principi e criteri direttivi suscettibili di determinare con certezza maggiori oneri per la finanza pubblica – prevedendo, in particolare, la stabilizzazione degli incentivi temporanei previsti per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio – senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria degli oneri, peraltro non quantificati. Al riguardo, rileva che in ragione della certezza e della rilevanza finanziaria degli oneri previsti non appare idoneo il ricorso al meccanismo di copertura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della proposta in esame, ai sensi del quale ad eventuali spese o minori entrate si fa fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, o, qualora ciò non sia possibile, con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Con riferimento all'emendamento Di Giuseppe 17.53, evidenzia che la proposta emendativa sopprime il comma 4 dell'articolo 17, che prevede che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Riguardo all'articolo aggiuntivo Paroli 24.01, sottolinea che esso è volto ad introdurre un nuovo incentivo per gli impianti energetici cogenerativi che non accedano né ai certificati verdi, né agli incentivi di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, senza prevedere alcuna forma di copertura. In ordine all'emendamento Zaccaria 1.52 e agli identici emendamenti Gozi 1.53 e Porcino 1.55, rileva che essi recano una delega per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; al riguardo, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a possibili nuovi oneri derivanti dal recepimento della direttiva richiamata nell'ambito del meccanismo previsto in via gene-

rale dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge. Con riferimento all'emendamento Bernardini 1.21, il quale reca una delega per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede, inoltre, la possibilità di prevedere disposizioni volte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini stranieri di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari e ad assicurare la necessaria assistenza legale, stabilendo che agli oneri derivanti da tale criterio di delega si provveda ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a possibili nuovi oneri derivanti dal recepimento della direttiva richiamata nell'ambito del meccanismo previsto in via generale dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge. Per quanto attiene alla copertura finanziaria del criterio di delega di cui al comma 2, lettera *n*), dell'introducendo articolo 42, si rileva che la facoltà di rinviare l'effettiva copertura a futuri provvedimenti legislativi è prevista dall'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009 solo per le fattispecie per le quali al momento del conferimento della delega non sia possibile procedere alla quantificazione degli oneri per la complessità della materia trattata. Con riferimento agli emendamenti Oliverio 1.51 e Borghesi 1.54, i quali inseriscono nell'elenco delle direttive da recepire rispettivamente la direttiva 2009/106/CE della Commissione concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2011/7/UE del Parlamento e del consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a possibili nuovi oneri derivanti dal recepimento delle direttive richiamate nell'ambito del meccanismo previsto in via

generale dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge. Riguardo all'emendamento Fluvi 10.1, il quale introduce un criterio direttivo volto a ridefinire l'attribuzione delle competenze tra Banca d'Italia e CONSOB in materia di fondi gestiti dalle società di gestione del risparmio, ritiene opportuna una conferma in ordine alla possibilità di dare attuazione al criterio di delega nell'ambito delle risorse attribuite alla CONSOB a legislazione vigente. In ordine all'emendamento Fluvi 11.50, il quale modifica la disciplina dei rimborsi IVA in relazione a periodi inferiori all'anno, abbassando la soglia introdotta dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 11, riferisce che non è corredato da relazione tecnica; reputa, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine ai profili finanziari dello stesso. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 13.0200 del Governo, il quale delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare l'insorgere di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Ria 18.63, che prevede, in ogni caso, la responsabilità dello Stato per i danni derivanti da manifesta violazione del diritto comunitario cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale da sentenza passata in giudicato, anche se la proposta emendativa sembra specificare principi già previsti a legislazione vigente, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Con riferimento alle proposte emendative Contento 18.59 e 18.60, Buttiglione 18.50 e 18.61, Palomba 18.62, Contento 18.57 e 18.58 e Bernardini 18.51, che incidono sui requisiti per l'individuazione della responsabilità civile dei magistrati in caso di violazione manifesta del diritto, ferme restando le osservazioni formulate con

riferimento all'articolo 18 del provvedimento, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi a carico dello Stato derivanti dall'eventuale attivazione, in prima istanza, della responsabilità dello Stato per i danni causati dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Con riferimento agli emendamenti Borghesi 21.6, Marchioni 21.2, Mariani 21.5, Ciccanti 21.50 e 21.51, i quali delegano il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della legislazione relativa alle concessioni demaniali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare l'insorgere di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Favia 21.050, che esclude l'applicazione della direttiva europea sul mercato interno di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010 per le imprese del settore turistico – balneare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa. Per quanto riguarda l'emendamento Di Stanislao 24.51, il quale sostituisce l'articolo 24 prevedendo solo che il Governo sia delegato ad adottare la direttiva europea che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eliminazione, tra l'altro, del comma 5 dell'articolo 24, in base al quale gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli sono posti a carico dei soggetti interessati. Riguardo all'emendamento Messina 33.57, che prevede che la gestione del servizio idrico integrato avvenga in maniera diretta da parte dell'amministrazione comunale ovvero attraverso società a capitale interamente pubblico e partecipate dallo stesso comune, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale modello organizzativo, difforme da quello risultante dall'attuale disciplina dei servizi pubblici locali, sia suscettibile di determi-

nare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero si ponga in contrasto con la normativa della UE. Con riferimento all'emendamento Piffari 33.58, il quale dispone che il decreto legislativo integrativo e correttivo della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia di difesa del suolo, debba comunque garantire un rafforzamento dei livelli complessivi di tutela ambientale, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla richiamata disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione del disposto aumento dei livelli di tutela. Per quanto attiene l'articolo aggiuntivo Brandolini 41.051, riferisce che esso dispone una interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008, che prevede l'esclusione dall'ambito o di applicazione del decreto stesso, recante la Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. In particolare la proposta emendativa prevede che siano esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività descritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa, laddove prevede che l'esenzione dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori sia estesa ai soggetti equiparati agli imprenditori agricoli e alle attività connesse a quelle richiamate dall'articolo 2135 del codice civile. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dal-

l'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti una volta conclusa l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento e delle proposte emendative richiamate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137-A, approvato dal Senato, ed emendamenti.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite trasmesse dall'Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, fa presente preliminarmente che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nella seduta del 24 marzo 2011 e che in quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere di nulla osta. Nel segnalare che la Commissione di merito, nella stessa data, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo, ritiene che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda le proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, fa presente che l'emendamento Ferranti 1.6 sembra determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria, in quanto esso reca una delega legislativa per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, da attuare sulla base delle effettive esigenze di fun-

zionalità dell'amministrazione. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie di altre proposte emendative. In particolare segnala che l'emendamento Ferranti 1.5 reca una delega legislativa volta a costituire articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie denominate « ufficio per il processo », con il compito di garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare all'attività giurisdizionale. Al riguardo, andrebbe, a suo avviso, chiarito se l'istituzione di tali uffici comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 1.02 prevede la costituzione presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado di strutture organizzative denominate « uffici del processo » mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, allo scopo di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini e la ragionevole durata dei processi. Al riguardo, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se tale riorganizzazione possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, poi, che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 2.021 reca disposizioni in materia di documentazione dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria ed in particolare di quella relativa all'attività di ricerca dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario. A suo giudizio, andrebbe chiarito se la proposta, introducendo nuovi adempimenti amministrativi nonché disciplinando l'utilizzo della posta elettronica, sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 2.020, limitatamente alla materia penale, sembra estendere il ricorso da parte dell'ufficiale giudiziario della notificazione di persona, limitando la possibilità di avvalersi del servizio postale. A suo giudizio, dovrebbe verificarsi se tale disciplina possa determinare la necessità di incrementare il personale dell'amministrazione preposto alla notifica degli atti giudiziari. Ritiene, altresì, che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.014 prevede che gli

uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile e nel processo penale, sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancari e postali. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono assegnati ad appositi fondi nell'ambito del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale. Il Ministero della giustizia stipula apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione delle presenti disposizioni. All'onere derivante dall'articolo aggiuntivo si provvede mediante modifica dallo 0,30 per cento allo 0,29 della percentuale di deduzione di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di svalutazione dei crediti e di accantonamento per rischi su crediti. Al riguardo, tenuto conto che la proposta emendativa non reca una quantificazione degli oneri, in assenza di una relazione tecnica, non ritiene possibile verificare l'impatto finanziario della stessa e la congruità della copertura utilizzata. Giudica, poi, necessari chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.0100, in materia di notificazioni e avvisi ai difensori, che prevede l'utilizzo della posta elettronica certificata ed esclude l'utilizzo degli uffici postali per le notificazioni agli imputati delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti, nonché sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.0102, che prevede l'utilizzo della posta elettronica certificata per la trasmissione al giudice, da parte delle parti e dei difensori, di memorie e altri atti. Con riferimento alle proposte emendative Di Pietro 3.023 e Di Pietro 3.01, osserva che entrambe prevedono che le notificazioni degli atti siano eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziaria, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza. È inoltre resa ordinaria la procedura di notifica a mezzo della polizia penitenziaria nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del

riesame. Il solo articolo aggiuntivo 3.023, in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto dispone che il relativo atto debba essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. In caso di irreperibilità è previsto che il pubblico ministero possa disporre altre ricerche rispetto a quelle già previste. In materia di notificazione del decreto di citazione a giudizio è previsto l'utilizzo della posta elettronica e dell'invio di un telegramma di conferma. Ritiene, poi, necessari chiarimenti sugli effetti finanziari degli articoli aggiuntivi Di Pietro 3.0104, 3.02 e 3.0105, in materia di notificazioni e avvisi ai difensori, che prevedono l'utilizzo della posta elettronica certificata, Di Pietro 3.09, in materia di irreperibilità della persona sottoposta ad indagini, che prevede il ricorso ad ulteriori ricerche, nonché Di Pietro 3.0112, che esclude l'utilizzo degli uffici postali per le notificazioni agli imputati delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti. Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.015 dispone, in particolare, che le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane S.p.a. di cui è disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archivi di azioni, non riscosse e non reclamate entro cinque anni siano acquisite allo Stato e versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. L'articolo aggiuntivo prevede che una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso affluisca al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia e prevede, inoltre l'istituzione di un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste alimentato con una somma pari al 4 per cento delle somme riscosse con le modalità suddette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle disposizioni in esame e, in particolare modo, alla possibilità di utilizzare le somme, che non appaiono avere carattere di continuità, per l'incentivazione alla per-

manenza in servizio dei magistrati in sedi non richieste. Fa, infine, presente che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.*

**La seduta comincia alle 17.10.**

**Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.**

**C. 60 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame emendamenti – Parere).*

La Commissione inizia l'esame del subemendamento 0.10.51.1, riferito al provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il subemendamento da ultimo trasmesso dall'Assemblea. Interviene sull'emendamento Margiotta 10.51, che modifica la disciplina relativa alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 del provvedimento. In proposito, rileva che il su-

bemendamento prevede in sostanza la soppressione del diritto di prima iscrizione, disponendo il mantenimento del diritto annuale, il cui ammontare deve comunque essere determinato in misura tale da garantire la copertura integrale dei nuovi oneri derivanti dall'articolo 10. Alla luce di queste considerazioni, ritiene che l'emendamento non presenti profili finanziari problematici. Osserva, altresì, che, qualora fosse approvato il subemendamento 0.10.51.1, potrebbe esprimersi un parere favorevole sull'emendamento Margiotta 10.51. Sul punto, chiede comunque una conferma al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI concorda con le valutazioni del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il subemendamento 0.10.51.1, riferito al progetto di legge C. 60 e abb.-A, recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia;

esprime

NULLA OSTA

conseguentemente, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.51, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.10.51.1 »

*Si intende, conseguentemente, revocato il parere contrario sull'emendamento 10.51 espresso nella seduta del 23 marzo 2011 ».*

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di non condividere il contenuto delle dispo-

sizioni dell'articolo 10, che pone nuovi oneri a carico delle imprese.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 17.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti.*

**La seduta comincia alle 20.10.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).**

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovi-

sivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Giulio TREMONTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo VANNUCCI (PD), Massimo BITONCI (LNP), Sandro GOZI (PD), Pier Paolo BARETTA (PD), Roberto OCCHIUTO (UdC), Lino DUILIO (PD), Marco MARSILIO (PdL), Gabriele TOCCAFONDI (PdL), Renato CAMBURSANO (IdV), Amedeo CICCANTI (UdC), Alberto FLUVI (PD), Rolando NANNICINI (PD) e Ludovico VICO (PD), ai quali replica il Ministro Giulio TREMONTI.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'importante contributo offerto all'indagine conoscitiva. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	87
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	90

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	88
---	----

##### SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

##### La seduta comincia alle 13.30.

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.**

**C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune proposte

emendative alla proposta di legge (*vedi allegato*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Vanalli 1.1, 1.2 e 2.1.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vanalli 1.1, 1.2 e 2.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri, una volta acquisiti i quali sarà possibile avviare la procedura per l'eventuale trasferimento dell'esame alla sede legislativa. A questo proposito invita i gruppi a dichiarare o meno il loro assenso in merito al predetto trasferimento.

Alberto FLUVI (PD) dichiara fin d'ora l'assenso del proprio gruppo al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo.**

**C. 4135 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni DIMA (Pdl), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.

Il Protocollo di cui si dispone la ratifica, in esame, si compone di 4 articoli.

L'articolo I interviene sulla formulazione dell'articolo 2 della Convenzione, che ne definisce l'ambito oggettivo di applicazione, indicando le imposte cui si applica la Convenzione stessa, al fine di sostituire, ai numeri 3 e 4 del paragrafo 3, lettera a), i riferimenti all'imposta locale sui redditi ed all'imposta sul patrimonio delle imprese, non più contemplate dell'ordinamento tributario italiano, con quello all'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo II modifica una delle definizioni contenute nell'articolo 3 della Convenzione, relativamente all'individuazione dell'amministrazione competente alla gestione della Convenzione per la Parte italiana, al fine di sostituire il riferimento al Ministero delle finanze con quello al Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce delle modifiche intervenute nella denominazione del predetto Dicastero.

L'articolo III sostituisce l'articolo 27 della Convenzione, che disciplina lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti in ordine all'applicazione della Convenzione stessa, nonché per l'applicazione delle leggi interne ai rispettivi ordinamenti connesse all'applicazione della Convenzione medesima.

In particolare, rispetto al testo attualmente vigente si prevede, al paragrafo 1, che lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti all'applicazione della Convenzione o all'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione, comprese le imposte prelevate dalle articolazioni politiche interne o dagli enti locali dei due Stati.

Al paragrafo 2 si prevede che le informazioni ricavate dallo scambio di informazioni possano essere comunicate, in deroga all'obbligo generale di segretezza, alle persone o autorità incaricate del controllo delle attività di accertamento, riscossione o altre procedure relative a tali imposte, nonché delle relative decisioni di ricorso e non più solamente alle persone o autorità incaricate di tali attività.

Il paragrafo 3 mantiene ferma la previsione secondo cui le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo non possono essere interpretate nel senso di imporre ad una delle Parti di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, di fornire informazioni che potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione, ovvero di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o commerciale, oppure informazioni contrarie all'ordine pubblico.

Vengono altresì introdotti nell'articolo 27 due nuovi paragrafi.

In particolare, il nuovo paragrafo 4 rafforza gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale, prevedendo, tra l'altro, che se a uno dei due Stati viene richiesto dall'altro di raccogliere informazioni, il primo dovrà dare corso alla richiesta anche qualora tali informazioni non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni.

In base al nuovo paragrafo 5, si prevede che uno Stato contraente non possa rifiutarsi di fornire informazioni in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.

L'articolo IV dispone in merito all'entrata in vigore del Protocollo, il quale è parte integrante della Convenzione, stabilendo che esso avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della seconda delle due notifiche che le Parti si scambieranno in ordine al completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo stesso.

Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, proponendo quindi di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato).**

## EMENDAMENTI

## ART. 1

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: che assicuri l'equilibrio tra i generi, aggiungere le seguenti: dichiarati dagli stessi amministratori da eleggere.*

**1. 1.** Vanalli, Volpi.

*Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le pa-*

*role: sia effettuato in modo che il genere, aggiungere la seguente: dichiarato.*

**1. 2.** Vanalli, Volpi.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, riservando al genere, aggiungere la seguente: dichiarato.*

**2. 1.** Vanalli, Volpi.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04163 Vannucci: Sulla misura dei compensi per i docenti degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) .....	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	96
5-04229 Ghizzoni: Sui tagli di risorse e di organico nei servizi di pulizia e altre attività ausiliarie nelle scuole .....	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	97
5-04238 De Pasquale: Regolamentazione dei nuovi corsi degli istituti professionali per non vedenti o ipovedenti .....	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	99
5-04270 Monai: Questioni inerenti al contratto di servizio Rai per le norme di tutela delle lingue minoritarie storiche .....	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	101

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	93
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti)</i> .....	102
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	95
--	----

#### INTERROGAZIONI

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-04163 Vannucci: Sulla misura dei compensi per i docenti degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA).**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della

risposta del rappresentante del Governo, apprezzando che sia giunta in tempi ragionevoli. Ricorda che oggetto dell'atto ispettivo sono quattro istituti di alta formazione, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), i cui docenti percepiscono un compenso orario onnicomprensivo la cui misura è ferma all'anno 1996 e assolutamente inadeguata, come lo stesso Ministero riconosce nella risposta. Prende atto con soddisfazione di quanto assicurato dal Governo in merito all'adozione di futuri provvedimenti per sanare la questione. Rileva peraltro che non sono chiariti i tempi e le modalità per la loro adozione, con una sua conseguente solo parziale soddisfazione per la risposta ricevuta. Auspica quindi che il sottosegretario Viceconte possa quanto prima fornire adeguata risposta alle questioni ancora rimaste in sospeso.

**5-04229 Ghizzoni: Sui tagli di risorse e di organico nei servizi di pulizia e altre attività ausiliarie nelle scuole.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, riguardante un problema gravoso su cui si dibatte da molti anni. Sottolinea come nella parte in cui il Governo risponde ai quesiti posti vi sia una sottovalutazione del problema, mentre nella restante parte del testo in realtà non si risponde affatto ai quesiti formulati dall'interrogante. Ricorda che lo stesso Ministro Gelmini ha riconosciuto che le scuole sono sporche, con una evidente contraddizione nelle misure poste in essere dal Governo per ovviare a tale disservizio. Al riguardo, sottolinea che nel settore vi è stato un calo progressivo e costante del personale impiegato nei servizi di pulizia: erano infatti, 163 mila unità nell'anno 2008-2009, 142 mila nell'anno in corso e saranno 132 mila l'anno prossimo. Rileva, dunque, che si tratta di un settore

che ha pagato un alto tributo in termini di tagli al personale, e che quindi non può subire ulteriori riduzioni. A tal proposito, rammenta che attualmente si ottempera alla conclamata mancanza di personale con l'affidamento del servizio in appalto a privati, pur a fronte di un taglio delle risorse del 50 per cento. Dall'anno in corso, d'altra parte, in attuazione dell'autonomia scolastica, le singole scuole dovranno provvedere a bandire propri appalti per l'affidamento dei servizi, pure in assenza di ulteriori finanziamenti. Sottolinea, però, che nei capitolati non sono previste clausole sociali di salvaguardia per i lavoratori già impiegati nelle cooperative appaltanti, le quali vedranno ridotto, e di molto, l'impiego del personale dedicato. Ricorda quindi, in conclusione, che circa 26 mila operatori del settore riceveranno a breve lettere di licenziamento, con una forte ricaduta sociale e l'assoluta mancanza di sicurezza e salubrità degli edifici scolastici.

**5-04238 De Pasquale: Regolamentazione dei nuovi corsi degli istituti professionali per non vedenti o ipovedenti.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, giudicandola esauriente ed approfondita. Sottolinea infatti che in essa si fa riferimento all'adozione di alcuni provvedimenti in corso di predisposizione, volti a sanare la situazione. Ritiene tuttavia doveroso evidenziare il ritardo nella loro adozione da parte del ministero, riservandosi di svolgere una valutazione più completa dopo averne preso visione. Sollecita, quindi, in tutti i casi, una pronta risoluzione della questione, sottolineando che vi sono ragazzi in attesa di iscrizione; le procedure per le medesime iscrizioni al prossimo anno scolastico, d'altra parte, sono di fatto già state avviate. Auspica,

quindi, una soluzione definitiva della situazione in tempi brevi.

**5-04270 Monai: Questioni inerenti al contratto di servizio Rai per le norme di tutela delle lingue minoritarie storiche.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carlo MONAI (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ricordando che il tema trattato dal suo atto ispettivo è centrale nella tutela delle lingue locali e territoriali. Ritiene preoccupante che non si ottemperi al contratto di servizio, nonostante la Commissione di vigilanza RAI abbia richiesto che accanto a trasmissioni in lingua slovena figurino anche quelle in lingua friulana. Ricorda, a tal proposito, che la comunità friulana è la più diffusa sul territorio, rispetto a quella della comunità slovena e tedesca. Aggiunge che nella regione Friuli Venezia-Giulia vi è una forte sensibilità sull'argomento, tutelata anche dalla legge n. 482 del 1999, oltre che dall'articolo 6 della Costituzione e da varie convenzioni internazionali. Alla luce di ciò, ritiene opportuno che il Governo intervenga prevedendo trasmissioni in lingua friulana, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Commissione RAI. Se ciò non dovesse avvenire, ritiene vi sarebbero le condizioni per una forte protesta popolare, con inevitabili ripercussioni a livello locale, in una regione che, tra l'altro, è governata dalle forze di maggioranza. Auspica, quindi, che il servizio pubblico radiotelevisivo rimedi ad una mancanza che si protrae ormai da troppi anni, intervenendo già a partire dal prossimo triennio.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 5-04208 Goisis è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.**

**C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti alla proposta di legge in esame (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Guido VICECONTE, nel condividere le finalità e gli interventi dell'iniziativa legislativa, esprime tuttavia la propria contrarietà al testo del provvedimento, nella parte in cui provvede alla copertura degli oneri mediante riduzione degli accantonamenti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2011-2013. Al riguardo, fa presente che il predetto Fondo non presenta la necessaria disponibilità, essendo gli accantonamenti relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinati dalla legge di stabilità per il 2011 al Fondo di finanziamento ordinario per le università e alle scuole non statali e interamente impegnati. Si tratta peraltro di settori di grande rilevanza che non potrebbero sopportare ulteriori tagli.

Valentina APREA, *presidente*, osserva, con riguardo alle riflessioni formulate dal rappresentante del Governo, che nel prosieguo dell'esame si potrà individuare una copertura finanziaria adeguata, anche con il contributo della Commissione bilancio, competente su tali profili.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, allo scopo di acquisire il parere del competente rappresentante del Governo, il sottosegretario per i beni e le attività culturali, onorevole Giro, sugli emendamenti presentati.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Nuova disciplina del prezzo dei libri.**

**C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.**  
**C. 4071 Barbieri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Alessandra SIRAGUSA (PD), anche a nome del gruppo parlamentare cui appartiene, chiede che possa essere effettuata una ulteriore riflessione sul provvedimento in esame, poiché esso appare orientato solo a favore di alcuni ambiti territoriali regionali. Auspica, quindi, che si possa considerare la possibilità di apportarvi modifiche, al fine di estenderne l'ambito di applicazione territoriale.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda come il provvedimento in esame non discenda da una logica di equilibrio territoriale regionale, trovando invece il testo la sua origine nell'unificazione di più proposte di legge che erano state presentate da diversi rappresentanti di gruppi parlamentari. Rileva, fra l'altro, come un ulteriore prosieguo dell'esame del provvedimento potrebbe comportare il rischio di non reperire più i finanziamenti richiesti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda, al riguardo, come durante la legislatura in corso l'intervento di finanziamento più importante nel settore sia stato effettuato a beneficio del territorio di Cava dei Tirreni, rilevando quindi come sia destituito di fondamento il rischio di una politica di finanziamenti sbilanciata soltanto verso le regioni settentrionali. Ritiene quindi che eventuali proposte modificative potranno essere formulate con la presentazione di emendamenti, il cui termine potrebbe essere fissato per domani, mercoledì 30 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 30 marzo 2011.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.**

**Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nel dettaglio, osserva come la proposta di legge in esame, attraverso una novella all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128, in materia di ordinamento interno dei servizi ospedalieri, precisa che in tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate – ospedali dipendenti delle ASL, ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – ai servizi di anestesia e rianimazione, e comunque ai medici specialisti in tale disciplina, deve essere riconosciuta la competenza professionale in terapia intensiva, in terapia antalgica e in terapia iperbarica. Rileva al riguardo che tale disposizione, ai sensi della relazione illu-

strativa della proposta di legge, è motivata dalla necessità di aggiornare, adeguandola alla più recente evoluzione normativa, l'organizzazione interna degli ospedali delineata dal citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128, relativo al servizio di anestesia. Osserva che quest'ultimo, dal punto di vista organizzativo e delle dotazioni organiche, disciplina una situazione superata, caratterizzata dall'esistenza di reparti di rianimazione e di terapia intensiva poli-valenti, istituiti in pochi grandi ospedali regionali e nei quali l'attività professionale degli anestesisti rianimatori è prevalentemente indirizzata verso l'anestesia. Rileva pertanto che la modifica è volta a rendere l'ordinamento dei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione conforme ai rinnovati ordinamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, che includono, tra le competenze professionali degli anestesisti, la terapia intensiva, la terapia antalgica e la terapia iperbarica. Rileva al riguardo come il provvedimento in esame sia giustificato dagli enormi progressi fatti registrare dalla scienza nel campo dell'anestesia, nonché dal relativo aumento di importanza assunto dagli operatori del settore nel campo delle cure mediche.

Alla luce del fatto che il provvedimento in esame non incide su profili di competenza della Commissione, propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**5-04163 Vannucci: Sulla misura dei compensi per i docenti degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ricompresi dalla legge n. 508 del 1999 tra le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, sono stati istituiti nel 1979 per la formazione di progettisti per l'industria e, precisamente, nel campo della Grafica ad Urbino, della Ceramica a Faenza e, nel campo industriale a Firenze e Roma.

Non esiste per tali Istituti una dotazione organica del personale docente, fatta eccezione per undici docenti provenienti da altri ordini di scuola che, con decreto dirigenziale del 2002, sono stati complessivamente inquadrati in ruolo nei quattro Isia.

Allo stato attuale i docenti con contratto a tempo indeterminato sono soltanto sei. Il funzionamento didattico è

stato sempre assicurato, per le materie curriculari, mediante contratti di prestazione d'opera retribuiti con compensi non adeguati al livello di alta formazione, in quanto fissati con decreto interministeriale del 1996 e rimasti invariati, e, per le attività integrative, da esperti la cui retribuzione, già agganciata a quella dei docenti presso la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione, non è stata nel tempo mai rivalutata.

Si segnala, riguardo l'attuale situazione degli Istituti in parola, che sono all'attenzione ed allo studio del Governo possibilità di soluzioni relative sia ad una ridefinizione dei parametri dei compensi, che ad una più completa disciplina della materia correlata alle modalità di reclutamento e ad un ampliamento delle piante organiche.

## ALLEGATO 2

**5-04229 Ghizzoni: Sui tagli di risorse e di organico nei servizi di pulizia e altre attività ausiliarie nelle scuole.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione ha per oggetto la Direttiva ministeriale n. 103 del 30 dicembre 2010, concernente i contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie riconducibili alle funzioni previste per il profilo del collaboratore scolastico.

Al riguardo, si riferisce quanto segue.

Si premette che le spese per l'acquisto di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie nelle scuole rientrano nell'ambito, più generale, delle spese per il funzionamento delle medesime; rientrano, quindi, nel « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche » che, come è noto, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, fu istituito dall'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 unitamente al « Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato ».

Quanto alla suddetta Direttiva n. 103 del 2010, con tale atto si è inteso fornire indirizzi per coordinare lo svolgimento dell'attività negoziale da parte delle singole scuole per l'acquisto dei servizi di pulizia loro eventualmente necessari. In attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, delle direttive comunitarie recepite col medesimo ed in accordo con la normativa sopra richiamata, la direttiva ministeriale citata non opera, né potrebbe, distinzioni tra le ditte che potranno partecipare alle procedure di acquisizione. In particolare, non si limita e non si potrebbe

limitare la partecipazione alle sole ditte impieganti soggetti già titolari di progetti di lavoro socialmente utile o alle sole ditte già vincitrici di gare di appalto bandite dagli enti locali sino al 1998.

Quanto sopra non pregiudica il fatto che si continuerà ad erogare le risorse finanziarie alle scuole per onorare tutti i contratti in essere, sino alla loro scadenza ed in attesa della conclusione delle procedure di gara (a cura delle scuole) per i nuovi contratti.

I contratti in corso saranno onorati, ovviamente, indipendentemente dalla tipologia del personale dipendente dalle imprese svolgenti il servizio, comprese, quindi, le imprese che hanno stabilizzato (cioè assunto a tempo indeterminato) a suo tempo i soggetti già titolari di progetti di lavoro socialmente utile (cosiddetti ex lavoratori socialmente utili) o le imprese già titolari di contratti con gli enti locali o con le cooperative sociali di « tipo B » o ancora altre fattispecie comunque presenti.

Va inoltre fatto presente che il numero dei collaboratori scolastici necessari e sufficienti allo svolgimento di tutti i servizi è definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 (regolamento per la definizione dei criteri e parametri per gli organici).

In tutte le scuole, l'organico dei collaboratori è quindi determinato sulla base del citato decreto del Presidente della Repubblica. In circa 6.000 scuole lavorano collaboratori scolastici dipendenti del Ministero in numero pari all'organico così determinato. Ivi, tutti i servizi sono svolti

da detti collaboratori, senza problemi per la funzionalità delle scuole. In altre circa 4.000 scuole, invece, i collaboratori dipendenti del Ministero sono in numero inferiore rispetto l'organico determinato come anzi detto. Tali scuole, quindi, hanno un numero di dipendenti in servizio inferiore alle necessità.

Il numero di dipendenti così mancanti è pari a 11.800. Quindi, circa 4.000 scuole non sono in grado di assicurare servizi necessari, in misura corrispondente ai servizi che erogherebbero, se presenti, gli 11.800 collaboratori mancanti.

Per ovviare a tale deficit di personale (11.800 collaboratori in meno), le citate 4.000 scuole acquistano servizi all'esterno, sono cioè titolari di contratti di servizio con ditte di pulizia.

Tutto ciò premesso, essendo giunti in generale a scadenza i contratti di pulizia e dovendo rinnovarli, le scuole devono rinnovarli nella misura data dalla necessità, per una quantità pari a 424.800 ore/settimana.

Le 4.000 scuole di cui sopra, comunque, acquisteranno in ogni caso tutti i servizi necessari e sufficienti a garantire igiene, piena salubrità e sicurezza degli ambienti, mediante l'uso delle risorse già loro assicurate. Infatti, si ribadisce che acquisteranno servizi in misura corrispondente ai servizi assicurati dal personale interno presso le circa 6.000 scuole che non hanno contratti di pulizia con le ditte esterne. Dette 6.000 scuole non hanno problemi di igiene, salubrità o sicurezza derivanti da un numero insufficiente di

collaboratori. Quindi, anche le 4.000 scuole che acquistano i servizi all'esterno non avranno problemi di igiene, salubrità o sicurezza se acquisteranno i servizi nella quantità sopra descritta.

In merito, poi, alla titolarità della procedura di appalto, si evidenzia che la stessa deve essere necessariamente delle scuole che — come è noto — sono dotate di personalità giuridica ed autonomia contabile e negoziale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dei decreti attuativi della legge n. 59 del 1997.

Naturalmente, le scuole, nella loro autonomia, possono avvalersi delle eventuali convenzioni stipulate dalla Consip oppure di quelle stipulate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 136 del 2010 citata nell'interrogazione. Però a questo Ministero risulta che alla data odierna non vi siano convenzioni attive utilizzabili dalle scuole.

Proprio per questo, l'Amministrazione e la Consip hanno costituito un gruppo di lavoro, il cui compito è quello di predisporre uno strumento di acquisizione dei servizi di pulizia da rendere disponibile alle scuole nel più breve tempo possibile, indicativamente per l'anno scolastico 2012/2013. Nelle more della predisposizione di detto strumento, in assenza di convenzioni utilizzabili, le scuole, per acquistare i servizi, dovranno per forza avvalersi delle altre procedure, diverse dalla convenzione, rese disponibili dal Codice dei contratti pubblici. La direttiva n. 103 del 2010 lascia alle scuole la scelta della procedura da utilizzare, in funzione delle specifiche necessità.

## ALLEGATO 3

**5-04238 De Pasquale: Regolamentazione dei nuovi corsi degli istituti professionali per non vedenti o ipovedenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione ha per oggetto il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento degli istituti professionali di Stato per quanto riguarda, in particolare, i percorsi triennali di qualifica per « Massofisioterapista » e « Centralinista telefonico » previsti dal previgente ordinamento degli istituti professionali.

Le delicate questioni poste nell'interrogazione sono costantemente all'attenzione del Ministero e in specie della Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con le Regioni, che ha più volte incontrato i rappresentanti dell'Unione Italiana Ciechi, da ultimo in data 9 marzo 2011.

Appare opportuno accennare al quadro normativo in cui si collocano i temi sollevati.

Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010 sul riordino dell'Istruzione professionale ha stabilito – all'articolo 2, comma 2 – la durata quinquennale dei percorsi degli istituti professionali ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

L'offerta triennale e quadriennale rientra invece nel sistema di Istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, sulla base di un apposito repertorio nazionale di qualifiche e diplomi professionali adottato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, la predetta offerta può essere erogata, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle Regioni,

anche dagli istituti professionali di Stato, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia.

Le modalità di erogazione dell'offerta formativa in regime di sussidiarietà sono state definite con le « Linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale », adottate, previa intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 40 del 2007. Le predette Linee Guida, tra l'altro, hanno previsto – a decorrere dall'anno scolastico 2011/12 – la fine del cosiddetto « regime surrogatorio », vale a dire l'attivazione da parte degli Istituti Professionali di corsi di qualifica statale del previgente ordinamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, la circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2011/2012 dispone che i dirigenti scolastici degli istituti professionali possono accogliere solo le iscrizioni al primo anno relativo a:

1. uno degli indirizzi di studi quinquennale previsti nel nuovo ordinamento, in cui sono confluiti i corsi del previgente ordinamento in base alle indicazioni riportate nell'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

2. uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale che risulterà attivato nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa della Regione di riferimento e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto.

Per quanto concerne la previgente qualifica statale di centralinista telefonico rilasciata da scuole statali o autorizzate per Ciechi, la fine del regime surrogatorio non comporta la cancellazione della relativa offerta, in quanto questa confluisce nella qualifica professionale di « Operatore amministrativo segretariale » e, pertanto, può essere erogata dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà assumendo a riferimento le competenze, conoscenze e abilità della citata figura di « Operatore amministrativo segretariale », così come definite dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010. Tale possibilità resta naturalmente subordinata alla determinazione in tal senso delle singole Regioni interessate, titolari della competenza sul sistema di Istruzione e formazione professionale.

Per quanto concerne la previgente qualifica statale di massofisioterapista, non essendo la stessa confluita in alcuna delle figure professionali di cui al citato repertorio nazionale, non è più possibile, per effetto della fine del regime surrogatorio, attivare negli istituti professionali nuove classi prime nell'anno scolastico 2011/2012.

Al riguardo, la suddetta Direzione generale del Ministero, con nota n. 246 del 2 febbraio 2011, ha proposto al Coordinamento tecnico della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di risolvere la questione in sede di definizione degli Accordi territoriali previsti dalla citata Intesa del 16 dicembre 2010, limitatamente ai territori regionali interessati, « curvando » l'offerta formativa ma rimanendo nell'ambito delle 21 qualifiche professionali di cui al citato Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010.

Il Coordinamento, con nota n. 35920/2011 del 10 febbraio 2011, non ha ritenuto

opportuna tale soluzione, dichiarando nel contempo la propria disponibilità ad « integrare » il repertorio nazionale, aggiungendo un'ulteriore apposita qualifica alle 21 qualifiche professionali già previste.

La medesima Direzione generale, con nota n. 686 del 1° marzo 2011, ha pertanto prospettato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ipotesi di procedere nel senso sopra indicato tramite la stipula di un Accordo integrativo all'Accordo del 29 aprile 2010.

In data 22 marzo 2011 si è svolta una riunione tecnica del Tavolo interistituzionale per definire il profilo e le competenze tecnico-professionali della istituenda nuova figura professionale, indicativamente denominata « Operatore per il massaggio non terapeutico ».

Tutto ciò premesso, alla luce del quadro normativo sopra citato, è possibile che gli istituti professionali per Ciechi possano erogare in regime di sussidiarietà un percorso che corrisponda a quello di massofisioterapista del previgente ordinamento statale soltanto una volta completata la procedura sopra descritta.

L'attivazione di uno specifico percorso quinquennale per « tecnico delle attività del benessere » nell'ambito dell'indirizzo « servizi socio-sanitari », può essere oggetto di approfondimento in sede di definizione dei decreti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, con particolare riferimento all'individuazione di opzioni nei trienni di indirizzo.

Infine, per quanto riguarda la situazione relativa alle iscrizioni per l'anno scolastico 2011/2012, sono allo studio soluzioni che consentano di garantire continuità nell'erogazione dell'offerta rivolta a questa specifica utenza, nell'ambito del quadro normativo vigente.

## ALLEGATO 4

**5-04270 Monai: Questioni inerenti al contratto di servizio Rai  
per le norme di tutela delle lingue minoritarie storiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 482 del 1999, all'articolo 12, prevede che la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria (RAI) assicuri la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza, oltre che la possibilità per le regioni di stipulare apposite convenzioni con la RAI stessa, ovvero apposti accordi con emittenti locali.

Nell'evidenziare che il contratto di servizio 2007-2009 riprende quanto contenuto nel suddetto articolo 12 della legge n. 482 del 1999 si fa presente che all'articolo 11 viene previsto che tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possano essere stipulate specifiche convenzioni, nell'ambito delle apposite iniziative che la RAI deve adottare, al fine di valorizzare le istituzioni e le culture locali.

La RAI è chiamata a promuovere, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali, in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale.

Inoltre la stessa RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguisti-

che, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si è impegnata ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza.

In quest'ottica – e in merito alla previsione di erogazione dei servizi della minoranza linguistica friulana all'interno del contratto di servizio 2010-2012 – si fa presente che il nuovo contratto verrà sottoscritto nei prossimi giorni nel testo approvato in CdA RAI nei giorni scorsi.

Come stabilito all'articolo 17 del contratto, la RAI si impegna, intanto, ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Si tratta di una novità rispetto ai contratti precedenti e di un risultato importante se si considera, ad esempio, che la commissione paritetica di cui all'articolo 29 del nuovo contratto, nel definire le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni previste dal contratto medesimo prenderà in considerazione – in proiezione – la possibilità di effettuare trasmissioni televisive in lingua friulana e terrà conto, in particolare, della necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.**

## EMENDAMENTI

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e al recupero, anche edilizio fino a: esposizione al pubblico.*

**2. 2.** Zazzera.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere da: e la rivalutazione fino a: produzioni operative.*

**2. 4.** Tommaso Foti.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di Parma aggiungere le seguenti: e Concorso Internazionale Voci Verdiane di Busseto.*

**2. 1.** Motta, Ghizzoni, De Biasi.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: luoghi verdiani aggiungere le seguenti: e sistemazione viaria degli itinerari relativi.*

*Conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole: A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 5.*

**2. 3.** Tommaso Foti.

*Al comma 1, lettera i), dopo la parola: strutture, aggiungere le seguenti: e infrastrutture di collegamento ed accesso,.*

**2. 5.** Polledri, Rivolta.

## ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole: Fondazione Istituto, aggiungere le seguenti: Nazionale.*

**3. 1.** Motta, Ghizzoni, De Biasi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis. Ai componenti del comitato non sono riconosciuti compensi o compensi o gettoni di presenza.*

**3. 2.** Zazzera.

## ART. 5

*Al comma 1, dopo le parole: per l'attuazione di un programma di interventi inserire le seguenti: di cui all'articolo 2; conseguentemente sopprimere le parole da: finanziari e di iniziative culturali fino alla fine del comma.*

**5. 1.** Zazzera.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Audizione informale di rappresentanti della regione Abruzzo nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 » .....	103
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati. C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Reguzzoni ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	103
Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. C. 3869 Rosato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni e C. 3673 Bragantini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4164 Mariani</i> ) .....	105

##### COMITATO DEI NOVE:

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A .....	106
---	-----

AVVERTENZA .....	106
------------------	-----

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 29 marzo 2011.*

**Audizione informale di rappresentanti della regione Abruzzo nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.55.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati.**

**C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Reguzzoni.**  
*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 24 marzo 2011.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.**

**C. 3869 Rosato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Togni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la proposta di legge in esame novella in più punti la legge quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000) al fine precipuo del trasferimento di competenze in materia di lotta attiva contro i citati incendi dal Dipartimento della protezione civile al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di due ordini di considerazioni: 1) la lotta agli incendi boschivi ha ormai assunto un carattere ordinario e quindi deve essere affidata al Corpo dei vigili del fuoco che ordinariamente se ne occupa; 2) la necessità di superare l'attuale meccanismo organizzativo, che produce disfunzioni e sprechi derivanti dalla sovrapposizione e dalla confusione di competenze tra strutture diverse, a favore dell'unica struttura nazionale che, in materia di incendi, opera capillarmente sul territorio.

Ricorda che il testo vigente della legge quadro sugli incendi boschivi (legge n. 353 del 2000) affida alle regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi, mentre allo Stato compete una funzione di indirizzo e di coordinamento di tali attività. In particolare, al Dipartimento della Protezione civile (DPC), attraverso il COAU (Centro

Operativo Aereo Unificato), è affidato il coordinamento dei mezzi della flotta aerea antincendio dello Stato resi disponibili dal Corpo Forestale dello Stato, dall'Aeronautica Militare, dall'Esercito, dai Vigili del Fuoco e dalla Marina Militare.

La proposta di legge in esame, all'articolo 1, modifica l'articolo 1 della legge n. 353 del 2000 inserendo, tra le finalità della legge, oltre quella della conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale, quella della tutela dell'incolumità di persone e di beni, che — come evidenzia la relazione illustrativa — « investe direttamente la competenza dei vigili del fuoco ». Si introduce un comma 2-*bis* che riconosce in capo al Corpo nazionale vigili del fuoco (CNVVF) la lotta attiva agli incendi boschivi e in capo al Corpo forestale dello Stato (CFS) la prevenzione e repressione degli illeciti; l'attività di formazione e di informazione; la vigilanza e monitoraggio dei catasti comunali.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge n. 353 del 2000 (che disciplina la pianificazione regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) prevedendo che le linee guida e le direttive statali su cui devono basarsi i piani regionali siano deliberate su proposta dei Ministri dell'interno e delle politiche agricole (che si avvalgono del CNVVF e del CFS), eliminando il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile (DPC), previsto dal testo vigente. Si prevede inoltre, con una modifica al comma 4, che, in caso di inadempienza delle regioni, sia il Ministro dell'interno, avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a predisporre e a coordinare le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi, sopprimendo le competenze attualmente attribuite al DPC e al CFS.

L'articolo 3 modifica l'articolo 5 della legge n. 353 del 2000 (che disciplina le attività di formazione) principalmente aggiungendo tra le attività formative la diffusione della conoscenza di norme minime di sicurezza e comportamentali da adottare in caso di incendi.

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 della legge n. 353 del 2000 (che disciplina la

lotta attiva contro gli incendi boschivi) prevedendo il trasferimento dal DPC al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del CNVVF, del compito di garantire e coordinare sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato. Ulteriori modifiche vengono previste ai commi 3, 4 e 5 al fine di eliminare il coinvolgimento (ove previsto dal testo vigente) del CFS nella lotta attiva. I compiti affidati al CFS e al Centro operativo unificato (COAU) vengono attribuiti al CNVVF.

L'articolo 5 riscrive l'articolo 9 della legge n. 353 del 2000 (relativo alle attività di monitoraggio e relazione al Parlamento) affidando al Ministero dell'interno le attività di monitoraggio e rendicontazione sugli adempimenti previsti dalla legge. Viene inoltre precisato che la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge deve essere presentata annualmente.

L'articolo 6 modifica l'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 affidando al CFS il compito di vigilare e di monitorare sulla corretta gestione e sul costante aggiornamento dei catasti comunali delle aree incendiate e, conseguentemente, vincolate.

L'articolo 7, infine, prevede l'emana- zione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, di due decreti del Presidente del consiglio dei Ministri volti a trasferire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'in- terno: le risorse finanziarie, strumentali e di personale già attribuite al DPC ai fini dello svolgimento dei compiti di lotta attiva agli incendi boschivi; i mezzi aerei antincendio e il relativo personale già attribuiti al CFS.

Conclude ricordando che la VIII Com- missione ha approvato, nella seduta del 3 novembre 2009, un documento conclusivo al termine dell'indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi, nel quale sono avanzate proposte

che non appaiono in linea con le finalità sottese alla proposta di legge in esame. Nel documento si legge infatti che « deve es- sere inoltre valorizzato il ruolo di coordi- namento a livello nazionale, in capo al Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con i presidenti delle regioni » e che « sotto il profilo operativo, la Commissione condivide la proposta di rendere più efficaci sia la fase di avvista- mento rapido – pattugliamento a terra, ricognizioni con gli elicotteri e impiego di tecnologie avanzate per la rivelazione del- l'incendio – sia la fase di lotta attiva a terra, da affidare ad un'azione congiunta del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco, per quanto riguarda l'impiego delle pro- prie risorse umane e strumentali e il coordinamento delle altre organizzazioni e strutture disponibili sul territorio ».

Nel documento conclusivo approvato non viene quindi messa in discussione, anzi si auspica un ulteriore rafforzamento dell'azione congiunta del CNVVF e del CFS nelle attività di lotta attiva agli incendi, oggetto tra l'altro di un accordo quadro siglato tra i due Corpi in data 16 aprile 2008 e finalizzato ad assicurare un mag- giore coordinamento degli interventi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti il trasferimento delle par- tecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.**

**C. 3081 Reguzzoni e C. 3673 Bragantini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4164 Mariani).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 24 marzo 2011.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comu- nica che il 24 marzo scorso è stata asse-

gnata alla Commissione la proposta di legge n. 4164 Mariani ed altri. Fa presente che tale proposta di legge reca disposizioni in materia di federalismo stradale, già trattata dalla proposta di legge Bragantini C. 3673, nonché disposizioni in materia di pedaggi autostradali, di finanziamenti per la manutenzione ordinaria della rete stradale e autostradale, e norme sull'istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporti e sull'introduzione di incentivi fiscali a favore delle imprese che effettuano investimenti infrastrutturali.

Propone quindi, se non vi sono obiezioni, di procedere all'abbinamento, alle proposte in titolo, della proposta di legge C. 4164 Mariani.

La Commissione consente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### COMITATO DEI NOVE

**Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.**

**Testo unificato C. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 16.30 alle 17.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Audizione di rappresentanti della regione Toscana nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e n. 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini. (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 107

#### RISOLUZIONI:

7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana (*Discussione e rinvio*) ..... 109

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 112

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**

**Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere,

alla VI Commissione finanze, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2699 approvata dal Senato, C. 1964 e C. 3589, in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Sottolinea che si tratta di un provvedimento di grande rilevanza, dal momento che il costo per le famiglie italiane legato alla stipula di contratti di assicurazione per responsabilità è assai elevato.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 istituisce, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), una struttura deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. Con decreto del Ministro dello sviluppo

economico è istituito un gruppo di lavoro cui sono attribuiti compiti di prevenzione e contrasto delle frodi, composto da rappresentanti designati dai Ministeri competenti, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP, dall'ANIA e dalla CONSAP, tra persone che hanno maturato specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo, nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi. Osserva che, sempre ai sensi dell'articolo 1, il gruppo di lavoro si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 dello stesso codice, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, e con il Pubblico registro automobilistico dell'Automobile Club d'Italia. Titolare dell'archivio informatico e del connesso trattamento dei dati è l'ISVAP. Fa presente che i compiti del gruppo di lavoro sono, tra l'altro, la richiesta di informazioni e documentazione alle compagnie assicurative e agli intermediari di assicurazione per individuare fenomeni fraudolenti, la collaborazione con le forze di polizia e con l'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative, la redazione di una relazione sull'attività svolta, da trasmettere annualmente all'ISVAP, e la formulazione di proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle citate frodi.

L'articolo 2 reca alcune modifiche al codice delle assicurazioni private. Viene in particolare introdotta una disposizione che consente alle imprese di richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a tale ispezione le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe previste. Vengono inoltre introdotte alcune disposizioni di semplificazione,

prevedendo, tra l'altro, che l'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, venga acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica. L'articolo disciplina, altresì, le ipotesi nelle quali l'impresa assicuratrice, in presenza di elementi che configurino una fattispecie di comportamento fraudolento ai sensi dell'articolo 642 del codice penale, può non fare offerta di risarcimento, presentando contestualmente querela per tale reato.

L'articolo 3 reca le disposizioni sanzionatorie. L'articolo 4 detta norme per il contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada. In particolare, si prevede la graduale dematerializzazione dei contrassegni, che dovranno essere sostituiti con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati. Ai fini dei relativi controlli, potranno essere utilizzati i dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni alle norme del codice della strada.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi.

L'articolo 6 reca infine disposizioni finanziarie.

In conclusione, pur esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla possibilità di un rafforzamento della struttura e delle funzioni del gruppo di lavoro istituito presso l'ISVAP. In particolare, per quanto riguarda il primo profilo giudica opportuno valutare la possibilità di dotare tale organismo di una propria struttura operativa con poteri investigativi dotata di autonomia gestionale e patrimoniale, al cui servizio potrebbe essere posto personale specializzato nelle investigazioni anche proveniente dalla Forze di polizia. Gli eventuali oneri derivanti da tale organismo potrebbero essere posti a carico delle

imprese di assicurazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le funzioni, invece, osserva che si potrebbe prevedere una più stretta collaborazione tra il citato organismo e le imprese di assicurazione anche nella fase della stipulazione dei contratti che richiede una particolare attenzione ai fini della prevenzione delle frodi assicurative. Auspica quindi che la Commissione possa approvare un parere forte e condiviso volto a migliorare il testo e a ridurre il costo delle assicurazioni per le famiglie. Nel ricordare che ormai si è raggiunta la percentuale del 30 per cento di contraffazione nelle polizze assicurative e che il malfunzionamento del sistema ricade sulle persone che tengono un comportamento corretto, auspica che la Commissione possa svolgere un approfondito esame del provvedimento al fine di esprimere un parere che lo renda più efficace di quanto non sia attualmente, anche attraverso il rafforzamento della centrale antifrode.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nell'osservare che la relazione svolta mette in evidenza un aspetto su cui hanno manifestato la propria attenzione tutte le forze politiche, ossia l'aumento del costo delle polizze determinato da comportamenti fraudolenti, sottolinea che le imprese di assicurazione hanno aumentato il costo delle polizze fino a farlo divenire irragionevole e insostenibile, soprattutto da settori in crisi, come quello dell'autotrasporto. Nel ricordare che nel corso dell'approvazione della legge n. 120 del 2010, recante modifiche al codice della strada, è stato approvato dalla Commissione Trasporti un ordine del giorno con il quale si prevedeva l'installazione della scatola nera su alcune tipologie di veicoli, rileva che tale installazione sarebbe utile, in via sperimentale, soprattutto per i veicoli commerciali in vista della riduzione del costo della polizza.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel condividere le osservazioni del deputato Garofalo, evidenzia che nel Meridione d'Italia si è verificato un conside-

revole aumento delle tariffe concernenti la responsabilità civile per l'autotrasporto e che il Governo si sta adoperando affinché venga approvata una convenzione volta a far sì che le associazioni di autotrasporto dotino i loro veicoli di scatola nera a fronte dell'impegno delle imprese di assicurazione a mantenere un livello ragionevole dei costi delle polizze.

Marco DESIDERATI (LNP), condividendo le considerazioni emerse nel corso del dibattito, ricorda che qualche compagnia di assicurazione propone l'installazione sui veicoli assicurati di sistemi analoghi alla scatola nera che consentono la diminuzione dei costi assicurativi, senza però imputare tale diminuzione esclusivamente alla responsabilità civile come invece a suo giudizio andrebbe fatto, ma ad altre voci di spesa, quali il furto, l'incendio ed altre fattispecie.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.**

*(Discussione e rinvio).*

Vincenzo GAROFALO (PdL) ringrazia la Commissione per avere calendarizzato rapidamente l'atto di indirizzo di cui è firmatario, che pone all'attenzione del Governo la situazione particolarmente difficile che si è venuta a creare nel settore

dell'autotrasporto nella regione siciliana. Osserva infatti che l'attraversamento dello Stretto di Messina da parte degli autotrasportatori siciliani non permette loro di rispettare i tempi di guida e di riposo, su cui la Commissione Trasporti è recentemente intervenuta con la legge n. 120 del 2010 modificando il codice della strada. In proposito ricorda come in virtù delle citate modifiche debbano essere conteggiati, nell'ambito dei periodi di guida, anche i tempi di manovra sui piazzali. Ciò ha condotto all'applicazione di numerose sanzioni a carico degli autotrasportatori siciliani da parte della polizia stradale per violazione delle citate disposizioni.

Nel ringraziare il sottosegretario Giachino per l'impegno profuso riguardo al tema oggetto della risoluzione, anche attraverso incontri tenutisi nella regione siciliana con le organizzazioni rappresentative del settore dell'autotrasporto e del settore agroalimentare, auspica che il Governo possa intervenire, nel rispetto della disciplina europea, per affrontare e risolvere questa particolare situazione che sta generando gravi danni alle imprese. In conclusione giudica opportuno che la Commissione svolga in proposito un'attività conoscitiva, anche attraverso apposite audizioni delle associazioni nazionali di autotrasporto, di rappresentanti del Ministero dell'interno, della motorizzazione civile e della consulta dell'autotrasporto, al fine di acquisire elementi di valutazione utili al prosieguo della discussione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel sottolineare che il problema oggetto della risoluzione è assai rilevante, osserva che esso è determinato dalla concomitanza di più fattori quali la carenza dei collegamenti infrastrutturali tra nord e sud, con particolare riguardo all'autostrada Salerno-Reggio Calabria; le lunghe attese all'imbarco per l'attraversamento dello Stretto di Messina, che comportano l'attivazione del cronotachigrafo anche per spostamenti minimi che avvengono sui piazzali; i problemi di filiera, che determinano una concentrazione del carico delle merci, generando lunghe attese; le

recenti modifiche apportate al codice della strada, che rendono particolarmente severe le sanzioni a carico degli autotrasportatori per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo. A questo ultimo riguardo, ricorda infatti che tali sanzioni sono state aumentate in modo considerevole e che è richiesto il pagamento immediato delle sanzioni stesse, pena il sequestro del mezzo, motivo per cui sarebbe opportuno prevedere che la polizia stradale sia dotata di strumenti di pagamento che consentano l'utilizzo di bancomat o carte di credito. Nell'evidenziare che è in gioco un interesse rilevante nazionale, in quanto gli ostacoli alla distribuzione delle merci dal sud al nord del Paese facilitano l'inserimento nel mercato nazionale delle imprese straniere concorrenti, segnala che la risoluzione riguarda un tema che deve essere approfondito in sede parlamentare affrontato in termini di filiera produttiva per individuare i punti di debolezza del sistema ed intervenire in modo specifico per il loro rafforzamento.

Silvia VELO (PD), nel condividere, anche a nome del partito democratico, le preoccupazioni espresse dal deputato Garofalo, la cui risoluzione solleva un problema specifico e settoriale, ricorda che in risposta ad un'interrogazione a propria firma sulla crisi dell'autotrasporto era già emersa l'esigenza di fare una riflessione, più generale, su questo settore in ragione della gravissima crisi che esso sta attraversando. Nell'osservare che l'accordo stipulato tra Governo e associazioni del settore nel mese di giugno 2008 non sta dando i risultati sperati, chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione quanto prima il quadro attuale delle misure approvate al riguardo. In ultimo, giudicando opportuno che il problema dell'autotrasporto venga affrontato dalla Commissione alla stregua di quanto è avvenuto per altre imprese in crisi, sottolinea che la geografia del Paese è fortemente penalizzante e che occorre sottolineare questo dato nell'ambito dei rapporti con l'Unione europea, affinché le strategie europee possano tenerne conto.

Marco DESIDERATI (LNP) ritiene opportuno che sia chiarito preliminarmente se l'atto di indirizzo in discussione sia volto a migliorare la competitività della regione siciliana ovvero a intervenire in favore degli autotrasportatori della regione stessa. Osserva infatti che anche i produttori siciliani potrebbero distribuire la loro merce via mare, in un'ottica competitiva con i produttori stranieri e che i tempi di attesa sopportati dagli autotrasportatori siciliani per l'attraversamento dello Stretto di Messina sono equiparabili ai tempi di attesa che si registrano nello scalo aeroportuale di Fiumicino per il carico delle merci o ai maggiori tempi di guida necessari a chi proviene da territori montani. Al riguardo, ritiene opportuno che venga previsto un meccanismo equo applicabile all'intero territorio nazionale, come ad esempio una franchigia di un'ora al di sotto di una velocità determinata, da non computare nel calcolo complessivo delle ore di guida.

Antonio MEREU (UdC), nell'osservare come in Italia siano presenti situazioni assai differenziate, condivide le considerazioni del deputato Velo in merito alla necessità di una maggiore incisività dell'Italia nei rapporti con l'Unione europea, dal momento che le regole europee spesso configurano per l'Italia situazioni che risultano maggiormente penalizzanti rispetto a quelle degli altri Paesi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel sottolineare la rilevanza della discussione in corso, ricorda che lo scorso venerdì è stato emanato dal Governo il decreto relativo ai tempi di carico e scarico delle merci, che seppur nei primi mesi comporterà degli effetti di assestamento sul sistema trasportistico italiano, potrà, a regime, condurre ad un miglioramento di dieci punti percentuali dell'efficienza del trasporto nel Paese. Segnala inoltre che, in una riunione che si terrà nel pomeriggio, l'Osservatorio dei costi di cui alla legge n. 32 del 2005 deciderà l'importo che dovrà essere pagato agli autotrasportatori per i tempi di attesa che superano le due ore.

Infine, nel ricordare che il prossimo 12 maggio scadranno i nove mesi fissati dalla legge n. 127 del 2010 per la fissazione dei costi minimi attraverso accordi di settore, segnala che, in qualità di presidente della Consulta, ha fatto predisporre un metodo di calcolo per la definizione dei citati costi, con l'obiettivo di far sì che l'Osservatorio, nel caso in cui tali accordi non fossero conclusi entro il predetto termine, possa disporre di adeguati parametri di riferimento. Nel ribadire che Parlamento e Governo si trovano alla vigilia di un momento importante, poiché si stanno adottando significative misure per l'autotrasporto, ricorda che, in ragione della grave crisi che sta attraversando il settore, sono state messe in campo dall'Esecutivo apposite misure, come ad esempio, l'anticipazione di tre mesi del rimborso delle accise sul gasolio, volte a permettere la ripresa di un comparto strategico per lo sviluppo del settore.

Vincenzo GAROFALO (PdL), sottolinea come dalla discussione che si è svolta in Commissione emerga chiaramente la necessità di intervenire nel settore dell'autotrasporto.

Ciò premesso, con riferimento ai chiarimenti chiesti dal deputato Desiderati fa presente che l'impulso ad affrontare le questioni poste nell'atto di indirizzo in oggetto, è stato dato proprio dal settore dell'autotrasporto, preoccupato che la mancanza di competitività generata dagli ostacoli evidenziati nella risoluzione, possa consentire agli operatori stranieri di accaparrarsi quote di mercato italiano, con grave danno per lo sviluppo del sistema Paese. Invita quindi i componenti della Commissione a segnalare ulteriori profili problematici, al fine di pervenire ad un atto di indirizzo completo e condiviso da tutte le forze politiche che possa aiutare il settore dell'autotrasporto a superare la grave crisi in atto.

Giacomo TERRANOVA (PdL) dichiara di aggiungere la propria firma alla risoluzione in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione di quanto emerso durante la discussione, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi che si riunirà domani, le determinazioni in merito allo svolgimento di un'attività conoscitiva riferita alla risoluzione in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto.**

**C. 1057 Lovelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che alcuni gruppi parlamentari hanno preannunciato la presentazione di proposte di legge aventi ad oggetto l'istituzione di un'Autorità indipendente nel settore dei trasporti. Ciò posto, ritiene quindi opportuno attendere la prossima assegnazione alla Commissione in sede referente delle predette proposte di legge e il loro conseguente abbinamento al progetto di legge in oggetto, prima di procedere allo svolgimento delle ulteriori fasi dell'istruttoria legislativa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel ricordare, in qualità di presidente della Consulta, che la questione dell'istituzione di un'Autorità indipendente nel settore dei trasporti è stata inserita nell'ambito del Piano nazionale della logistica, si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Mario LOVELLI (PD), *relatore*, condividendo le valutazioni del presidente in merito al prosieguo dei lavori, ricorda al rappresentante del Governo di aver manifestato, nella precedente seduta, l'apprezzamento per l'inserimento del tema dell'istituzione dell'Autorità indipendente all'interno del Piano nazionale della logistica e per la disponibilità dei gruppi parlamentari a proseguire l'esame del provvedimento, che ripropone un tema di grande attualità sia nel campo dell'alta velocità ferroviaria sia anche per il trasporto delle merci, in cui spesso si assiste a prese di posizione e polemiche molto serie. Osserva che anche le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci hanno contribuito a fornire elementi di maggiore chiarezza rispetto all'argomento oggetto della proposta di legge. Auspica, pertanto, che con il contributo di tutti i gruppi parlamentari e del Governo si possa giungere ad una positiva conclusione dell'iter legislativo.

Michele Pompeo META (PD), nel sottolineare l'opportunità che la Commissione, come già avvenuto in altre precedenti occasioni, prenda una posizione ferma e unitaria riguardo al tema dell'istituzione di un'Autorità indipendente nel settore dei trasporti, ritiene necessario che si giunga ad un punto di convergenza sulla materia. Auspica pertanto che in tempi rapidi possa essere redatto un testo unificato di tutte le proposte di legge che saranno presentate sull'argomento in oggetto, in modo da poter esaminare il provvedimento in Assemblea prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Infine, nel ringraziare il sottosegretario Giachino per aver inserito il tema dell'Au-

torità indipendente nell'ambito del Piano nazionale della logistica, ritiene opportuno che nel prosieguo dei lavori intervenga in Commissione anche il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, Altero Matteoli.

Vincenzo GAROFALO (PdL), ribadendo quanto già detto nella precedente seduta, preannuncia la presentazione di una proposta di legge sulla materia in oggetto, che terrà conto degli ulteriori elementi emersi

nel corso delle audizioni svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario, al fine di consentire alla Commissione di esprimere una posizione possibilmente unanime.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del MISE, nell'ambito dell'esame, in sede comitato ristretto, delle proposte di legge C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova recanti « Disciplina delle professioni non regolamentate » ..... 114

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (*Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*) ..... 114

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 29 marzo 2011.*

**Audizione di rappresentanti del MISE, nell'ambito dell'esame, in sede comitato ristretto, delle proposte di legge C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova recanti « Disciplina delle professioni non regolamentate ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.20.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335.**

*(Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, constatata l'assenza di un rappresentante del Governo, non ritiene opportuno procedere nell'esame del provvedimento nella seduta

odierna. Ricordato che il termine per l'espressione del parere è fissato per il prossimo 12 aprile, osserva che, qualora l'assenza del Governo dovesse ripetersi anche nella prossima seduta, si potrebbe valutare la possibilità di chiedere alla Presidenza della Camera di esprimere il sud-

detto parere in una data successiva a quella stabilita.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04474 Fedriga: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.	
5-04475 Damiano: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni .....	116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	119

##### INTERROGAZIONI:

5-04398 Petrenga: Sull'applicazione della normativa sulla ristrutturazione dei debiti previdenziali .....	118
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	120

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	118
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo .....	118
--	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

##### La seduta comincia alle 14.35.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a

circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-04474 Fedriga:** Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.

**5-04475 Damiano:** Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra la propria interrogazione 5-04474, facendo notare che – pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto il Governo ad includere nell'ultima manovra economica disposizioni tese a elevare l'età pensionabile – tale iniziativa normativa ha determinato disagi a svantaggio di taluni lavoratori, sotto il profilo dell'onerosità della ricongiunzione dei contributi. Chiede, pertanto, al Governo se e quali iniziative abbia intrapreso per risolvere la questione.

Marialuisa GNECCHI (PD), cofirmataria dell'interrogazione n. 5-04475, ne illustra il contenuto, segnalando che con la manovra di luglio 2010 l'Esecutivo ha travolto taluni importanti pilastri del settore previdenziale, tra cui la gratuità dei trasferimenti contributivi tra fondi diversi per l'erogazione di trattamenti pensionistici non migliorativi. Nell'evidenziare l'ingiustizia di tale forma d'intervento, rileva che allo stato attuale i lavoratori (tra i quali, in particolare, gli elettrici e i telefonici, ma non solo) rischiano di andare incontro ad una doppia contribuzione, essendo costretti al versamento di quanto già corrisposto presso un'altra gestione previdenziale: l'onerosità di tale forma di ricongiunzione, che non tiene conto, peraltro, di significativi accordi conclusi in materia di mobilità e di esodo incentivato, potrebbe, a suo avviso, pregiudicare addirittura la possibilità per i lavoratori di accedere al trattamento previdenziale.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel replicare, fa notare che la soluzione prospettata nella propria interrogazione – contenuta in un ordine del giorno accettato dal Governo in sede di esame del cosiddetto decreto « milleproroghe » – non rappresenta l'unica strada percorribile, osservando che, peraltro, una eventuale forma di rateizzazione dell'ammontare dovuto dai lavoratori non li compenserebbe in modo congruo rispetto alle perdite

subite. Nel ringraziare, quindi, lo stesso Governo per il lavoro che esso sta svolgendo su un terreno molto difficile e insidioso, rileva come l'introduzione del sistema contributivo abbia rappresentato una notevole perdita di introito per i soggetti entrati all'interno di tale regime.

Auspica, in conclusione, che l'Esecutivo possa intraprendere iniziative adeguate al fine di trovare una soluzione definitiva al problema, giudicando possibile, peraltro, che non si ponga necessariamente l'esigenza di individuare una specifica copertura finanziaria, essendo poco probabile che le risorse necessarie per tale operazione siano già state destinate dall'INPS ad altre finalità.

Marialuisa GNECCHI (PD), replicando, evidenzia che le disposizioni peggiorative introdotte dal Governo in materia di ricongiunzione appaiono ancora più inique alla luce dell'attuale quadro della normativa previdenziale, segnalando come anche l'istituto della totalizzazione – senza che ad esso siano apportate opportune modifiche, in linea con la propria proposta di legge C. 3871 – comporterebbe un sistema di calcolo del trattamento pensionistico solo su base contributiva e secondo modalità di uscita che prevedono tempi di attesa di 18 mesi per l'accesso effettivo al trattamento.

Giudica poi paradossale che il Governo faccia valere argomentazioni di natura finanziaria per giustificare un mancato intervento correttivo sul versante della ricongiunzione, considerato che, alla base delle misure introdotte con la manovra del luglio 2010, vi era proprio la volontà di conseguire risparmi di bilancio, attraverso il prolungamento della permanenza al lavoro, in particolare delle donne: ritiene, dunque, doveroso restituire ai lavoratori risorse che sono state loro indebitamente sottratte. Si dichiara, pertanto, insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che siano assunte iniziative adeguate in tempi brevi.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**5-04398 Petrenga:** Sull'applicazione della normativa sulla ristrutturazione dei debiti previdenziali.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanna PETRENGA (Pdl) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla**

**maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella giornata di oggi proseguiranno i lavori del Comitato ristretto, nominato per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in titolo. Al riguardo, comunica che – dopo l'ultima riunione dello stesso Comitato ristretto – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 3815 Golfo: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa presente, pertanto, che il Comitato ristretto, convocato al termine della corrente seduta, potrà verificare la possibilità di definire l'unificazione dei testi in esame, ivi compreso il provvedimento appena citato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 29 marzo 2011.*

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

## ALLEGATO 1

**5-04474 Fedriga: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.**

**5-04475 Damiano: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sulle disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso gestioni diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria INPS: per esse fornirò pertanto una risposta congiunta, sulla base dei dati trasmessi dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Com'è noto con l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, è stato disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione, prima gratuita, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria è adesso consentita solo a titolo oneroso per il lavoratore.

Ciò comporta che i lavoratori che non potranno raggiungere i requisiti minimi per la pensione nei Fondi potranno ricorrere alla ricongiunzione sostenendo un onere variabile a seconda della situazione previdenziale di ognuno. Per altro verso, coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età ovvero abbiano raggiunto 40 anni di contribuzione potranno ricorrere all'istituto della totalizzazione.

Occorre precisare che le predette modifiche legislative riguardano il personale assunto fino al 2000, in quanto da tale anno i Fondi sono soppressi ed i nuovi assunti sono già iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Come già ho avuto modo di far presente in questa stessa sede, nel corso della

discussione dell'atto parlamentare presentato dell'onorevole Gneccchi su analoga questione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è impegnato nella ricerca di possibili soluzioni al fine di attenuare gli effetti conseguenti alle modifiche introdotte dalla legge n. 122 del 2010.

Al riguardo, mi sembra opportuno far presente che è al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esame e la valutazione di eventuali misure volte a consentire a quei lavoratori iscritti agli ex Fondi Telefonici, Elettrici e Volo, che siano cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto al conseguimento della pensione presso il Fondo di appartenenza, di conseguire a diverso titolo la ricongiunzione presso l'INPS delle posizioni previdenziali.

Per quanto riguarda, invece, gli assicurati presso le gestioni INPDAP, preciso che gli stessi potranno beneficiare della cosiddetta pensione differita; ottenere cioè la pensione anche nel caso in cui, avendo maturato il minimo contributivo previsto dall'ordinamento, conseguano i requisiti anagrafici non in costanza di rapporto di lavoro.

Voglio, tuttavia, precisare che l'adozione di eventuali interventi normativi volti ad attenuare gli effetti conseguenti alle citate disposizioni – ivi compresa la individuazione di diverse forme di rateizzazione – dovranno necessariamente tener conto dei vincoli di finanza pubblica attualmente previsti.

## ALLEGATO 2

**5-04398 Petrenga: Sull'applicazione della normativa sulla ristrutturazione dei debiti previdenziali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di illustrare compiutamente la questione sollevata nel presente atto ispettivo, occorre preliminarmente considerare che l'istituto giuridico della transazione va differenziato, dal punto di vista oggettivo, con riferimento ai debiti cui si riferisce che possono avere natura tributaria o contributiva.

In particolare, la transazione fiscale si affianca al concordato preventivo e/o alla ristrutturazione dei debiti con la finalità di realizzare un accordo tra impresa ed Erario riguardo a debiti tributari già consolidati in capo all'impresa in stato di crisi. Trattasi, quindi, di una procedura endoconcorsuale, in quanto inclusa nell'ambito di una più ampia procedura concorsuale che ne costituisce la necessaria premessa.

In tale contesto una forma di transazione negoziata tra privati è l'accordo di ristrutturazione dei debiti, per la quale non è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria se non nella fase finale di omologazione dell'accordo.

In considerazione della nuova disciplina delle transazioni, dettata dal decreto-legge n. 185 del 2008, che ha esteso l'istituto della transazione fiscale anche ai crediti contributivi e assistenziali nonché della diversa regolamentazione giuridica degli enti interessati dalla nuova disciplina, si è posta la necessità di differenziare la procedura di gestione dei crediti fiscali da quelli contributivi.

Al riguardo, in applicazione del comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 2 del 2009, è stato emanato il decreto interministeriale (Ministeri lavoro ed economia) in data 4 agosto 2009, con il quale sono state definite le modalità di applicazione, i cri-

teri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, degli accordi sui crediti contributivi.

In particolare l'articolo 3 del citato decreto definisce i limiti massimi della falcidia dei crediti inseriti nella proposta di pagamento parziale; l'articolo 4 indica, invece, i parametri di valutazione della proposta di transazione che devono essere usati dagli enti previdenziali, stabilendo che l'accettazione può avvenire soltanto in presenza di:

*a)* idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di garanzie;

*b)* riconoscimento formale e incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso;

*c)* correttezza del pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;

*d)* versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

*e)* essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, considerando anche l'importanza che l'impresa riveste nel contesto economico-sociale.

La falcidia delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali non può che

avvenire nel rispetto delle condizioni sopra indicate trattandosi, oltretutto, di somme ricadenti nella sfera di indisponibilità giuridica da parte dei lavoratori coinvolti.

Per quanto concerne la difformità, evidenziata dall'onorevole Petrenga, del numero di rate concesse dall'Inps per dilazionare il debito oggetto della proposta rispetto al maggior numero riconosciuto, in caso di rateazioni, da parte di Equitalia, secondo quanto riferito dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale di previdenza ha fatto presente quanto segue.

Con il recente decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto mille proroghe) è stata attribuita (articolo 2 comma 20) al contribuente che ha ottenuto una dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo di natura tributaria, laddove non abbia pagato la prima o le prime due rate del piano gestito da Equitalia, la possibilità di ottenerne un'altra, fino a 72 mesi. Tale disposizione, unitamente a quella che consente ad Equitalia di concedere rateazioni fino al massimo di 72 rate mensili, riguarda i debiti iscritti a ruolo per i quali gli agenti della riscossione sono chiamati ad effettuare il recupero coattivo a seguito dell'affidamento dei crediti da parte degli enti impositori.

Nella suddetta fattispecie non rientrano, pertanto, le proposte di transazione dei debiti previdenziali, ipotesi queste che trovano, invece, regolamentazione nell'articolo 3, comma 3, del decreto intermini-

steriale 4 agosto 2009 più volte citato. Tale articolo ha stabilito che la proposta di pagamento parziale dei crediti previdenziali non può essere superiore a sessanta rate mensili (con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente).

Tale ricostruzione è stata peraltro confermata dall'Agenzia delle Entrate che, su tale questione, ha fatto presente che il credito vantato dagli Istituti previdenziali, pure se assistito da privilegio generale mobiliare parimenti al credito dell'Erario, risulta maggiormente garantito posto che il grado ad esso riconosciuto risulta più elevato di quello previsto per il privilegio sui crediti erariali.

Secondo tale ricostruzione è da ritenere che la collocazione dei crediti nell'ambito della graduazione del privilegio, ai fini del soddisfacimento coattivo, sia indicativa della differente valutazione operata dal legislatore in merito all'interesse tutelato.

Alla luce delle prime pronunce di merito sembrerebbe, quindi, potersi dedurre che gli Istituti previdenziali siano portatori di un interesse giuridico di rilevanza superiore rispetto a quello dell'Erario e che non sussista quindi identità di posizione giuridica od omogeneità di interessi tra enti previdenziali ed Erario. Tale differenza legittima la presentazione di proposte transattive nelle quali la percentuale di soddisfacimento del credito erariale risulti inferiore rispetto a quella del credito previdenziale.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-02761 Murer: Diritto alla salute e alla cura su tutto il territorio nazionale degli stranieri immigrati, anche clandestini .....	122
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	125
5-03044 Pedoto: Iniziative per concedere l'autorizzazione all'istituzione di nuove banche per la conservazione del sangue cordonale .....	123
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	127
5-04022 Gozi: Tutela del diritto all'obiezione di coscienza del personale medico ed infermieristico e del diritto alle cure nel rispetto delle legge n. 194 del 1978 .....	123
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	130

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	124
AVVERTENZA .....	124

#### INTERROGAZIONI

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

#### La seduta comincia alle 13.45.

**5-02761 Murer: Diritto alla salute e alla cura su tutto il territorio nazionale degli stranieri immigrati, anche clandestini.**

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Delia MURER (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Sottoli-

nea, in particolare, che, nonostante le precisazioni fornite dal sottosegretario Roccella in ordine alla possibilità, per gli immigrati irregolari, di ricevere le cure necessarie senza correre il rischio di essere denunciati, si registra comunque una difficoltà di accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte degli stranieri presenti sul territorio nazionale. Tale difficoltà, paradossalmente, risulta essere ancora maggiore per gli stranieri provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, i quali, se non soggetti a ricovero, devono essere in possesso di idonea assicurazione sanitaria. Evidenzia, infine, la necessità di promuovere campagne di prevenzione rivolte specificamente agli stranieri extracomunitari, con riferimento, in particolare, alla prevenzione delle gravidanze indesiderate, anche al fine di ridurre il ricorso alla interruzione volonta-

ria di gravidanza da parte delle donne straniere.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA, intervenendo per una precisazione, ricorda che il Ministero della salute, in collaborazione, in modo particolare, con la regione Toscana, ha avviato un progetto per la prevenzione delle gravidanze indesiderate, rivolto specificamente alle cittadine straniere extracomunitarie. Ricorda, altresì, come esistano numerosi strumenti informativi volti a facilitare l'accesso degli stranieri al Servizio sanitario nazionale. Con riferimento, infine, all'assistenza sanitaria ai cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, nel riserarsi di approfondire la problematica sollevata, puntualizza che l'Italia vanta crediti consistenti nei confronti di tali Paesi per le prestazioni sanitarie erogate ai loro cittadini.

**5-03044 Pedoto: Iniziative per concedere l'autorizzazione all'istituzione di nuove banche per la conservazione del sangue cordonale.**

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Rileva, peraltro, che l'interrogazione era volta principalmente a richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di esercitare un maggiore controllo sulle pratiche di raccolta e conservazione di sangue cordonale per uso autologo. Oggi, infatti, il ruolo del Ministero della salute si limita all'autorizzazione all'esportazione presso banche estere per la conservazione di tale sangue. Osserva, inoltre, che le risorse derivanti dalla conservazione autologa potrebbero essere utilizzate per migliorare la qualità dei servizi erogati dalle banche pubbliche esistenti.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA fornisce una breve precisazione sull'atto di sindacato in oggetto.

**5-04022 Gozi: Tutela del diritto all'obiezione di coscienza del personale medico ed infermieristico e del diritto alle cure nel rispetto delle legge n. 194 del 1978.**

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Apprezza, in particolare, l'ammissione dell'esistenza di aspetti che richiedono un ulteriore approfondimento. Sembra, infatti, che nell'episodio riportato nell'atto di sindacato sia stata effettivamente negata l'assistenza necessaria alla donna che aveva deciso di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza, con grave rischio per la sua salute psichica e in violazione della legge n. 194 del 1978. Si rammarica, peraltro, che il Governo non abbia espresso valutazioni circa l'opportunità di adottare misure, anche di natura organizzativa, volte a rendere più efficace la tutela della salute della donna nell'ambito dell'applicazione della disciplina sull'interruzione volontaria di gravidanza. Precisa, infine, che nella sua interrogazione il riferimento ad una patologia del nascituro incompatibile con la vita riportava testualmente quando dichiarato dalla donna interessata e non costituiva, ovviamente, una valutazione dell'interrogante.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Inter-*

viene il sottosegretario di Stato per la salute  
Francesca Martini.

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici.**

**Atto n. 338.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 marzo 2011.

Il sottosegretario Francesca MARTINI comunica che il Ministro della salute, lo scorso 25 marzo, ha trasmesso al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano una nota per informarlo delle criticità emerse nel corso della seduta della Commissione del 24 marzo scorso, in ordine alla designazione del dottor Raffaele Marzano, chiedendo di valutare l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto nominativo, ovvero di confermare, se ritenuto, la designazione.

In attesa di acquisire la posizione che la citata Conferenza vorrà assumere, chiede che sia ulteriormente rinviato l'esame del provvedimento, con l'impegno da parte del Governo di fornire ogni ulteriore elemento utile appena disponibile, nonché di non procedere, nel frattempo, all'adozione del decreto in questione.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), relatore, esprime apprezzamento per la posizione assunta dal Governo, condividendo la proposta di un ulteriore rinvio.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nell'esprimere soddisfazione per la posizione assunta dal Governo, auspica che esso non si limiti a recepire le valutazioni che saranno espresse dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, ma si impegni realmente per l'individuazione di un nuovo nominativo. Invita, inoltre, il Governo a determinare in via preventiva i criteri per la nomina dei componenti di organi collegiali, al fine di evitare, in futuro, situazioni di conflitto di interessi.

Laura MOLTENI (LNP) ringrazia il sottosegretario Martini per la sensibilità dimostrata, già nella scorsa seduta, verso il problema sollevato da diversi colleghi ed esprime la certezza che analoga attenzione riceverà l'invito, testé rivolto dai colleghi al Governo, a determinare in via preventiva criteri, per l'individuazione dei membri di comitati e organismi collegiali di nomina governativa, tali da impedire l'insorgenza di possibili conflitti d'interesse.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.*

*C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti e C. 4090 Pedoto.*

## ALLEGATO 1

**5-02761 Murer: Diritto alla salute e alla cura su tutto il territorio nazionale degli stranieri immigrati, anche clandestini****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 « disposizioni in materia di sicurezza pubblica » – pur introducendo il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 16) – non ha in effetti apportato alcuna modifica all'impianto normativo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico sull'immigrazione, in materia di tutela sanitaria dei cittadini extracomunitari non in regola con le norme inerenti al soggiorno.

L'articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è rimasto invariato: pertanto, ai sensi del comma 3 della norma in argomento, a favore dei cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono previsti tre distinti settori di intervento ed esattamente:

I) cure ambulatoriali urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;

II) cure ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;

III) interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva; ed in particolare sono garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Si segnala, inoltre, che ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del suddetto Testo Unico, l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno, non deve comportare alcun tipo di segnalazione, da parte del personale sanitario, medico e non, alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, così come si verifica nelle stesse condizioni con il cittadino italiano.

A tal riguardo, la circolare 27 novembre 2009, n. 12, diramata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha inteso espressamente precisare che il comma 5 dell'articolo 35 prevede, per tutto il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalazione all'autorità dell'accesso alle prestazioni sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Con la medesima circolare è stato, altresì, fatto presente che l'obbligo di referto, disciplinato all'articolo 365 del codice penale, sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio e che quindi – nel caso di reato d'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – tale obbligo non sussiste, stante la natura contravvenzionale dello stesso, e non di delitto.

Si evidenzia, altresì, che il comma 2 dell'articolo 365 del codice penale, esclude

espressamente l'obbligo di referto, nell'esercizio di una professione sanitaria, nel caso in cui il referto stesso esponesse l'assistito a procedimento penale.

Le disposizioni sopra ricordate intendono bilanciare il diritto alla salute con il diritto alla sicurezza dei cittadini, prevedendo che l'obbligo di denuncia, da parte

del personale operante in una struttura sanitaria, per fatti che costituiscono reato, sia limitato alle ipotesi che presentino i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

Pertanto, il divieto di segnalazione trova applicazione anche nei confronti del personale amministrativo che opera presso le strutture sanitarie.

## ALLEGATO 2

**5-03044 Pedoto: Iniziative per concedere l'autorizzazione all'istituzione di nuove banche per la conservazione del sangue cordonale****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'interrogazione in esame, è necessario precisare che la materia della conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale è stata affrontata da questo Governo con particolare attenzione, diventando oggetto di una complessa e completa regolamentazione di settore, realizzata con atti normativi di diversa natura nonché con Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni, come di seguito si mostra.

In particolare: con il decreto ministeriale 18 novembre 2009 «Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale», in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 219/2005, è stata istituita la Rete italiana di banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale; nel provvedimento è specificato che le Regioni e le Province autonome, anche associandosi tra loro, nell'ottica di una razionalizzazione gestionale, determinano la consistenza numerica delle banche di sangue cordonale e pianificano l'organizzazione regionale ed eventualmente interregionale integrata dei servizi afferenti (punti nascita autorizzati afferenti, rapporti con eventuali terzi, eccetera).

Con l'Accordo del 29 ottobre 2009, tra Governo, Regioni e Province autonome recante: «Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone ombelicale», sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi delle banche di

sangue cordonale, afferenti alla Rete nazionale delle banche, istituita con il sopracitato decreto ministeriale 18 novembre 2009.

Con il Decreto 18 novembre 2009 recante «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato», sono state fornite le disposizioni per la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso autologo – dedicato, sul territorio nazionale, nelle strutture trasfusionali pubbliche.

Il Decreto è completato da un allegato in cui sono riportate le indicazioni cliniche per le quali è consolidato l'uso per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche, con comprovata documentazione di efficacia, per le quali è opportuna la raccolta dedicata di sangue cordonale. Inoltre viene ribadito il divieto di istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private, anche accreditate, ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa.

Con l'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, operativo dal luglio 2010, sono state poi definite le modalità di rilascio, da parte delle Regioni, delle autorizzazioni all'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo ai fini della conservazione presso banche operanti all'estero. Il Ministero, nelle more dell'attuazione dell'Accordo da parte delle Regioni, ha continuato a rilasciare le au-

torizzazioni all'esportazione fino al 31 dicembre 2010, data di scadenza dell'Ordinanza 1° marzo 2010.

Da tale complesso normativo risulta chiaro che questo Governo considera come interesse primario ed esclusivo per il Servizio sanitario nazionale la conservazione del sangue da cordone ombelicale, donato a fini solidaristici per uso trapiantologico, prevedendone la conservazione nelle strutture pubbliche dedicate, quale erogazione di livello essenziale di assistenza, e quindi con oneri totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale. Allo stesso modo, è consentita la conservazione nel territorio nazionale, senza alcun onere per i richiedenti, di sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato, ma solo nei casi e alle condizioni previste dalle norme.

Nell'ipotesi in cui, invece, i genitori decidano di conservare per uso personale i campioni di sangue cordonale presso banche estere, le spese relative al rilascio dell'autorizzazione, alla raccolta, al trasporto e alla conservazione del campione sono a totale carico dei richiedenti. Infatti, tale possibilità è stata consentita dalla legge italiana solo a salvaguardia della libera scelta di ogni singolo individuo, ma senza oneri economici per il servizio sanitario pubblico.

Questo perché il Governo ritiene, anche in base ai pareri espressi da organismi scientifici, che la conservazione autologa non trovi un valido fondamento razionale, né scientifico, né etico.

La conservazione ad uso autologo, al di fuori dei casi in cui è già consentita, risulta pertanto una procedura inappropriata dal punto di vista clinico-assistenziale, quindi non può essere compresa nei livelli essenziali di assistenza. Si tratta di una posizione decisa congiuntamente da tutte le Autorità sanitarie competenti del settore (Ministero della Salute, CNT e CNS, Assessorati regionali alla Salute), e che, peraltro, è conforme a quella delle Autorità sanitarie francesi, degli organismi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, nonché delle principali società scientifiche di settore.

Tale orientamento, che ha ben poco di ideologico ed è fondato sulle evidenze scientifiche, ha incontrato ampi consensi anche presso le associazioni sia dei pazienti che dei donatori, e da ultimo è stato ribadito nell'Agenda del Governo in materia di bioetica.

Il Governo si è fatto ovviamente carico di porre in essere tutti i provvedimenti idonei ad assicurare i requisiti di qualità e di sicurezza nell'attività di conservazione e donazione del sangue cordonale, come evidenziato dai predetti atti normativi.

Ciò premesso, in merito alle informazioni richieste, si riportano di seguito i dati risultanti dall'Archivio Nazionale, aggiornati al 31 dicembre 2010: le unità di sangue di cordone ombelicale per uso allogenico conservate presso banche italiane sono pari a 32.192; le unità conservate per uso autologo-dedicato sono, invece, 2.176.

Per quanto riguarda le richieste di esportazione dei campioni di sangue ad uso autologo per la conservazione presso banche estere, risultano essere pervenute all'Ufficio competente del Ministero, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, un totale di 38.649 richieste, dato quest'ultimo non disponibile suddiviso per Regione. Nel corso del 2010 sono state rilasciate 11.788 autorizzazioni all'esportazione. Il dato relativo al 2010 risulta complessivamente inferiore a quello del 2009 (14.905 autorizzazioni all'esportazione).

In merito alla opportunità di assumere « iniziative normative » per la concessione di nuove autorizzazioni all'istituzione di nuove banche si riafferma, in coerenza al citato decreto ministeriale 18 novembre 2009 di istituzione della Rete nazionale delle Banche, che la consistenza numerica delle banche di sangue cordonale è determinata dalle Regioni che, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, operano la programmazione e razionalizzazione dei propri servizi.

Quanto poi alla opportunità di assicurare alle famiglie la conservazione del sangue cordonale ad uso privato sul territorio nazionale, si ribadisce quanto pre-

visto dal decreto ministeriale 18 novembre 2009, sulla conservazione autologo-dedicata del sangue cordonale che stabilisce che la conservazione del sangue da cordone ombelicale donato è consentita per

l'uso allogenico solidaristico o per l'uso autologo dedicato esclusivamente presso le strutture pubbliche ad essa dedicate e rappresenta un interesse primario per il Servizio Sanitario Nazionale.

## ALLEGATO 3

**5-04022 Gozi: Tutela del diritto all'obiezione di coscienza del personale medico ed infermieristico e del diritto alle cure nel rispetto delle legge n. 194 del 1978****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione in esame riportando quanto comunicato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, che ha acquisito gli elementi di risposta dalla Direzione Generale dell'ASL di Lecce. Si anticipa sin d'ora, tuttavia, che dagli elementi così acquisiti emergono, a giudizio del Ministero della Salute, alcune criticità e alcuni punti non del tutto chiari, sui quali ci si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti.

L'azienda Sanitaria Locale Lecce ha acquisito la relazione dal Direttore dell'Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero « Vito Fazzi » di Lecce, in merito all'evento accaduto il 23 novembre 2010. Da tale relazione emerge quanto segue.

La paziente ha effettuato una consulenza finalizzata ad eseguire una interruzione volontaria di gravidanza oltre il 90° giorno di gestazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1978. n. 194.

« Le indagini prenatali effettuate, infatti, avevano evidenziato gravi malformazioni del feto con una diagnosi di sindrome di Arnold Chiari II ».

Alle ore 15,36 del 21 novembre la paziente è stata accolta nella struttura ed il medico le ha riferito che, « nel caso di interruzione di gravidanza oltre il 90° giorno di gestazione, il travaglio viene indotto mediante applicazione locale di prostaglandine e che non è dato prevedere il momento dell'espulsione del feto che può avvenire anche a distanza di diversi giorni dall'inizio della terapia.

Ed inoltre, che vi era la possibilità di un completamento chirurgico dell'aborto mediante revisione strumentale della cavità uterina.

Al mattino del 22 novembre è stata iniziata l'applicazione delle prostaglandine con candeletta vaginale ogni 3 ore e fino alle ore 16,30 di quella giornata.

Prima di ogni nuova applicazione di candeletta vaginale è stata effettuata una valutazione clinica.

Al mattino del 23 novembre, è stata ripresa la stimolazione farmacologica del travaglio abortivo, sino al dosaggio totale delle 48 ore, così come indicato nel protocollo farmacologico della procedura in questione, con ultima somministrazione intorno alle ore 15, come sottoscritto dal medico e dall'ostetrica che hanno controllato l'evoluzione del travaglio abortivo.

La relazione del Direttore dell'Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia precisa che « le pazienti ricoverate per effettuare un'interruzione volontaria di gravidanza rimangono degenti in Stanze singole o, tutt'al più, doppie, ove, secondo i desideri della paziente, possano permanere anche i prossimi Congiunti.

L'assenza di sale espressamente dedicate al travaglio abortivo e motivata dalla necessità di non allontanare la donna dall'affetto dei familiari, aggravandone, in tal modo, il disagio psicologico.

All'avvio del travaglio abortivo, l'infermiere ha avvisato l'ostetrica di turno, « che ha visionato la paziente per valutarne le condizioni ostetriche, riferendole che vi

era una dilatazione del collo uterino di 2 centimetri. Il medico presente all'atto dell'espulsione del feto ha provveduto ad effettuare una revisione strumentale della cavità uterina al fine di rimuovere eventuali annessi fetali e residui abortivi ritenuti in cavità ».

« Il feto può essere, quindi, seppellito (qualora i familiari esprimano desiderio in tal senso), ovvero distrutto o, se necessario, avviato all'Unità Operativa di Anatomia Patologica per le indagini mirate a puntualizzare ulteriormente la diagnosi ».

La medesima relazione precisa che dalla lettura della cartella clinica non emerge che la paziente « sia mai stata lasciata sola poiché sono stati effettuati i controlli cimici previsti dal protocollo, e la paziente è stata monitorata continuamente, come accade di regola in analoghi casi ».

La Direzione Generale dell'ASL Lecce, dopo l'accaduto, ha posto in essere una serie di interventi:

il 13 dicembre 2010, presso la Direzione medica si è tenuta una riunione Con il Direttore dell'U.O. interessata, il Responsabile dell'Ufficio del Rischio Clinico, il Responsabile del Servizio di Psicologia Ospedaliera, i dirigenti medici intervenuti nel corso dell'evento.

« Da tale riunione è emersa la necessità di coinvolgere in tutti i casi di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) oltre il novantesimo giorno di gestazione il Servizio di Psicologia Ospedaliera e di esplicitate alle pazienti, prima della procedura di interruzione di gravidanza, le possibili opzioni circa il destino del feto, secondo quanto previsto dalle norme di Polizia Mortuaria ».

Il 16 dicembre 2010 si è tenuta una riunione presso la Direzione medica del P.O. « Vito Fazzi » con il personale di comparto dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia, « finalizzata a riconfermare procedure omogenee in corso di IVG oltre il novantesimo giorno di gestazione.

Si è ricordato, in specie, il diritto dell'obiettore di coscienza di astenersi dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente di-

rette a determinare l'interruzione della gravidanza (cfr. articolo 9 legge n. 194 del 1978), cioè da tutti quegli atti volti espressamente o determinante l'aborto; e, per converso, il dovere di tutti gli operatori, indistintamente ed indipendentemente dalla loro condizione di obiettori o meno, di ottemperare agli obblighi di assistenza antecedente e conseguente all'intervento (cfr. articolo 9 legge n. 194 del 1978).

All'esito, si è concordato sulla necessità di programmare periodici incontri al fine di approfondire ulteriormente il tema, di discutere difficoltà eventualmente emerse nella pratica clinica quotidiana, e di verificare il rispetto – formale e sostanziale – delle direttive impartite nel corso della riunione ».

Si è concordato, inoltre, di integrare la procedura mediante la consulenza psicologica, richiesta in tutti i casi di interruzione volontaria di gravidanza oltre il novantesimo giorno di gestazione; di rendere detta consulenza parte integrante della cartella clinica; e di annotare espressamente in cartella l'eventuale rifiuto della prestazione, controfirmato dalla paziente, ed infine, di fornire dettagliate informazioni circa il destino del feto, onde consentire alla paziente di scegliere secondo quanto previsto dalla normativa di Polizia Mortuaria ».

Il 29 dicembre 2010 la Direzione Generale Aziendale ha presentato all'interessata le proprie scuse personali, assicurando l'avvio di apposito procedimento volto a sanzionare il comportamento segnalato.

Identificati gli operatori protagonisti del fatto, il 30 dicembre 2010 la Direzione medica del P.O. ha convocato gli interessati (un dirigente medico, un'infermiera e un'ostetrica) ed ha provveduto alle contestazioni disciplinari del caso. Ciascuno degli interessati ha presentato per iscritto proprie controdeduzioni.

Il 31 dicembre 2010 il Direttore Sanitario Aziendale ha trasmesso alla Direzione del Presidio Ospedaliero copia di una missiva firmata dalla madre della donna protagonista della vicenda, indirizzata all'Assessore alle Politiche per la

Salute della Regione Puglia ed al Segretario Regionale di « Cittadinanzattiva ». Nella lettera si afferma esplicitamente che « il protocollo necessario è stato attuato con responsabilità dai medici e dagli operatori sanitari non obiettori che, però, essendo solo tre, due medici ed un'ostetrica, non hanno potuto coprire tutti i turni. Si sono preoccupati comunque di mantenere la reperibilità e di comunicare alla paziente, una volta iniziato il travaglio, di chiedere alle ostetriche di turno di controllare l'andamento della dilatazione per richiedere il loro intervento. Solo che, quando è stata richiesta, mio tramite, la visita ostetrica, a travaglio ormai avanzato, la risposta è stata che c'erano delle difficoltà perché le due ostetriche presenti si sarebbero rifiutate in quanto obiettrici... ».

In relazione a tale resoconto dei fatti, la Direzione Generale dell'ASL di Lecce ha provveduto alle contestazioni di natura disciplinare anche alla seconda ostetrica di turno, con procedimento ancora in corso.

I relativi procedimenti risultano tuttora pendenti presso la Direzione del Presidio Ospedaliero « Vito Fazzi » e presso l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari dell'ASL di Lecce.

Così ricostruita la vicenda, appare opportuno precisare che in base all'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento; essa tuttavia non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo (articolo 9 della legge 28 maggio 1978, n. 194).

In ogni caso, sempre secondo l'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e

l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7, e 8.

Appare quindi evidente che l'obiezione di coscienza riguarda solo il singolo, e non la struttura ospedaliera. Del resto la natura dell'obiezione di coscienza è squisitamente personale, perché legata al foro interiore, alla libertà di coscienza garantita da tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo e anche, naturalmente, dalla Costituzione italiana. Rientra peraltro nelle competenze delle Regioni e Aziende Sanitarie e Unità Sanitarie Locali adottare quelle misure utili alla tutela delle donne e degli operatori: tra l'altro, la Regione può ricorrere anche alla mobilità del personale.

Come anticipato, tuttavia, alcuni elementi necessitano di maggiori informazioni.

La vicenda riguarda un aborto tardivo (cioè avvenuto oltre il 900 giorno di gravidanza), che è consentito, secondo il disposto dell'articolo 6 della legge 194/1978, solo in due casi: *a)* quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; *b)* quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Nella relazione della Direzione dell'Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia della ASL LE, si fa riferimento alla malformazione del nascituro ma alle due condizioni poste dalla legge 194 che abbiamo appena richiamato.

La relazione si limita a precisare che sul feto è stata diagnosticata una patologia, la sindrome di Arnold Chiari II.

Tale sindrome, in particolare, se si tratta di un difetto isolato, come sembra dalla relazione, non risulta essere « incompatibile con la vita », come riportato dall'interrogante, ma può dare luogo ad un ampio spettro di quadri clinici, da minore a maggiore gravità. Su questo punto il Ministero non ha a disposizione il parere del genetista in base al quale si può supporre si sia poi proceduto all'interruzione di gravidanza.

Inoltre, dalla documentazione a nostra disposizione non risulta specificata la settimana di gravidanza a cui invece fa riferimento l'interrogante.

Infine, dall'insieme delle relazioni inoltrate al Ministero, non è completamente

chiarito l'effettivo svolgimento dei fatti in merito alla condotta del personale sanitario coinvolto.

È intenzione quindi del Ministero effettuare ulteriori verifiche per avere un quadro più chiaro dei fatti avvenuti.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Azienda Naturavi Srl su problematiche del settore avicolo .. 134

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti della Guardia di Finanza (*Svolgimento e conclusione*) ..... 134

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 29 marzo 2011.*

#### Audizione dei rappresentanti dell'Azienda Naturavi Srl su problematiche del settore avicolo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.**

#### Audizione dei rappresentanti della Guardia di Finanza.

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Colonnello titolato ISSMI Fabrizio MARTINELLI, *Capo dell'Ufficio Tutela uscite e Mercati del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Teresio DELFINO (UdC), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Giovanni DIMA (PdL) e il presidente Paolo RUSSO, ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il Colonnello titolato ISSMI Fabrizio MARTINELLI, *Capo dell'Ufficio Tutela uscite e Mercati del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

### S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato .....	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135
AVVERTENZA .....	135
ERRATA CORRIGE .....	135

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 29 marzo 2011.*

**Legge comunitaria 2010.  
C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.15 alle 13.50.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.  
Atto n. 335.*

#### ERRATA CORRIGE

*Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 458 del 24 marzo 2011, a pagina 166 all'allegato, seconda colonna, tredicesima riga, la parola: « B », è sostituita dalla seguente « A ».*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136
ATTI DEL GOVERNO:	
Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) .....	136

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 29 marzo 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di**

**decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328).**

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, considerato che la Commissione ha reso parere sul precedente schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni e delle province e fabbisogni sanitari (atto 317) nella seduta di giovedì 24 marzo, non risulta possibile concludere l'esame dello schema di decreto entro il termine previsto del 3 aprile prossimo. Ritiene quindi necessario chiedere ai Presidenti delle Camere, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di disporre la proroga di venti giorni per l'espressione del parere.

Chiede pertanto alla Commissione di esprimersi in tal senso.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 15.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	137
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	137
Comunicazioni del Presidente .....	140
Sull'ordine dei lavori .....	140
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	140

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vicedirettore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.*

#### **La seduta comincia alle 13.55.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE comunica che, a far data da oggi il senatore Achille Totaro è

stato chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Maurizio Gasparri, dimissionario.

#### **ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

**Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

In relazione alla validità del testo proposto dal relatore e al ristretto ambito

delle consultazioni in oggetto, il senatore MORRI (PD) fa presente come il proprio Gruppo non abbia ritenuto necessario presentare emendamenti, pur se sarebbe auspicabile che anche a livello nazionale si fornissero informazioni sulle elezioni e si prevedesse qualche spazio dedicato a tale scopo. È però da notare che, nonostante alcuni recenti precedenti molto negativi, si voglia da parte di qualcuno cercare di ripercorrere la scelta di equiparare l'informazione e l'approfondimento alla comunicazione politica. Tali proposte corrono sul filo dell'illegittimità, sia rispetto alla legge n. 28 del 2000, sia rispetto alla stessa « legge Gasparri ». Ne dovrebbe pertanto derivare una valutazione di eventuale inammissibilità che la Presidenza è chiamata a considerare. Si potrebbe determinare infatti una violazione dell'autonomia delle aziende editoriali, o il rischio di un regime differenziato tra settore pubblico e privato. Occorre infine ricordare che l'impostazione che viene ricercata è stata proprio in data odierna respinta dalla delibera approvata in materia elettorale dall'Agcom.

Secondo il senatore VITA (PD) si assiste al tentativo di ripetere un errore in relazione sia alla netta separazione tra informazione e comunicazione politica stabilita dalla legge, sia alle pronunce della Corte costituzionale e del TAR del Lazio circa le differenti regolamentazioni, sia all'odierna delibera dell'Agcom, che ha individuato addirittura margini di « illegittimità » nelle proposte di commistione fra i due ambiti. Tali proposte dovrebbero essere dichiarate inammissibili, anche perché appaiono poco comprensibili gli scopi che ci si prefigge, fermo restando che un eventuale colpo di mano sarebbe intollerabile.

È opinione del deputato BELTRANDI (PD) che l'eventuale ripetizione delle norme contenute nella delibera riguardante le elezioni regionali del 2010, pur a suo tempo appropriate, rischierebbe di dar luogo alle stesse conseguenze; il Partito radicale ha infatti avviato anche azioni legali relativamente alla violazione di

quelle norme. In ogni caso, nessuna limitazione o chiusura sarebbe mai positiva, laddove l'esigenza è piuttosto quella di aumentare gli spazi del confronto e dell'informazione. Alcune delle proposte odierne sembrano invece addirittura peggiorative della situazione determinatasi lo scorso anno. Invita quindi anch'egli il Presidente a valutarne l'eventuale inammissibilità. Rappresenta poi come lo scopo dei propri emendamenti fosse quello di consentire alla RAI di prevedere anche trasmissioni a livello nazionale e di invitarla a dotarsi di strumenti di monitoraggio del pluralismo nelle trasmissioni interessate.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) ribadisce come tutti i regolamenti elettorali pregressi abbiano dato un'univoca applicazione della legge n. 28 del 2000, ed in tal senso è necessaria una concreta valutazione delle pronunce sul tema in questione. È evidente il profilo di inammissibilità degli emendamenti che ripropongono l'equiparazione tra informazione e comunicazione politica. Peraltro, solo la RAI si troverebbe a chiudere i programmi di approfondimento. Non è comprensibile se lo scopo sia quello di garantire visibilità alle formazioni politiche anche di piccolissima entità o se invece non si voglia soltanto ridurre il tasso di informazione in questo periodo.

Condividendo il testo proposto dal relatore, il deputato CARRA (UdC) invita a tener conto della situazione politica interna ed internazionale, circa la quale rischierebbe di essere offuscata l'informazione da eventuali riduzioni e silenzi. Invita quindi la Presidenza a pronunciarsi sull'inammissibilità di alcuni emendamenti e a rappresentare quale situazione si determinerebbe a seguito invece di una loro eventuale approvazione. È altresì inaccettabile che nella pubblica opinione la Commissione appaia sempre più concentrata sul solo compito di « mettere le ganasce » alla RAI.

In qualità di presentatore di emendamenti, il deputato DE ANGELIS (PdL) fa

presente che, in considerazione del coinvolgimento di un campione elettorale comunque rilevante, gli emendamenti rispondono alla necessità di porsi il problema di garantire il pluralismo a livello nazionale. Di fatto ad oggi l'azienda RAI dimostra che non può e non vuole occuparsene, considerando come l'anno scorso non siano stati né la Commissione né il Governo, ma proprio la società concessionaria, a determinare il blocco dei *talk show*. Il problema è rappresentato dalla gestione personale di alcuni spazi in RAI. Lo stesso Presidente dell'Agcom ha ribadito che nel servizio pubblico il pluralismo non è garantito e la Commissione deve quindi porsi il problema in modo definitivo.

Il deputato MERLO (PD) osserva come il testo proposto dal relatore rappresenti l'opportuna sintesi degli scopi da conseguire. Prima di procedere alla fase decisionale, occorre valutare gli aspetti di dubbia costituzionalità di alcune proposte, anche in relazione al rischio di danno per la RAI, di penalizzazione degli utenti e di riduzione dell'informazione. Attraverso possibili colpi di maggioranza si vuole forse in realtà mirare soprattutto a zittire qualcuno. Però, il carattere della Vigilanza, con una Presidenza attribuita per prassi ad un componente dell'opposizione, rende indispensabile la ricerca di una condivisione massima delle decisioni piuttosto che di votazioni a maggioranza. Le pronunce che hanno fatto seguito alle decisioni dell'anno scorso sollevano forti dubbi sulla possibilità di riproporre oggi lo stesso impianto.

Secondo il senatore PARDI (IdV), occorre considerare la sostanziale disparità di accesso ai mezzi televisivi di fatto già esistente, in un contesto peraltro già pesantemente condizionato quanto a omissione e falsificazione nell'informazione. È condivisibile un giudizio di inammissibilità di alcuni emendamenti presentati, che rappresenterebbero un'inaccettabile forzatura.

Il deputato RAO (UdC) ritiene che ci si prefigga sempre lo stesso obiettivo: richiamare il pluralismo in questo contesto è del tutto inappropriato, laddove il vero intento di alcune proposte sembra quello di dare parola soltanto a pochi soggetti « controllati ». Le disposizioni previste dal testo proposto dal relatore in merito all'informazione sembrano in realtà più che sufficienti a garantire le necessarie tutele.

Ritenendo capziose le argomentazioni che tirano in ballo altri organismi come l'Agcom o il TAR del Lazio, il deputato CAPARINI (LNP) rivendica la necessità di un'applicazione rigorosa della *par condicio*. Attraverso un lavoro costruttivo si può far sì che la RAI rispetti i compiti che le sono assegnati, regolamentando l'accesso ai programmi cui partecipano ospiti politici. Proponendo dizioni già utilizzate in passato, gli emendamenti proposti intendono garantire a tutte le forze politiche di illustrare, anche in ambito nazionale, le proprie posizioni o i propri programmi.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per stasera alle ore 20, riservandosi di valutare una variazione dell'orario di inizio in relazione all'andamento dei lavori delle Assemblee.

#### **La seduta termina alle 15.20.**

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vicedirettore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.*

#### **La seduta comincia alle 20.40.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE dà conto della comunicazione, da parte del Presidente del Senato della Repubblica, della nomina dei senatori Roberto Mura e Mario Pittoni quali componenti della Commissione, in sostituzione dei senatori Federico Bricolo e Rosa Angela Mauro, dimissionari.

**Sull'ordine dei lavori.**

A seguito di esplicite richieste dei deputati SARDELLI (IR) e CAPARINI (LNP), il PRESIDENTE comunica che nel corso della seduta odierna si procederà alla conclusione della discussione generale sullo schema di delibera riguardante le elezioni amministrative, rinviando alla prossima seduta lo svolgimento della replica e la fase di esame degli emendamenti.

**ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

**Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana.

Secondo la deputata PERINA (FLI), la presentazione degli emendamenti più controversi non avrebbe dovuto aver luogo, onde evitare una discussione lacerante in Commissione e nel Paese. Si rischia di alimentare, anche in ambito internazionale, un'immagine negativa dell'Italia e della società concessionaria incaricata del servizio pubblico radiotelevisivo, con il rischio peraltro di relegare l'informazione in spazi ad essa non consoni.

Ricordando come la legge n. 28 del 2000 avesse previsto una netta distinzione tra i due ambiti dell'informazione e della comunicazione, sempre rispettata nelle precedenti delibere in materia elettorale della Commissione, il deputato CUPERLO (PD) sottolinea come l'unica eccezione rappresentata dall'ultima delibera per le elezioni regionali abbia avuto conseguenze disastrose. Ad evitare violazioni della *par condicio* nell'ambito dell'informazione e dell'approfondimento, la legge citata ha previsto una norma di equilibrio, da rendere più rigorosa nei periodi elettorali; ma creando la commistione fra informazione e comunicazione si inciderebbe sui *format* dei singoli programmi e sulla loro specifica tipologia. L'approvazione degli emendamenti in discussione inciderebbe in modo pesante sui programmi, mentre da sempre la scelta di prevedere spazi specifici per le tribune politiche ha lo scopo di definire un contesto dato e ad esse pertinente. Un'espansione illimitata di tale spazio da un lato ridurrebbe l'accesso all'informazione e dall'altro stravolgerebbe l'ambito del confronto elettorale in questione.

Il deputato PELUFFO (PD) ritiene che gli interventi dei rappresentanti del centrodestra non abbiano indebolito gli argomenti e le obiezioni portate avanti finora nei riguardi delle proposte da loro presentate. Appare palese l'intento di eliminare le sedi dell'approfondimento, che rappresentano invece gli unici spazi in grado di affrontare e trattare i temi di attualità. Poiché ne risulterebbero penalizzati l'azienda ed il Paese nel suo complesso, si associa all'invito al ritiro degli emendamenti in oggetto.

In considerazione del duplice interesse dei cittadini all'informazione e alla conoscenza delle tematiche politiche, secondo il senatore VIMERCATI (PD) la soluzione risiede nell'apertura di finestre informative nei programmi di approfondimento a programmazione nazionale dedicati alle grandi realtà territoriali interessate dalla competizione elettorale. Poiché non è possibile stravolgere i *format* dei programmi,

è immaginabile il raggiungimento di un accordo, se si vuole veramente aumentare gli spazi del confronto, poiché altrimenti si determinerebbero le stesse conseguenze negative già registrate lo scorso anno. In tal senso, l'oratore ritiene percorribile la strada dell'inammissibilità degli emendamenti in discussione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Dà altresì conto di un nuovo emendamento a sua firma riferito all'articolo 2.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 30 marzo.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 30 marzo, alle ore 14.

**La seduta termina alle 21.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione .....	142
Esame di proposte del Comitato sul regime degli atti .....	142
Comunicazioni del Presidente .....	143
Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Audizione dell'onorevole Luciano Violante sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Presidente della Commissione antimafia <i>pro tempore</i> .....	143

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.*

#### **La seduta comincia alle 12.20.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sui lavori della Commissione.**

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di anteporre l'esame dell'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno.

#### **Esame di proposte del Comitato sul regime degli atti.**

Il PRESIDENTE ricorda che è giunta una richiesta di desegretazione da parte del Procuratore di Reggio Calabria e invita il senatore Lauro a riferire sulle determinazioni del Comitato sul regime degli atti.

Il senatore LAURO, coordinatore del Comitato sul regime degli atti, riferisce che

il Comitato ha convenuto all'unanimità, nella riunione odierna, di proporre alla Commissione, dopo aver acquisito l'assenso congiunto dei procuratori Pignatone e Lombardo, la desegretazione a regime libero delle dichiarazioni rese dal dottor Giuseppe Lombardo, contenute nelle pagine da 1 a 7 della parte segreta del resoconto stenografico della seduta della Commissione del 21 settembre 2010.

Il Comitato sul regime degli atti ha inoltre convenuto di proporre alla Commissione, essendo pervenute le manifestazioni di consenso sia del direttore dell'AISI, che del prefetto Mori, la declassificazione a regime libero delle parti segrete dei resoconti del 1° e 3 ottobre 2002 relativi alle audizioni del direttore *pro tempore* del SISDE, prefetto Mario Mori.

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale, mette separatamente ai voti le proposte del Comitato sul regime degli atti illustrate dal senatore Lauro.

La Commissione approva all'unanimità.

**Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE informa che è stata acquisita, anche tramite l'invio di consulenti della Commissione, documentazione riservata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria relativa ai provvedimenti di applicazione del regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* degli anni 1992-1994.

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**Audizione dell'onorevole Luciano Violante sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Presidente della Commissione antimafia pro tempore.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'onorevole Violante.

Intervengono sull'ordine dei lavori gli onorevoli LABOCETTA e VELTRONI e il senatore SERRA.

L'onorevole VIOLANTE svolge la propria relazione consegnando anche un testo scritto.

Pongono domande l'onorevole LABOCETTA, il senatore LUMIA, gli onorevoli GRANATA, MARINELLO, VELTRONI e SANTELLI, i senatori LI GOTTI e GAR-

RAFFA, l'onorevole TASSONE con un passaggio in seduta segreta e la senatrice DELLA MONICA.

Risponde con separati interventi l'onorevole VIOLANTE con un passaggio in seduta segreta.

Intervengono per porre ulteriori quesiti l'onorevole LABOCETTA e i senatori CARUSO e LUMIA.

Risponde con separati interventi l'onorevole VIOLANTE.

Si svolge un dibattito sui lavori della Commissione, nel corso del quale intervengono il senatore CARUSO (per chiedere che l'audizione dell'onorevole Violante prosegua in altra seduta) e gli onorevoli GARAVINI e VELTRONI (per manifestare la propria contrarietà alla proposta di proseguire l'audizione in altra seduta). Dopo che il senatore CARUSO ha dichiarato di non insistere nella propria richiesta, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione dell'onorevole Violante, assicurando che potrà essere valutata successivamente l'esigenza di porre all'onorevole Violante eventuali ulteriori domande.

L'onorevole GARAVINI chiede l'acquisizione di alcune dichiarazioni rese alla Magistratura da parte di Brusca Giovanni, di cui ha recentemente riferito la stampa.

Il PRESIDENTE assicura che svolgerà i necessari approfondimenti.

**La seduta termina alle 15.10.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in tema di modalità procedurali per l'elevazione di conflitti di attribuzione .....	3
<i>ALLEGATO 1 (Intervento on. Marina Sereni)</i> .....	21
<i>ALLEGATO 2 (Intervento on. David Favia)</i> .....	28
<i>ALLEGATO 3 (Considerazioni integrative dell'intervento svolto dall'onorevole Calderisi nella seduta del 24 marzo 2011)</i> .....	33

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV Camera e 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per l'ambiente Janez Potočnik, in merito allo stato e alle prospettive delle politiche europee in materia di ambiente ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	34
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera)

#### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i> ) .....	35
--	----

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i> ) .....	36
--	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) ( <i>Svolgimento, ai sensi degli articoli 144 e 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i> ) .....	36
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	38
------------------------------	----

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli e C. 2803 Stucchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40
<b>COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)</b>	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa .....	41
<b>COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)</b>	
SEDE REFERENTE:	
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano e C. 4119 Fedriga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
<b>I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni</b>	
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	46
DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini .....	48
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 54-A Realacci (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	48
Misure contro la durata indeterminata dei processi. Emendamenti C. 3137-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	50
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	49
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	51

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	49
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	53
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	49

## II Giustizia

### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A ( <i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i> ). .....	54
ALLEGATO ( <i>Testo base</i> ) .....	59

### SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	55
---	----

### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	56
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
---	----

### COMITATO DEI NOVE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. Emendamenti C. 3137-A .....	58
---	----

AVVERTENZA .....	58
------------------	----

## III Affari esteri e comunitari

### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani dell'OSCE, Maria Grazia Giammarinaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	68
--	----

## IV Difesa

### SEDE REFERENTE:

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia e C. 4106 Cirielli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento della proposta C. 4106 Cirielli</i> ) .....	69
---	----

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	70
--	----

## V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
---	----

### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	72
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	75
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137-A, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emendamenti – Parere</i> ) .	85
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	86

**VI Finanze**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	87
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	90

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	88
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-04163 Vannucci: Sulla misura dei compensi per i docenti degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) .....	91
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	96
5-04229 Ghizzoni: Sui tagli di risorse e di organico nei servizi di pulizia e altre attività ausiliarie nelle scuole .....	92
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	97
5-04238 De Pasquale: Regolamentazione dei nuovi corsi degli istituti professionali per non vedenti o ipovedenti .....	92
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	99
5-04270 Monai: Questioni inerenti al contratto di servizio Rai per le norme di tutela delle lingue minoritarie storiche .....	93
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	101

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	93
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	102

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	95
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Audizione informale di rappresentanti della regione Abruzzo nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 » .....	103
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati. C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Reguzzoni ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	103
Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. C. 3869 Rosato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni e C. 3673 Bragantini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4164 Mariani</i> ) .....	105
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A .....	106
<b>AVVERTENZA</b> .....	106
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	109
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	112
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti del MISE, nell'ambito dell'esame, in sede comitato ristretto, delle proposte di legge C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova recanti « Disciplina delle professioni non regolamentate » .....	114

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 ( <i>Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i> ) .....	114
--	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04474 Fedriga: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.	
5-04475 Damiano: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni .....	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	119

## INTERROGAZIONI:

5-04398 Petrenga: Sull'applicazione della normativa sulla ristrutturazione dei debiti previdenziali .....	118
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	120

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	118
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo .....	118
--	-----

**XII Affari sociali**

## INTERROGAZIONI:

5-02761 Murer: Diritto alla salute e alla cura su tutto il territorio nazionale degli stranieri immigrati, anche clandestini .....	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	125
5-03044 Pedoto: Iniziative per concedere l'autorizzazione all'istituzione di nuove banche per la conservazione del sangue cordonale .....	123
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-04022 Gozi: Tutela del diritto all'obiezione di coscienza del personale medico ed infermieristico e del diritto alle cure nel rispetto delle legge n. 194 del 1978 .....	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	130

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	124
AVVERTENZA .....	124

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Azienda Naturavi Srl su problematiche del settore avicolo ..	134
--	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti della Guardia di Finanza (*Svolgimento e conclusione*) ..... 134

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato ..... 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 135

AVVERTENZA ..... 135

*ERRATA CORRIGE* ..... 135

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 136

## ATTI DEL GOVERNO:

Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) ..... 136

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Comunicazioni del Presidente ..... 137

## ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 137

Comunicazioni del Presidente ..... 140

Sull'ordine dei lavori ..... 140

## ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 140

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sui lavori della Commissione ..... 142

Esame di proposte del Comitato sul regime degli atti ..... 142

Comunicazioni del Presidente ..... 143

Sulla pubblicità dei lavori ..... 143

Audizione dell'onorevole Luciano Violante sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Presidente della Commissione antimafia *pro tempore* ..... 143

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

### presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

---

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza  
del presidente Riccardo MIGLIORI.*

**Incontro con il Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani dell'OSCE, Maria Grazia Giammarinaro.**

L'incontro si è svolto dalle 13 alle 13.45.

*Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza  
del presidente Riccardo MIGLIORI.*

**Comunicazioni del Presidente sull'organizzazione del Seminario sulla protezione delle Minoranze nazionali (Bolzano, 20 maggio).**

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, informa i colleghi in ordine all'organizzazione del Seminario sulla protezione delle Minoranze nazionali, che dovrebbe svolgersi a Bolzano, il prossimo 20 maggio.

Come noto, la tematica della tutela delle minoranze nazionali rientra nel terzo cesto dell'OSCE, concernente la dimensione umana, cui l'Organizzazione annette una particolare rilevanza nell'ambito del suo approccio globale al tema della sicurezza e della prevenzione dei conflitti in Europa. La tutela delle minoranze nazionali, etniche, religiose e culturali, nel corso

degli ultimi decenni, è divenuta una questione di cruciale interesse per il mantenimento della pace, della stabilità e della sicurezza, anche per il progressivo diffondersi dell'esigenza di protezione dei diritti umani e dei valori della democrazia e del pluralismo.

Una delle istituzioni dell'OSCE è infatti l'Alto Commissariato per le minoranze nazionali, attualmente affidato all'Ambasciatore Knut Vollebaek (Norvegia), incaricato di seguire lo sviluppo delle tensioni interetniche nei Paesi partecipanti dell'OSCE, considerato che i conflitti etnici sono una delle principali cause di violenza collettiva in Europa. Sulla base dell'esperienza dell'Alto commissariato per le Minoranze nazionali dell'OSCE e dei principi del diritto internazionale, sono state elaborate, nel giugno 2008, le Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze nazionali nelle relazioni interstatali, finalizzate a chiarire i modi in cui gli Stati possono difendere i diritti delle minoranze ed evitare così tensioni interetniche.

Avverte che è in distribuzione l'ipotesi di programma del Seminario.

Avverte altresì che, per organizzare il seminario, ha già incontrato gli Ambasciatori a Roma di Ungheria, Slovacchia e Romania ed è in contatto con gli Ambasciatori italiani a Budapest, Bratislava e Bucarest, al fine di definire i possibili oratori del pomeriggio.

Passando al prossimo impegno della Delegazione di osservazione delle elezioni

presidenziali anticipate in Kazakhstan, rileva come la missione di osservazione elettorale dell'Assemblea OSCE sarà composta da più di 80 parlamentari provenienti da 26 paesi. La delegazione sarà guidata dall'onorevole Tonino Picula (Croazia), relatore della Commissione per gli affari politici e la sicurezza dell'assemblea OSCE. Il Presidente in esercizio dell'OSCE, il Ministro degli Esteri lituano Audronius Azubalis, ha nominato anche l'onorevole Matteo Mecacci e l'onorevole Walburga Habsburg Douglas vice coordinatori della missione di osservazione elettorale in Kazakhstan.

Informa quindi che il Presidente della Delegazione del Kazakhstan all'Assemblea OSCE e Presidente del Senato del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, è stato nominato, dal Segretario generale delle Na-

zioni Unite, Direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra: al collega Tokayev, ha già fatto pervenire congratulazioni ed auguri a nome della Delegazione italiana.

Avverte quindi che, i prossimi 5-7 maggio, si potrebbe ricambiare la visita svolta lo scorso 10 aprile 2010 dai colleghi della Delegazione croata, nei comuni del Molise con minoranze linguistiche croate (Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise e Montemitro).

Ricorda infine che il tema prescelto per la Sessione annuale di Belgrado, dal 6 al 10 luglio, sarà: « Rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'OSCE – una nuova partenza dopo il Vertice di Astana ».

Ringrazia infine i colleghi per la loro presenza e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.**

